



Assessorato
Rapporti con il Volontariato

Linee-Guida per la costituzione e gestione di una Cooperativa Sociale (L.381/91 – LRT 87/97)



Edizione aggiornata all'anno 2006

A cura di:

Sergio Sensi – Collaboratore Centro Nazionale Volontariato

Rossana Sebastiani – Dirigente Servizio Politiche Sociali e Sport – Provincia di Lucca

Ermelinda Simonetti – U. O. C. Volontariato e Terzo Settore – Provincia di Lucca

Ha collaborato:

Cristina Rosi – Servizio Politiche Sociali e Sport – Provincia di Lucca

Questa Guida, che si affianca ad altri “lavori” realizzati ad hoc su tale tematica, rappresenta un supporto che la Provincia di Lucca vuole offrire a tutti quei cittadini che, animati da un particolare spirito di “intraprendenza solidaristica”, vogliono costituire e correttamente gestire delle Cooperative sociali.

Queste particolari Organizzazioni, come precisato dalla normativa di riferimento e come facilmente intuibile in considerazione della struttura composita della loro denominazione, si distinguono da ogni altro soggetto del privato sociale per la loro “doppia natura”: una “natura pubblica”, in considerazione dello scopo solidaristico da loro perseguito, ed una “natura privata”, in considerazione del metodo gestionale-operativo di matrice imprenditoriale adottato.

L’elemento distintivo della Cooperativa sociale sta proprio nella capacità di armonizzare due valori tipicamente contrastanti: nella gestione di servizi socio-santari o nello svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo e sociale di persone svantaggiate, l’efficacia e l’efficienza aziendale divengono lo strumento ottimale per la realizzazione del benessere comunitario.

Con la diffusione della presente Guida, la Provincia intende, dunque, testimoniare il proprio riconoscimento all’operato delle Cooperative sociali.

Stefano Baccelli

Presidente della Provincia di Lucca

Valentina Cesaretti

Assessore al Volontariato e alla Cooperazione Sociale

LA COOPERATIVA SOCIALE: CONFIGURAZIONE SOCIALE E GIURIDICA

La Cooperativa sociale, struttura organizzativa imprenditoriale solidaristica tipicamente italiana (così Calvi M., in Guide Professione Trend. Operatore non profit. Mondadori, 1998: *“Le imprese più diffuse del terzo settore nazionale, un modello che in molti paesi ci invidiano e vorrebbero copiarci: le cooperative sociali rappresentano la spina dorsale dell’economia “non profit”, la componente più dinamica e creativa, un po’ come le piccole imprese nell’economia “for profit”*), sviluppatasi a partire dagli anni ’80 nell’ambito dell’offerta dei servizi sociali, trova una sua disciplina ad hoc in due testi normativi fondamentali, uno nazionale, la **L. 08 novembre 1991, n. 381 (“Disciplina delle cooperative sociali”)**, ed uno regionale, la **L.R. 24 novembre 1997, n. 87 (“Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale”)**.

Il **comma 1°, dell’art. 1, della L. 381/’91** (in tutto confermato dallo **stesso comma, dello stesso articolo, della L.R. 87/’97**), attraverso l’indicazione dello scopo tipicamente perseguito dalla Cooperativa sociale, ne fornisce una definizione: *“le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini [...]”*.

La Legge, com’è stato più volte sottolineato nei Rapporti sulla Cooperazione Sociale in Italia elaborati dal Centro Studi CGM., definendo la Cooperativa sociale nei termini su riportati, introduce nell’ordinamento italiano un **oggetto sui generis** che, pur avendo **alcuni caratteri tipici delle “istituzioni pubbliche”** propriamente dette (in specie riguardo allo “scopo”) ed **altri delle “istituzioni private” del mondo for profit** (in riferimento alla “forma organizzativa”), si distingue tanto dalle prime, quanto dalle seconde, proprio per la **capacità di combinare ed armonizzare questi caratteri: “etica imprenditoriale” ed “etica sociale”**, valori classicamente confliggenti, convivono all’interno di questa particolare struttura organizzativa, non a caso definita anche come “impresa sociale”.

o Più in dettaglio, gli Studi menzionati hanno permesso di evidenziare dei **“requisiti strutturali”** tipici della Cooperativa sociale che così possono essere sintetizzati:

1. **“mutualità allargata”**: la “maggior portata” della mutualità della Cooperativa sociale è apprezzabile laddove la medesima venga posta a confronto con la categoria generale d’appartenenza: la Cooperativa (“ordinaria”, appunto), così come disciplinata dal Cod. Civ., quale figura societaria particolare.

Nella Cooperativa “ordinaria” lo scopo mutualistico si ha in quanto più soggetti caratterizzati da un’“omogeneità di interessi” svolgono assieme un’attività economica al fine di trarne un vantaggio, non necessariamente rappresentato da un utile patrimoniale, ma in ogni caso superiore a quello che ogni associato potrebbe singolarmente conseguire a seguito della conduzione separata ed autonoma della medesima attività.

Nella Cooperativa “sociale”, diversamente, pur **mantenendosi in vita le caratteristiche strutturali tipiche dell’imprenditoria cooperativa, l’associazione di più soggetti non è determinata dalla presenza di un “bisogno omogeneo”, quanto piuttosto, riproducendo**

fedelmente la lettera dell'art. in menzione, **dallo “scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini”.**

Il confronto fra le due fattispecie rivela, come detto da Scalvini, un vero e proprio **“allargamento della mutualità”**: laddove la “mutualità ordinaria” si estrinseca in un beneficio esclusivo dei soci, quella “allargata” va ad interessare, sempre nei termini di un beneficio, la collettività sociale, caratterizzandosi così per una forte “esternalizzazione”;

2. **“impresa sociale”**: come già accennato, pur essendo lo scopo della Cooperativa sociale connotato in senso solidaristico, **la medesima mantiene una strutturazione imprenditoriale che le deriva dalla “categoria generale” giuridica d'appartenenza** (la Cooperativa, appunto). “Etica sociale” ed “etica imprenditoriale”, comunemente concepite e concretamente vissute come due valori inconciliabili, al fine della realizzazione dell'interesse generale della comunità convivono in questa particolare forma associativa definita, a ragione, “impresa sociale”: **i principi dell'efficacia e dell'efficienza economica sono qui impiegati, non in vista della soddisfazione di un fine egoistico (un vantaggio personale), quanto piuttosto per “massimizzare” il benessere collettivo.**

In questo modo, l'impresa sociale, si differenzia non solo dal volontariato, con il quale pur condivide la natura solidaristica dello scopo (ed assieme al quale appartiene al cd. “Terzo Settore”), ma anche dall'impresa propriamente detta (“for profit”), della quale mantiene pur sempre i principi organizzativi.

La Cooperativa sociale, pur potendo, innegabilmente, essere equiparata, sotto alcuni aspetti, all'“istituzione pubblica” ed allo Stato sociale in particolar modo, data la natura pubblicistica degli scopi perseguiti, rivendica, infine, la propria identità anche rispetto a quest'ultimo sottosistema, in forza di un diverso codice simbolico basato sulla “relazionalità”: laddove l'assistenza sociale tradizionale, concependo il destinatario del servizio quale soggetto passivo (potenziale fattore di disordine), ha favorito la divisione tra “momento produttivo” (del servizio assistenziale) e “momento assistenziale” (la prestazione concreta del servizio), l'impresa sociale, in quanto fondata sull'intraprendere, sulla creazione di un nuovo modo operativo, ha unito i due momenti, non solo “personalizzando” il servizio prestato, ma anche e soprattutto instaurando un processo di “autodeterminazione” dell'utente.

Il “plusvalore” della Cooperativa sociale sta dunque nel concepire e rendere “produttivo” ciò che comunemente, nei termini della concezione economica classica dominante, è considerato “improduttivo”;

3. **“democrazia interna”**: la **“gestione partecipata”**, caratteristica fondamentale ed irrinunciabile della Cooperativa sociale, fa sì che **ogni socio si configuri come soggetto attivo all'interno del processo decisionale**, cosicché ogni strategia, ogni programma od azione della Cooperativa stessa sarà determinato dallo **scambio “comunicativo-decisionale” della base sociale.**

Il senso di appartenenza derivante da una siffatta gestione della vita sociale non coinvolge esclusivamente i soci propriamente detti, estendendosi in chiave relazionale anche agli stessi utenti, ciò che distingue (in senso positivo), ancora una volta, la Cooperativa sociale da qualsiasi altra istituzione sociale tradizionale;

4. **“modello cooperativo di organizzazione”**: data la sua natura “sui generis”, i suoi valori di riferimento (solidarietà e gestione partecipata, da un lato; efficacia ed efficienza imprenditoriali e qualità del servizio, dall'altro), **la Cooperativa sociale non ha (e non può avere), per quanto attiene ai metodi ed alle procedure da porre in essere per la realizzazione del proprio scopo sociale, un modello organizzativo a cui direttamente riferirsi** (non il modello organizzativo del

welfare tradizionale, non quello del volontariato propriamente detto, ma neppure quello del mondo “for profit”).

In particolar modo se l’obiettivo da raggiungere è la “personalizzazione e relazionalità” del servizio assistenziale (un servizio, quindi, che sia strettamente collegato alla dimensione personale del soggetto destinatario, alla cui produzione partecipi attivamente, laddove possibile, lo stesso utente o quanto meno la comunità locale di appartenenza e, quindi, in ultima analisi, un servizio in stretto contatto evolutivo (di cambiamento) con il bisogno sociale di riferimento), il “modello burocratico” (spersonalizzante, scarsamente coinvolgente, incapace di trasformarsi in tempi reali in concomitanza con i cambiamenti del disagio sociale), impiegato fino a poco tempo fa nell’ambito della sicurezza sociale, risulta del tutto inadeguato: solo il **“modello cooperativo di organizzazione” fondato sui principi della massima valorizzazione delle risorse umane comunitarie, della democrazia partecipativa, dell’interdipendenza, condivisione e decentralizzazione funzionale, è capace di raggiungere una tale meta sociale;**

5. **“servizio di qualità”**: strettamente legata alle argomentazioni precedenti è la “qualità del servizio”, intesa nei termini non dell’economia ortodossa come qualità finale del servizio reso, quanto piuttosto come **servizio derivante da un processo produttivo che pur rispettando i classici parametri dell’imprenditoria (efficacia ed efficienza) “arricchisce” i medesimi con la “partecipazione sociale produttiva” altamente personalizzante sia nel momento programmatico propriamente detto, sia in quello di realizzazione concreta e fruizione del servizio assistenziale stesso.**

Il servizio è di qualità in quanto non autoreferenziale, ma in quanto, piuttosto, sempre e comunque riferito (dalla realizzazione al consumo) alla persona e, quindi, capace in ogni sua fase di esistenza di valorizzare la prerogativa umana;

6. **“interazione con il territorio”**: ancora una volta in stretto contatto con i punti precedenti è l’interazione della Cooperativa sociale con territorio d’appartenenza: **la comunità locale è il “contesto” entro il quale agire**; contesto inteso non solo come **“luogo del disagio sociale”**, ma anche e forse soprattutto come **“serbatoio” di risorse sociali.**

Lo scopo della Cooperativa sociale è, in primis, quello di corresponsabilizzare la società di riferimento e di dar vita, successivamente, ad un vero e proprio lavoro di rete in vista della soddisfazione dell’interesse generale della “salute comunitaria”.

o Riferendoci più strettamente alla previsione legislativa, in particolar modo all’art. 1 della Legge in analisi, è da subito possibile rilevare come il Legislatore abbia tenuto in stretta considerazione la reale configurazione e dimensione della Cooperativa sociale:

1. **“Soggetto privato che persegue un interesse generale”**: la Legge, pur parlando di Cooperativa sociale, non ha in nessun modo determinato un cambiamento rispetto alla sua natura: come detto la Cooperativa Sociale è a tutt’oggi un soggetto privato (che appartiene alla categoria più generale della Cooperativa disciplinata nel Cod. Civ.), in specie **un imprenditore dedito alla produzione di beni e servizi, ma non in vista di un proprio interesse, quanto piuttosto per arrecare un beneficio alla comunità**: l’“interesse generale” riportato nell’art. in esame.

2. **“Soggetto privato operante in un contesto pubblico”**: l’impiego del termine “comunità” all’interno del comma 1°, dell’art. 1, richiama, ancora una volta, il **forte legame tra la Cooperativa e l’ambito territoriale a cui appartiene** nei termini sopra illustrati (“interazione con il territorio”: vedi supra): il territorio, la comunità è il luogo in cui “risiede” l’interesse generale a cui dovrà attenersi l’operato della Cooperativa.

3. **“Soggetto privato che offre un servizio personalizzato”**: il riferimento, contenuto nell’articolo in esame, alla “promozione umana” ed all’”integrazione sociale” dei cittadini non può non costituire un condizionamento in senso operativo per la stessa Cooperativa Sociale: qualunque sia il servizio da essa specificamente offerto, non richiamando la legge un bisogno specifico, bensì il più generale interesse dello sviluppo umano, **il suo operato dovrà necessariamente essere orientato allo sviluppo integrale della persona umana**. Del pari, il riferimento ai “cittadini” e non ad un singolo soggetto svantaggiato, fa sì che **l’operato della Cooperativa non sia rivolto solo ed esclusivamente al cittadino ufficialmente riconosciuto come tale, ma a qualsiasi individuo che necessiti di un sostegno per il proprio sviluppo sociale**.

UNA DUPLICE TIPOLOGIA DI COOPERATIVA SOCIALE

Il **comma 1°**, dell'**art. 1**, della **L. 381/91**, prevede due differenti tipi organizzativi di Cooperativa sociale, al fine del raggiungimento dello scopo sociale così come descritto in precedenza (vedi supra):

- a. cd. **“Cooperativa Sociale di tipo A”** avente ad oggetto **“la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi”**.

Com'è stato più volte evidenziato, l'elemento innovativo di una tale tipologia di Cooperativa è rappresentato, non solo dal fatto di agire nell'ambito dell'educazione oltre che in quello più tradizionale del socio-sanitario, ma anche dalla possibilità di porre in essere una metodologia d'azione “integrata”, sia in riferimento allo specifico ambito d'intervento sia in riferimento alle professionalità coinvolte (è, infatti, da ricordare come l'**art. 10**, della Legge nazionale, consenta di arricchire la base sociale (vedi infra) con figure professionali specialistiche, come medici, assistenti sociali, psicologi, psichiatri e così via).

Più in particolare, la **Circolare del Ministero del Lavoro, 9 ottobre 1992, n. 116, “Chiarimenti sulla legge 381/91”**, al **capoverso 4**, per quanto attiene il **“settore d'intervento”**, quindi i servizi socio sanitari ed educativi, precisa che i medesimi dovranno **“essere finalizzati alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, come interesse generale della comunità”**.

Concretamente tale funzione sarà assolta da **“quei servizi sociali ed assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio sanitaria, tutti di rilevanza costituzionale (art. 32, comma 1 [cfr. “La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”], art. 34 [cfr. “La scuola è aperta a tutti [...]], art. 35 comma 2 [cfr. “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori”], art. 38 [cfr. “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale [...]] della Costituzione)”**.

Con riguardo all'**“utenza”** lo specifico riferimento va alle **“persone bisognose di intervento sociale. Tale intervento trova la sua origine in motivazioni connesse sia all'età sia alla condizione personale o familiare sia alla condizione sociale”**.

La Circolare, precisandolo, ha dunque rafforzato il senso del termine “socio-sanitario” impiegato dall'art. in commento: non si tratta di un servizio sanitario classico la cui fruizione avvantaggia solo ed esclusivamente il soggetto interessato, bensì di un servizio socio-sanitario integrato che arreca un beneficio sì all'individuo ma anche all'intera comunità di riferimento (si pensi ad es. all'assistenza socio-sanitaria agli anziani, ai portatori di handicap, agli affetti da particolari patologie invalidanti, etc.).

Relativamente al settore “educativo”, il termine è senza dubbio impiegato in un'accezione generale potendovi ricomprendere dei corsi di formazione ed addestramento professionale quanto delle scuole professionali.

- b. cd. **“Cooperativa Sociale di tipo B”** avente ad oggetto **“lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”**.

Lo scopo fondamentale della Cooperativa di tipo B è quello di **restituire, attraverso lo svolgimento di attività produttive nei più svariati settori, una dimensione personale e relazionale al soggetto svantaggiato considerato, nell’ottica classica dell’economia, come soggetto “improduttivo”**.

Il beneficio che una tal sorta di Cooperativa può arrecare all’intera società è facilmente apprezzabile: da un lato si prevencono processi di devianza ed emarginazione di soggetti che, per tutta una serie di motivi che meglio vedremo, si trovano in stato di svantaggio, offrendo loro una possibilità di emancipazione ed integrazione sociale attraverso il lavoro (prima in Cooperativa e successivamente, laddove possibile, al di fuori di essa), dall’altro si riducono i costi che il servizio assistenziale pubblico dovrebbe sostenere per affrontare lo svantaggio di tali soggetti (si pensi ad es. alle pensioni di invalidità, ai costi per la giustizia e così via).

In riferimento alla **specifica natura dello “svantaggio”** il **comma 1, dell’art. 4, della L. 381/’91**, riporta un elenco dettagliato:

1. **“invalidi fisici, psichici e sensoriali”**;
2. **“ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari”**;
3. **“soggetti in trattamento psichiatrico”**;
4. **“tossicodipendenti”**;
5. **“alcolisti”**;
6. **“minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare”**;
7. **“persone detenute o internate negli istituti penitenziari”**;
8. **“condannati ed internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche”**;
9. **“altri soggetti indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell’Interno e con il Ministro per gli Affari Sociali, sentita la Commissione centrale per le cooperative istituita dall’art. 18 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni”**.

La parte finale del **comma 2, dell’art. cit.**, prevede che la condizione di persona svantaggiata **sia ufficialmente documentata da specifica dichiarazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione competente, facendo salvo il diritto alla riservatezza**.

Ulteriori chiarimenti in ordine allo **“status di svantaggio”** sono forniti dalla già citata **Circolare del Ministero del Lavoro n. 116 del ’92**. Il **capoverso 5** dispone, infatti, non solo che la condizione di appartenenza alle categorie sopra indicate dovrà risultare da documentazione proveniente dall’autorità competente, ma anche che in caso di persone caratterizzate da menomazioni temporanee, in condizione di trattamento riabilitativo, da apposita certificazione dovrà risultare il protrarsi della situazione di svantaggio a carico del soggetto (condizione che dovrebbe venir meno con la fine del trattamento).

Si precisa, inoltre, che per il primo periodo di applicazione della Legge dovrà essere presa in considerazione come soglia minima di invalidità quella del 45%, fissata per il collocamento obbligatorio (L. 482/'68 e D.L. 509/'88), restando comunque inteso che, offrendo il medesimo rispetto alla generalità degli invalidi una sufficiente tutela, “è opportuno dare priorità ai casi più evidenti di svantaggio, cioè ai soggetti che pur avendo una residua capacità lavorativa presentano percentuali di invalidità superiori (oltre il 45%)”

Il quadro si completa, almeno parzialmente, attraverso la lettura della **Circolare INPS. 29 dicembre 1992, n. 296, “Disciplina delle cooperative sociali”**, la quale al **capoverso 2.2** (non a caso intitolato “Identificazione delle persone svantaggiate”) riporta le seguenti indicazioni:

a. invalidi fisici, psichici o sensoriali: niente dicendo la L. 381/'91, in riferimento al grado di invalidità, sarà assunta come soglia quella stabilita per l'avviamento obbligatorio al lavoro dalla L. 482/'68 e dal D.Lgs. 509/'88, ossia un grado di invalidità superiore al 45% (come precisato nella richiamata Circ. Min. 116/'92).

La condizione di invalido fisico, psichico o sensoriale e di persona svantaggiata dovrà risultare da documentazione proveniente dalla Az. Usl., previo accertamento sanitario delle Commissioni mediche operanti presso la stessa (L. 295/'90, D.M. 387/'91).

S i ricorda, infine, che “*ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica e la capacità lavorativa è accertata dalle commissioni mediche predette integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche*”.

b. ex degenti di istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico, di alcoolisiti, di tossicodipendenti: la certificazione della situazione di svantaggio dei soggetti in parola dovrà risultare dalla documentazione proveniente dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale da cui risulti la condizione di persona svantaggiata e la categoria di appartenenza.

c. minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare: verranno considerati tali i minori che dalla documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione competente risultino persone svantaggiate in quanto versino in situazioni di difficoltà familiare.

d. condannati ed internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. modd.: l'appartenenza alle categorie in epigrafe e la condizione di persona svantaggiata dovrà risultare dalla documentazione proveniente dalla competente amministrazione della giustizia.

e. altre categorie: altre figure di persone svantaggiate possono essere indicate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Lo stesso **comma 2**, dell'**art. 4**, fissa uno specifico **rapporto numerico-qualitativo** che deve instaurarsi **tra i lavoratori “ordinari” e quelli “svantaggiati”** presenti in Cooperativa: precisamente, “*le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa*”.

Sull'argomento la **Circolare INPS. 17 giugno 1994, n. 188, "Calcolo della percentuale del 30% dei lavoratori svantaggiati nelle cooperative sociali"**, precisa che per quanto concerne il calcolo del computo del 30% dei lavoratori svantaggiati si dovrà ***“far riferimento al numero complessivo dei lavoratori costituenti la base sociale, ovverosia soci e dipendenti, con esclusione dei soci volontari. Ciò significa che le persone cosiddette svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori in parola cui ci si deve riferire per la determinazione dell'aliquota delle stesse”***.

La quota del 30% di persone svantaggiate costituisce, dunque, una “quota minima” in assenza della quale la Cooperativa non potrà essere definita come Cooperativa sociale: il che significa che **la stessa percentuale dovrà essere costantemente rispettata**: dovrà essere presente nel momento della costituzione, nel momento dell'iscrizione all'Albo nazionale degli Enti cooperativi (che, recentemente, ha sostituito il Registro prefettizio: vedi infra), nel momento dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali (vedi infra) e dovrà, necessariamente, essere adeguato ad ogni variazione quantitativa del numero complessivo dei soci (specie laddove si registri un aumento dei medesimi).

Nel caso in cui, una volta ottenuta l'iscrizione presso l'Albo Regionale delle Cooperative sociali, **la percentuale delle persone svantaggiate scendesse al di sotto del 30%, in base alla lett. f), del comma 1, dell'art. 9, della L.R. 87/'97, la Cooperativa, pena la propria cancellazione dal predetto Albo, avrà a disposizione al massimo un anno di tempo (dall'accertamento del non rispetto del parametro) per la reintegrazione di tale percentuale.**

Risulta, infine, indispensabile che le persone, pur gravate da uno svantaggio, abbiano una “predisposizione” minima al lavoro (o che questa possa, attraverso specifici programmi terapeutici, essere attivata), che vengano predisposti progetti di formazione e supporto per le medesime e che la presenza dei lavoratori ordinari sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività economica.

Da subito può essere evidenziato come, in considerazione dello specifico e delicato compito svolto dalle Cooperative Sociali di tipo B (l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate), il sistema normativo preveda alcune agevolazioni (a condizione, chiaramente, che la stessa Cooperativa sia iscritta nell'apposita sezione dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali: vedi infra):

- a. il cd. **“convenzionamento diretto per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo è inferiore alla cd. soglia comunitaria”** (art. 5, L. 381/'91, così come riformato dall'art. 20, della L. 52/'96): analizzando con maggiore attenzione la fattispecie in una prossima sezione (vedi infra), possiamo per ora dire, in termini generali, che, derogando alla disciplina prevista per i contratti della Pubblica Amministrazione, gli enti pubblici potranno stipulare convenzioni (“direttamente”, senza dar vita ad una gara pubblica aperta anche ai soggetti for profit) con Cooperative Sociali di tipo B, quando l'importo relativo alla fornitura dei beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi non superi un determinato ammontare, indicato come “soglia comunitaria”;
- b. il cd. **“azzeramento o riduzione delle aliquote relative all'assicurazione previdenziale ed assistenziale”** (commi 3 e 3-bis, art. 4, L. 381/'91, così come riformati dall'art. 1, della L. 193/'00): le aliquote relative alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalla Cooperativa

sociale di tipo B in riferimento alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate indicate nel comma 1, dell'art. 4, della L. 381/'91, sono azzerate.

Per le medesime aliquote che fanno riferimento specificamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari ed alle persone condannate ed internate ammesse al lavoro esterno (art. 21, L. 354/'75 e succ. modd.) non si ha un azzeramento, bensì una riduzione nella misura percentuale fissata ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica

- c. cd. **“Cooperativa Sociale ad oggetto plurimo”**: a ben vedere, la L. 381/'91 non prevede nessun divieto esplicito in ordine alla costituzione di una **Cooperativa sociale ad oggetto plurimo, vale a dire avente quale scopo sociale le attività indicate sia nella lett. a), sia nella lett. b), dell'art. 1.**

Inizialmente la **Circolare del Ministero del Lavoro, 9 ottobre 1992, n. 116, “Chiarimenti sulla legge 381/91”**, al capoverso 1, stabilendo che *“ciascuna cooperativa sociale può operare nell'uno o nell'altro campo ma non in entrambi, per cui l'atto costitutivo e lo statuto debbono espressamente indicare in quale di essi la società intenda operare”*, **aveva escluso** (facendo anche riferimento ad alcuni articoli della Legge nazionale, in specie agli artt. 4 e 5) **la possibilità di dar vita ad una Cooperativa Sociale con oggetto plurimo.**

Più tardi, con **Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 8 novembre 1996, n. 153**, l'iniziale interpretazione restrittiva, in considerazione anche del fatto *“che molte aree di bisogno e di svantaggio per la loro peculiarità comportano, indubbiamente, interventi funzionalmente collegati”*, è stata modificata **riconoscendo la possibilità di un oggetto sociale plurimo**, a condizione che:

1. **“Attività coordinata necessaria”**: *“la tipologia di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale siano tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali (art.1 legge 381/91). Il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) deve risultare chiaramente indicato nello statuto sociale”*;
2. **“Gestione amministrativa separata”**: *“l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa”*.

Conseguentemente, conclude la Circolare, **“è ammessa l'iscrizione delle cooperative in esame nel registro prefettizio** (cfr. oggi, Albo delle società cooperative: vedi infra) **nella sezione cui direttamente afferisce l'attività svolta e nella sezione “cooperative sociali” sia sub a) che sub b). Analoga iscrizione è possibile negli albi regionali”**.

In termini generali il controllo del rispetto delle due condizioni su riportate, “attività coordinata necessaria” e “gestione amministrativa separata”, è demandata in base alla Circolare agli organi di vigilanza competenti e, quindi, anche alla Provincia (competente in materia data la L.R. 87/'97), la quale potrà, inoltre, esprimere il proprio parere in riferimento alla permanenza della prima condizione (“attività coordinata necessaria”) al ricevimento del verbale di ispezione a lei trasmesso nel rispetto della lett. a), comma 6, della L. 381/'91.

- d. cd. **“Cooperativa Sociale di tipo C”**: pur non configurandola, a differenza dei due precedenti tipi, come un genus a se stante, la **L. 381/’91**, all’**art. 8**, e la **L.R. 87/’87**, all’**art. 6**, prevedono un ulteriore tipo di Cooperativa definito come **“Consorzio”** (ed in base alla sezione d’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, Cooperativa Sociale di tipo C): la sua peculiarità è rappresentata dal fatto che **la sua base sociale è costituita da altre Cooperative**. In specie, affinché lo stesso **“Consorzio”** possa qualificarsi quale Cooperativa Sociale (di tipo C, appunto) e possa avvalersi, conseguentemente, di tutte le agevolazioni previste dalla Legge per le Cooperative Sociali, l’**art. 8 in menzione richiede che la base sociale sia formata in misura non inferiore al 70% da Cooperative Sociali**.

LA BASE SOCIALE

L'art. 2522, del Cod. Civ. (così come riformato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366", e dal D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, "Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia"), al **comma 1**, richiede, quale **condizione fondamentale per la costituzione di una Cooperativa, la presenza di almeno nove soci**. Anche a seguito della riforma del diritto societario (si vedano i Decreti Legislativi sopra menzionati), il **comma 2** riconosce **la possibilità di costituire una Cooperativa con un numero di soci inferiore a nove**, la cui base sociale dovrà, comunque, **esser sempre composta da almeno 3 soci** (quella che, precedentemente, era denominata "piccola società cooperativa": in merito a questa tipologia di società cooperativa è necessario far riferimento all'art. 111-septies delle disp. att. del Cod. Civ., in base al quale esse dovranno trasformarsi, entro il 31 dicembre del 2004, nella società cooperativa prevista dall'art. 2522, del Cod. Civ.: vedi sotto), dovendosi, però, in questo caso, rispettare due condizioni:

- a. gli stessi soci potranno essere esclusivamente delle persone fisiche a meno che l'attività svolta dalla Cooperativa si configuri come "attività agricola", nel qual caso potranno essere soci anche le società semplici;
- b. dovranno essere rispettate le norme relative alla Società a responsabilità limitata.

Infine, il **comma 3** dispone che *"se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione"*

- o L'art. 2528, del Cod. Civ. (a seguito della riforma) prevede una **particolare procedura di ammissione dei soci** comunemente definita "**principio della porta aperta**" (non a caso l'art. cit. è rubricato: "*Procedura di ammissione e carattere aperto della società*"):
 - a. **l'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato, al quale dovrà essere comunicata la relativa deliberazione di ammissione** (che, sempre a cura degli amministratori, dovrà poi essere annotata nel libro dei soci);
 - b. **il nuovo socio sarà tenuto al versamento dell'importo della quota o delle azioni, oltre che del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del Bilancio;**
 - c. **laddove, al contrario, il Consiglio di Amministrazione rigetti la domanda di ammissione, esso dovrà motivare la relativa delibera ed entro 60 giorni e comunicarla all'interessato;**

- d. **contro la delibera di rigetto è ammesso ricorso alla stessa Assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego stesso** (l'Assemblea, se non appositamente convocata, si pronuncerà in occasione della sua prossima successiva convocazione).
- L'art. 2527, non a caso rubricato "Requisiti dei soci", dispone che:
 - a. sarà l'atto costitutivo a stabilire i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura "*secondo criteri non discriminanti coerenti con lo scopo mutualistico [cfr. pur trattandosi di "mutualità allargata" implicante una finalità solidaristica per le Cooperative Sociali] e l'attività economica svolta*";
 - b. in ogni caso **non potranno divenire soci della Cooperativa quanti esercitino in proprio imprese in concorrenza;**
 - c. degno di nota appare il **comma 3**, dell'art. cit., secondo il quale lo stesso atto costitutivo potrà prevedere, indicandone gli specifici diritti ed obblighi, **l'ammissione di un nuovo socio cooperatore in una categoria definita come "speciale"** in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci inseriti in una tale categoria speciale non potranno, tuttavia, superare la quota di un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un prefissato periodo (che, comunque, non potrà essere superiore ai cinque anni) il nuovo socio sarà ammesso a godere di tutti i diritti che spettano alla generalità dei soci cooperatori.
 - Sempre in termini generali, l'art. 2532, del Cod. Civ., dispone che il **socio cooperatore** (vedi infra):
 - a. **può recedere** (in ogni caso non è ammesso un "recesso parziale") dalla Cooperativa nei casi ammessi dalla Legge e dall'Atto costitutivo;
 - b. la **stessa dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione con raccomandata;**
 - c. il medesimo, a sua volta, **dovrà esaminarla entro 60 giorni dal ricevimento e laddove non sussistano i presupposti del recesso ne dovrà dare immediata comunicazione allo stesso socio** (il quale, infine, potrà, ancora una volta entro 60 giorni dalla comunicazione, fare ricorso innanzi al Tribunale).
 - d. **gli effetti del recesso, avendo riguardo al rapporto sociale, si producono dalla comunicazione della delibera di accoglimento, avendo, invece, riguardo ai rapporti mutualistici tra socio e Cooperativa, si producono con la chiusura dell'esercizio in corso, se la comunicazione è avvenuta tre mesi prima, altrimenti con la chiusura dell'esercizio successivo.**

- L'**esclusione del socio**, la quale, determinando la rottura di un rapporto di collaborazione e di fiducia, comporta anche la risoluzione dei rapporti mutualistici in corso (salva diversa disposizione statutaria), è disciplinata dal riformato **art. 2533**, del **Cod. Civ.**, che riporta i seguenti casi:
 - a. **mancato pagamento (totale o parziale) delle quote o delle azioni sottoscritte**, previa intimazione da parte degli amministratori (rinvio all'art. 2531);
 - b. **ipotesi espressamente indicate nell'atto costitutivo**;
 - c. **gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, o dal rapporto mutualistico**;
 - d. **interdizione, inabilitazione del socio o sua condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.**
Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può essere altresì escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.
 Parimenti può essere escluso il **socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società** (rinvio all'art. 2286);
 - e. **il socio che sia dichiarato fallito** (rinvio al comma 1, dell'art. 2288).

- In riferimento alle **categorie di soci**, le nuove norme codicistiche (che vanno dall'art. 2525 all'art. 2537), in generale, distinguono i:
 - a. **“soci cooperatori”**: il cui interesse è incentrato sul rapporto mutualistico derivante dall'attività economica svolta attraverso l'operato della Cooperativa;
 - b. **“soci finanziatori”**: i quali non sono interessati al rapporto mutualistico, bensì ad un'attività di investimento a favore della Cooperativa, la quale a seguito di tale investimento emette *“strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni”*, rappresentanti la partecipazione alla società stessa (**art. 2526, Cod. Civ.**).
 Data la natura del loro rapporto con la Cooperativa ed al fine di non generare uno snaturamento dell'indole mutualistica della medesima, i diritti riconosciuti a tali soci sono per molti aspetti “limitati”: non può essere loro attribuito più di un terzo dei voti spettanti ai soci presenti in Assemblea (comma 2, art. cit.), non può essere loro riconosciuto il diritto di eleggere più di un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione (art. 2542) e dei componenti dell'organo di controllo (art. 2543).

- Più in particolare, combinando il disposto normativo della L. 381/91 con quello contenuto in altre Leggi speciali possono essere identificate le seguenti figure di soci:

a. **“Soci lavoratori”**: questa categoria, identificata anche con la diversa terminologia “soci prestatori”, è composta da **tutti quei soggetti** (soci dipendenti, soci che hanno stipulato un rapporto libero professionale o, infine, soci che ricevono delle prestazioni in natura (vitto ed alloggio) in compensazione dell’attività svolta) **che dalle prestazioni effettuate all’interno della Cooperativa sociale ricavano un’utilità economica** (di vario genere).

Un’ulteriore suddivisione che può essere effettuata in riferimento a questa categoria è quella tra **“lavoratori ordinari”** e **“lavoratori svantaggiati”**.

I lavoratori svantaggiati, che si differenziano da quelli ordinari per il loro particolare “status soggettivo” (facendo parte di una delle categorie di svantaggio indicate all’art. 4, della L. 381/’91: vedi retro), come sappiamo, sono presenti esclusivamente nelle Cooperative Sociali di tipo B.

In base al **comma 2, dell’art. 4, della L. 381/’91**, i **lavoratori svantaggiati potranno divenire soci qualora vi sia una “compatibilità” tra tale qualifica ed il loro stesso stato di svantaggio**. Ne discende che il Consiglio di Amministrazione, analizzando attentamente la documentazione inerente lo stato di svantaggio del soggetto proveniente dalla Pubblica Amministrazione o tenendo in considerazione l’espressa volontà del medesimo (ad es. il rifiuto da parte del lavoratore svantaggiato, formulato per iscritto di assumere, la qualifica di socio), dovrà accertare una tale compatibilità e quindi “non rispettare” (derogare) il principio generale di ammissione a socio previsto in legge qualora la particolare situazione lo renda necessario.

Da un punto di vista previdenziale ed assistenziale, **il socio lavoratore è da considerarsi come un lavoratore subordinato**: il che significa che per i soci lavoratori che prestano la propria opera nelle Cooperative Sociali di tipo A i contributi da versare saranno quelli del settore terziario, laddove, al contrario, per quelli delle Cooperative di tipo B il settore di riferimento dipenderà dalla specifica attività svolta: agricola, industriale, commerciale o di servizi.

Come già evidenziato precedentemente, nel caso in cui il lavoratore della Cooperativa di tipo B, sia una persona svantaggiata debitamente certificata si ha un azzeramento od una riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria assistenziale e previdenziale.

In realtà la **L. 3 aprile 2001, n. 142, “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”**, fornisce una definizione più precisa ed articolata del socio lavoratore: al **comma 2, dell’art. 1**, si legge, infatti, che i soci lavoratori di cooperativa:

“a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa”.

Come evidenziato nel **capoverso secondo, della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 17 giugno 2002, n. 34, il comma 3, dell’art. 1, della L. cit.** (“*Il socio lavoratore*

di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte), **risolve definitivamente la questione della natura del rapporto di lavoro socio-cooperativo: “La cooperativa rappresenta ora il mezzo di attuazione della mutualità che si conclude solo con un meccanismo contrattuale ulteriore rispetto al vincolo sociale, senza contrastare con l'unicità della fonte negoziale, il patto sociale cioè con cui si dà vita ad un'impresa mutualistica. / La mutualità, in sostanza, pare realizzarsi nella possibilità accordata ai soci di assicurare agli stessi occasioni di lavoro attraverso un ulteriore meccanismo contrattuale che implica il riconoscimento in capo alla cooperativa della funzione e della qualità di datore di lavoro dei propri soci”.**

In buona sostanza, l'adesione del socio lavoratore, non identifica, esclusivamente, l'inizio del suo contributo personale al raggiungimento dello scopo mutualistico (pur trattandosi di una mutualità allargata essendo in presenza di una Cooperativa Sociale: vedi retro), determinando anche l'instaurazione di un ulteriore e distinto rapporto di lavoro (in forma subordinata od autonoma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale).

Non può essere passato sotto silenzio il fatto che la **lett. a)**, dell'**art. 9**, della **L. 14 febbraio 2003, n. 30, “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”**, ha apportato una modifica al comma 3, dell'art. in esame: se da un punto di vista formale la modifica (consistente nell'eliminazione delle parole “*e distinto*”: si veda supra la trascrizione dell'art. cit.) appare poco significativa, sostanzialmente essa è di grande rilevanza, **confermando la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro.**

Non a caso la **Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo 2004, n. 10, “Modifiche alla disciplina del lavoro cooperativo di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142”**, al **capoverso 2**, ribadisce che: “*con l'intervento correttivo apportato viene fugato ogni possibile dubbio sul fatto che il rapporto di lavoro sia strumentale al vincolo di natura associativa, peraltro puntualmente descritto al comma 1, tramite la definizione degli obblighi sociali posti a carico del socio lavoratore di cooperativa: il concorso nella gestione dell'impresa, la partecipazione alle decisioni aziendali, la contribuzione alla formazione del capitale sociale, la messa a disposizione delle proprie capacità professionali. / La correzione non rappresenta una precisazione di stile, ma rende anche più definiti i confini relativi alle competenze giurisdizionali in materia di rapporti tra soci e cooperativa e, inoltre, crea i presupposti di chiarezza per una disciplina statutaria e regolamentare concernente le causali, di recesso, di esclusione o di decadenza del socio./La dipendenza del rapporto di lavoro da quello associativo è resa ancora più evidente dall'introduzione del secondo comma dell'art. 5, ai sensi del quale: “il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile”, previsione rispetto alla quale l'eliminazione delle parole “*e distinto*” è certamente funzionale”.*

Il **trattamento economico** del socio lavoratore, oltre a conformarsi alle previsioni dell'art. 36, della L. 300/70, dovrà, in base a quanto statuito dal **comma 1**, dell'**art. 3**, della **L. cit.**, essere **proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, o, trattandosi di rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza**

di una contrattazione collettiva, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

L'art. 2, disciplina in modo del tutto innovativo gli **ulteriori diritti individuali e collettivi riconosciuti al socio lavoratore**: è proprio in questa sede che la distinzione tra "rapporto associativo" e "rapporto di lavoro" (e la preminenza del primo sul secondo), precedentemente portata avanti (vedi supra), assume la sua più ampia rilevanza: **"ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'art. 18, ogni volta che venga a cessare con il rapporto di lavoro, anche quello associativo"**.

La **Circolare** menzionata, al **capoverso 2**, chiarisce ulteriormente la portata della norma: **"In definitiva per quanto attiene l'applicazione della normativa sopra richiamata potrà avvenire che:**

- *una cooperativa risolva il rapporto di lavoro con il proprio socio, ma non quello associativo il che comporta, a seconda delle dimensioni occupazionali della stessa, l'applicazione della disciplina relativa alla tutela obbligatoria contenuta nella legge 604/1966 ovvero quella di tutela reale contenuta nella legge 300/1970, a seconda delle dimensioni dell'organo aziendale;*
- *una cooperativa risolva, invece, sia il rapporto di lavoro, sia il rapporto associativo, ed in tal caso per quanto attiene l'esclusione del socio dalla società troverà applicazione la disciplina contenuta nell'art. 2527 c.c..*

Il che significa – da un punto di vista sostanziale, che l'esclusione è legittima se: a) il socio non ha pagato la quota associativa, malgrado la diffida (art. 2524 cc); b) il socio è fallito (art. 2288); c) il socio sia stato interdetto o inabilitato o abbia subito una condanna che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici (art. 2286 c.c.); d) il socio sia divenuto inidoneo a svolgere il lavoro (art. 2286 c.c.); e) il socio sia responsabile di gravi inadempimenti agli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale (art.2286); f) il socio abbia tenuto un comportamento per il quale l'atto costitutivo commini espressamente l'esclusione (art. 2527 c.c.).

Appare opportuno precisare, inoltre, che la costituzione del rapporto sociale non è condizionato dallo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del socio, per cui, anche la successiva conclusione della stessa può non essere presupposto per il recesso dalla cooperativa, con la conseguenza che può essere ammissibile che il socio possa rimanere tale, anche se provvisoriamente inoccupato, salva diversa previsione dell'atto costitutivo.

Se quindi la cessazione dell'attività lavorativa può non essere motivo di recesso del socio del rapporto sociale, al contrario il recesso era e continua a essere presupposto dell'interruzione del rapporto di lavoro del socio".

La **L. 30/03**, con la **lett. b)**, ha inserito nel comma 1, dell'art. 2 in menzione, un'ulteriore disposizione in base alla quale: **"L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata legge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative"**.

Resta, dunque, inteso che nei confronti dei soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato sono mantenuti i diritti sindacali previsti dal titolo III, della L. 300/70, ma il loro esercizio è ora subordinato alla stipula di un accordo collettivo che deve tener conto del principio di compatibilità con lo status di socio lavoratore.

La già ricordata **Circolare Ministeriale 10/04** precisa, poi che **"detto accordo deve essere stipulato tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative./Secondo l'accezione tradizionale per associazioni nazionali del movimento cooperativo si intendono quelle di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui al decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577"**

Al socio lavoratore subordinato si applicano, infine, **tute le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.**

Il **comma 2, dell'art. 5**, così come riformato dalla L. 30/'03, come già accennato, sancisce in maniera definitiva la strumentalità del rapporto di lavoro in funzione del raggiungimento dello scopo mutualistico (solidaristico, nel caso delle Cooperative Sociali), segnando, così, la prevalenza del rapporto associativo: infatti, **quale conseguenza automatica dello scioglimento del vincolo associativo è prevista l'estinzione del rapporto di lavoro** (“*il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 [cfr.: leggi artt. 2532 e 2533, a seguito della riforma del diritto societario intervenuta con il D.Lgs. 6/'03] del codice civile [...]*”).

Ancora una volta di particolare significato appaiono le indicazioni contenute nella **Circolare Ministeriale 10/'04**: “*operativamente, tale delibera presa secondo le norme del codice civile (artt. 2526-2527) e dello statuto ed adeguatamente motivata in considerazione alla particolare delicatezza degli effetti che si producono, costituisce causa di interruzione del rapporto di lavoro in essere con il socio, sia esso di tipologia subordinata, autonoma o di collaborazione. Si richiama l'attenzione sui successivi passaggi operativi che la cooperativa, in caso di estinzione del rapporto di lavoro riconducibile al tipo subordinato, deve espletare in osservanza alla normativa in materia (chiusura della posizione previdenziale ed assicurativa)*”.

A tutti gli altri tipi di rapporto di lavoro si applicano esclusivamente gli artt. 1 (libertà di opinione), **8** (divieto di indagini sulle opinioni), **14** (diritto di assicurazione e di attività sindacale), **16** (atti discriminatori), della **L. 300/'70**, nonché **le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro limitatamente ai DD.LLgss. 626/'94 e succ. modd. e 494/'96, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa.**

Infine, è da ricordare come l'**art. 6** preveda l'**obbligo a carico dell'Assemblea dei soci di approvare** (inizialmente entro nove mesi dall'entrata in vigore della stessa L. 142/'01: termine prorogato, poi, in base alla L. 30/'03 al 31 dicembre 2003 ed infine, dato l'art. 23-sexies, della L. 47/'04, al 31 dicembre 2004) un “**Regolamento interno**” riguardante la tipologia dei rapporti lavorativi che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.

A tal proposito, chiarificative appaiono le parole contenute nel **capoverso 6, della Circolare ministeriale 34/'02** più volte richiamata: “*L'inciso della norma sulla circostanza che tale previsione debba essere introdotta in forma alternativa, farebbe escludere la possibilità che lo stesso socio possa avere contemporaneamente un rapporto subordinato e uno di collaborazione cosa che invece accade di frequente con gli amministratori che sono anche soci lavoratori di cooperative . / E' appena il caso di rilevare che la previsione astratta, per via regolamentare, del tipo di rapporto da attuare caso per caso serve a consentire un più agevole controllo pubblico da parte della DPL ma non determina in concreto il tipo negoziale volta per volta attivato. / La previsione regolamentare serve ad approvare in sede societaria il migliore assetto dell'organizzazione del lavoro e serve eventualmente ad attivare i controlli su quell'assetto, ovvero serve a censurare i comportamenti difforni da quell'assetto. / Insomma determina un vincolo di condotta per gli organi societari*”.

Lo stesso art. fissa un “**contenuto minimo**” del Regolamento:

a) **il richiamo ai contratti collettivi applicabili**, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;

b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;

c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;

d) l'attribuzione all'Assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;

e) l'attribuzione all'Assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;

f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'Assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

La **Circolare Ministeriale 10/'04, al capoverso 6**, ha precisato, non solo che in mancanza di adozione del Regolamento in parola **le Cooperative non potranno inquadrare i propri soci con rapporto diverso da quello subordinato, né deliberare in ordine alle casistiche indicate alle lett. d), e), f), dell'art. 6 (vedi supra), ma anche e soprattutto che laddove il medesimo venga adottato (salvo gli specifici casi indicati) non potrà contenere delle deroghe in pejus rispetto al trattamento economico minimo descritto dal comma 1, dell'art. 3**: ne deriva che, in termini concreti, al socio inquadrato come "lavoratore subordinato" dovrà essere garantita una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali *"non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza, EDR), ma anche per quanto riguarda le altre norme del contratto che prevedono voci retributive fisse, ovvero il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro./Infine, si ricorda che ai soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo subordinato sussiste l'obbligo di applicazione di istituti normativi che la legge disciplina per la generalità dei lavoratori (TFR., ferie, etc.)"*.

Il **comma 2-bis, dell'art. 6**, introdotto dalla L. 30/'03 contiene **una disposizione ad hoc per le Cooperative Sociali di tipo B, le quali possono definire accordi con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative al fine di rendere più compatibile l'applicazione del CCNL**. del settore di riferimento individuato ai sensi del comma 1, dell'art. 3.

b. "Soci volontari": l'art. 2, della L. 381/'91, consente alle Cooperative sociali di **prevedere statutariamente la presenza all'interno della loro compagine sociale anche di soci volontari** che si vanno ad aggiungere ai soci previsti dalla normativa vigente.

Per la definizione, almeno dei caratteri essenziali di tali soci, è necessario fare riferimento all'**art. 2, della L. 266/'91** (comunemente definita come Legge-quadro sul volontariato), in base al quale il **volontario è colui che opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà**.

La più volte richiamata **Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 116/’92**, in linea con una tale definizione, precisa che *“si tratta di soci che insieme agli altri partecipano al raggiungimento dello scopo sociale attraverso il loro apporto lavorativo. Pertanto, anche per i soci volontari, condizione per essere socio della cooperativa è la prestazione lavorativa, che in questo caso è resa gratuitamente[...]*”.

Pur tuttavia, non si deve dimenticare che i volontari in questione sono dei soci a tutti gli effetti e, dunque, la definizione dovrà necessariamente far riferimento anche a questa “componente”: detto diversamente, la presenza di volontari all’interno della Cooperativa sociale dovrà necessariamente conformarsi allo schema societario. Conseguentemente anche **coloro che intendono prestare la loro opera gratuitamente, non solo dovranno presentare al Consiglio di amministrazione l’apposita domanda di ammissione, ma parteciperanno anche al rischio d’impresa** (senza ottenere alcuna remunerazione dall’investimento effettuato: chiaramente la sottoscrizione effettuata dal socio volontario è, in genere, di modesta entità e viene indicata al momento della presentazione della domanda di ammissione: la dottrina è concorde nell’affermare che possa essere prevista statutariamente una quota sociale minima di modesta entità, non modificabile se non per rivalutazione, ad hoc per una tale categoria di soci).

Allo stesso tempo, in quanto soci, **essi parteciperanno attivamente alla vita sociale, esprimendo il loro diritto di voto in Assemblea e potendo ricoprire delle cariche sociali.**

In ogni caso, la dottrina più accreditata in materia (si veda per tutti, M. Frascarelli), consiglia all’Assemblea dei soci delle Cooperative sociali all’interno delle quali si trovano dei volontari di approvare un **apposito regolamento interno** (da far sottoscrivere ad ogni socio volontario) in cui si identificano in maniera chiara e definitiva i rapporti intercorrenti tra la Cooperativa ed i volontari stessi, nonché i diritti ed i doveri di questi ultimi.

I soci volontari dovranno, a norma del **comma 2, dell’art. in esame**, essere **iscritti in una speciale sezione del libro dei soci e il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.**

Prestando il loro operato gratuitamente (“lavoro gratuito”) ad essi, come detto nel **comma 3, non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.**

Con il **Decreto del Ministro del Lavoro, 11 giugno 1992, “Determinazione della retribuzione convenzionale ai fini dell’assicurazione obbligatoria dei soci volontari”**, a base del calcolo dei premi e delle prestazioni inerenti l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soci volontari è assunta *“una retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale”*.

Conformemente alla normativa generale sul volontariato, al socio volontario è, infine, riconosciuta dal **comma 4, la possibilità di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla stessa Cooperativa sociale rispetto a tutti i soci.**

Affinché la presenza dei soci volontari non venga in un qualche modo strumentalizzata (si allude ad un loro impiego al fine di determinare una riduzione del costo del servizio nel caso di gare d’appalto, a cui potrebbe far seguito anche una riduzione della qualità), l’**ultimo comma, dell’art. 2,** statuisce che **nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, a seguito di contratti**

stipulati dalle Cooperative sociali con le Amministrazioni Pubbliche, le prestazioni dei soci volontari non potranno essere utilizzate in misura sostitutiva, ma esclusivamente complementare rispetto a quelle degli operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

c. “Soci sovventori”: l’art. 4, della L. 31 gennaio 1992, n. 59, “Nuove norme in materia di società cooperative”, prevede la possibilità per tutte quelle Cooperative (ad esclusione delle Società e dei Consorzi operanti nel settore dell’edilizia abitativa) “i cui Statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale” di ammettere all’interno della base sociale i cd. “soci sovventori” (persone fisiche o giuridiche) che apportano nuovo capitale.

Per definizione, dunque, il socio sovventore è colui che, persona fisica o giuridica, non interessato all’attività mutualistica, apporta il suo capitale (cd. “capitale di rischio”) a titolo di investimento, perseguendo così lo scopo remunerativo dell’investimento effettuato.

Se è vero che teoricamente l’art. 4 in menzione può essere applicato a tutte le Cooperative e, quindi anche alle Cooperative sociali qualunque sia la loro tipologia strutturale, è **altrettanto vero che il tipico scopo “remunerativo” (tendenzialmente “speculativo”**: benché il **comma 6, dell’art. 4**, preveda: “lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli altri soci”) **perseguito dal socio sovventore** (senza operarvi, apporta capitale finanziario al fine di ottenere una remunerazione dell’investimento stesso) **si scontra con la classica previsione statutaria dell’assoluto divieto di distribuzione degli utili, caratteristica peculiare delle Organizzazioni non profit.**

La soluzione prospettata da una parte della dottrina ad una siffatta conflittualità valoriale è stata duplice: **dar vita ad una modifica statutaria eliminando, per questa via, il vincolo della non distribuibilità**, oppure **adattare la partecipazione del socio sovventore alla struttura normativa tipica della Cooperativa sociale, ammettendo la possibilità di un conferimento di capitale da parte del medesimo senza ottenere in cambio una remunerazione** (eliminazione dello “scopo speculativo”, mantenendo esclusivamente lo “scopo finanziatorio”: cosicché il conferimento del socio sovventore si configurerebbe come partecipazione alla cooperativa con capitale non remunerato: un apporto gratuito per certi versi simile al lavoro volontario).

La situazione diviene, però, più complessa quando si vada a considerare la previsione dell’**art. 4**, della **L.R. 87/97**, “**Requisito generale per l’iscrizione nelle sezioni “A” e “B” dell’albo**” (vedi infra): “*possono chiedere l’iscrizione nelle sezioni “A” e “B” dell’albo regionale le cooperative sociali i cui statuti attestino esplicitamente l’assenza di fini di lucro e prevedano finalità solidaristiche [...]*).

La Legge regionale, dunque, a differenza di quella nazionale (si veda a tale proposito S. Lepri, “La legge 381/91: una nuova cooperazione fondata sulla solidarietà”, in 1° Rapporto sulla cooperazione sociale, Ed. CGM, 1994: “[...]vanno peraltro ricordati anche alcuni dei limiti che la 381 sembra denunciare, specie se la si confronta con il primo disegno di legge sulle cooperative sociali presentato nel 1981, e in particolare: [...]il non aver previsto l’indistribuibilità totale degli utili e altre forme di tutela dell’utenza, che avrebbero avvantaggiato le cooperative nei rapporti

con gli enti pubblici e costituito un argine al pericolo che iniziative di carattere speculativo scelgano la formula della cooperazione sociale”) **prevede espressamente l’”assenza di fini di lucro” come caratteristica essenziale della Cooperativa sociale che intenda iscriversi nell’Albo regionale:** conseguentemente **la prima soluzione prospettata da una parte della dottrina** (eliminazione dallo Statuto della clausola della ”indistribuità degli utili”), laddove alla lettera della norma regionale si attribuisca un carattere perentorio che non ammette seppur parziali deroghe (vedi infra), **risulta impraticabile**, dovendo primariamente intendere quella “assenza di fine di lucro” **quale assenza di un “lucro soggettivo”**, essendo ammessa per la Cooperativa Sociale la possibilità di svolgere un’attività economica (vale a dire, come sostenuto da autorevole dottrina, un’attività di scambio e/o produzione di beni e servizi dalla quale non necessariamente ci si proponga di ricavare un profitto [risultato mediato ed eventuale] ma di per sé idonea a rimborsare, mediante il corrispettivo degli stessi beni o servizi prodotti, i fattori della produzione impiegati).

Innanzitutto, come sopra accennato, ci si può interrogare riguardo al tenore di una tale “assenza di fine di lucro” soggettivamente inteso: vale a dire se, dato il silenzio della Legge nazionale (la quale anzi nel comma 2, dell’art. 3, dispone che “*alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all’art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 [...]*”: riferimento che oggi, a seguito della riforma del diritto societario, rimanda all’art. 2514 Cod. Civ., alla cui lett. a), del comma 1, in cui si legge “*divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato*”) ed istituendo un parallelo con il disposto del comma 8, dell’art. 10, del D.Lgs. 460/’97 (in base al quale le Cooperative sociali iscritte la registro prefettizio sono da considerarsi automaticamente ONLUS, senza bisogno di un adeguamento statutario come più volte ribadito dalle Circolari Ministeriali e confermato da buona parte della dottrina: si veda ad es. Ferioli E., “Onlus e Cooperative sociali: solidarietà e cooperazione dalla legge n. 381/1991 al decreto legislativo n. 460/1997”, in Terzo settore e nuove categorie giuridiche: le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Aspetti giuridici, economici e fiscali”, a cura di L. Brusciuglia e E. Rossi, Cedam, 2000: “[...] *non resta allora che concludere che le cooperative sociali sono automaticamente comprese nelle ONLUS in quanto ritenute dal legislatore enti meritevoli di per se stesse di agevolazioni tra cui, particolarmente significativa, è la già ricordata possibilità di continuare, nonostante la qualifica di ONLUS, ad effettuare una moderata (cioè non superiore all’interesse legale) distribuzione dei dividendi*”), anche la Legge regionale non ammetta una seppur minima divisione degli utili, nel qual caso (in questi limiti) il socio sovventore potrebbe essere ammesso nella compagine sociale della Cooperativa Sociale.

A supporto della tesi dell’ammissibilità dei soci sovventori all’interno della Cooperativa Sociale che intenda iscriversi all’Albo regionale (e conseguentemente dell’ammissibilità di una “moderata distribuzione degli utili” fra i soci) sembra potersi annoverare la **lett. d)**, del **comma 2**, dell’**art. 7**, della stessa Legge regionale, che menziona espressamente i medesimi come soggetti che potranno comparire nell’elenco dei soci in sede di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione. Tuttavia, pur dovendosi da subito sottolineare una certa incongruenza fra il requisito generale dell’assenza di fini di lucro (senza alcuna specificazione in senso “moderativo”) e la previsione appena menzionata, altrettanto sorprendente è il fatto che in sede di revisione in riferimento a medesimo elenco, il **comma 1**, dell’**art. 8**, non fa più menzione degli stessi.

Parimenti, laddove venissimo a considerare la già richiamata previsione del **capoverso 7**, della **Circolare del Ministero del Lavoro 116/’92**, in base alla quale “*anche per i soci volontari, condizioni per essere socio della cooperativa è la prestazione lavorativa, che in questo caso è resa gratuitamente*”, **la seconda soluzione prospettata**, vale a dire fare del socio sovventore un “volontario in termini monetari” (apporto monetario gratuito finalizzato al sostegno ed allo

sviluppo della Cooperativa sociale medesima), **risulterebbe del tutto inapplicabile** (in quanto, come sopra riportato, la condizione per essere socio anche volontario della Cooperativa è l'effettuazione di una prestazione lavorativa e non monetaria. A tale proposito si vedano anche le parole di Bassi, A., *Le società cooperative*, Torino, in riferimento ai soci volontari: “*Se alle cooperative sociali si riconosce, come pare si debba fare, la natura di cooperative di lavoro, limitatamente a questa categoria di soci esse soddisfano bisogni extra economici (quali sono quelli indicati dagli artt. 1 e 2 della l. 266/91)*”

Pur rimanendo dubbia l'ammissibilità dei soci sovventori all'interno della compagine sociale delle Cooperative sociali che intendono iscriversi all'Albo regionale, in considerazione anche del contenuto dell'**art. 11**, della **L. 381/91**, in base al quale “*possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative*” (persone giuridiche pubbliche o private che, in buona sostanza, si configurano quali soci sovventori), riportiamo per sommi capi la disciplina indicata alla **L. 59/92**.

a. Si ricorda, innanzitutto, come una buona parte della dottrina, in considerazione dello specifico scopo perseguito dal socio sovventore, rinvenga **un'incompatibilità sostanziale tra quest'ultimo e l'ulteriore qualifica di socio ordinario**.

La norma, al contrario, non richiede alcun requisito particolare al socio sovventore: cosa a cui può provvedere lo stesso statuto.

b. Il **comma 4**, dell'**art. 4**, dispone che **i conferimenti effettuati dai sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili** (senza che sia necessario il consenso del Consiglio di Amministrazione, pur potendo lo Statuto prevedere particolari condizioni per la loro alienazione) **che seguono le tipiche regole dei titoli azionari nominativi delle Società per azioni** (a condizione che il capitale sia rappresentato da quote).

Secondo la dottrina più accreditata in materia, le cd. “**azioni di sovvenzione**” seguono tutti i **formalismi previsti per le azioni ordinarie**, dovendo essere incorporate in documenti indicanti:

- a. denominazione, sede e durata della società;
- b. data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione ed Ufficio del registro delle Imprese dove la società è iscritta;
- c. valore nominale;
- d. diritti ed obblighi inerenti il titolo.

c. In considerazione del disposto del **comma 5**, dell'**art. 4**, (“*alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell'articolo 2348 ed il terzo comma dell'articolo 2355 del codice civile*”), è **ammessa l'emissione di azioni di sovvenzione aventi un contenuto patrimoniale differente**.

d. Quanto ai **diritti riconosciuti ai soci sovventori**, essi, trascorsi tre mesi dalla loro iscrizione nel libro dei soci, **saranno dotati del diritto di voto e, in base a quanto statuito al comma 2, dell'art. 4, a ciascun socio potrà essere attribuita la possibilità di esprimere più voti anche in relazione ai conferimenti, non potendo, però, superare la quota di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci**.

e. In riferimento all'**elettorato passivo**, essi per espressa dicitura del **comma 3**, potranno **essere nominati amministratori** (potendo, così, ricoprire anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di legale rappresentante) **pur dovendo la maggioranza di questi ultimi essere costituita dai soci cooperatori**.

f. Infine, in base a quanto stabilito dal **comma 6**, lo **Statuto può stabilire particolari condizioni a favore del socio sovventore per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni**, non potendo, comunque, **il tasso di remunerazione essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci**.

d. **“Soci fruitori”**: pur non essendo prevista direttamente da alcun provvedimento legislativo, la figura del socio fruitore è stata **concepita da una prassi ad oggi fortemente consolidata al fine sostanziale di integrare all'interno della Cooperativa sociale gli stessi utenti e, sovente, anche i loro familiari**. Il socio fruitore è, infatti, colui che **fa parte della Cooperativa al fine di usufruire direttamente o indirettamente dei servizi offerti dalla medesima**: l'appartenenza alla Cooperativa consente, cioè, allo stesso socio di soddisfare un proprio particolare bisogno.

LA COSTITUZIONE DI UNA COOPERATIVA SOCIALE

- L'**art. 2511**, del **Cod. Civ.** (così come formulato con il D.Lgs. 6/03), fornisce una definizione generale della società cooperativa: trattasi di società a capitale variabile avente uno scopo mutualistico. A noi poco interessa una tale definizione, avendone una ad hoc nella L. 381/91, ma ciò che è rilevante è il fatto che a seguito della riforma del diritto societario in sede di definizione non è più riportata la distinzione tra società cooperativa a responsabilità illimitata e limitata, essendo ammessa solo ed esclusivamente questa seconda ipotesi: così l'**art. 2518**: *“nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”*.
- In base all'**art. 2521**, del **Cod. civ.**, l'**atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività**, laddove lo **Statuto, al contrario, contiene le norme relative al funzionamento della Cooperativa**: in ogni caso lo Statuto, anche se si configura quale atto separato, è considerato parte integrante dell'atto costitutivo.
- Il **comma 1**, innanzitutto richiede, ad substantiam, una particolare forma per poter procedere alla costituzione della Cooperativa: l'**atto pubblico** (art. 2699, Cod. Civ.: “L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale [cfr. ai sensi dell'art. 357 C.P., come riformulato dalla L. 86/90, è da considerare Pubblico Ufficiale colui che esercita, temporaneamente o permanentemente, una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria con o senza rapporto di impiego con lo Stato, come ad es. un segretario comunale] autorizzato ad attribuirgli pubblica fede [cfr. vale a dire l'attestazione da parte del pubblico ufficiale della veridicità dei fatti svoltisi innanzi a lui] nel luogo dove l'atto è formato”). Si tratta, dunque, al pari di quanto accade per le stesse società di capitali, di un requisito essenziale, l'assenza del quale comporta, ai sensi dell'**art. 2332**, la nullità dello stesso contratto di società.
- Il **comma 3**, indica, poi, ciò che l'atto costitutivo deve **necessariamente indicare**:
 1. **cognome, nome, o denominazione, luogo e data di nascita o di costituzione, domicilio o sede e cittadinanza dei soci**;
 2. **denominazione, comune ove è posta la sede della società ed eventuali sedi secondarie**;
 3. **indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci** (a tale proposito è da ricordare, come in base al comma 1, dell'art. 1, della L. 381/91, nonché all'art. 4, della L.R. 87/97, l'oggetto sociale, entro il quale la specifica attività svolta dalla Cooperativa sociale dovrà inquadrarsi, potrà essere unicamente rappresentato o dalla *“gestione di servizi socio-sanitari ed educativi”* o dallo *“svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”*, finalità solidaristiche volte al perseguimento dell'interesse generale della comunità, ferma restando, come visto, la possibilità di dar vita a certe condizioni ad una Cooperativa sociale ad “oggetto plurimo”. Risulta estremamente importante la specificazione

dell'oggetto sociale in tal senso, avendo, quindi, cura di specificare che i soggetti destinatari dell'attività saranno anche persone esterne alla compagine sociale);

4. **quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, versamenti eseguiti, eventuale ripartizione del capitale in azioni e loro valore nominale;**
 5. **valore attribuito ai crediti ed ai beni conferiti in natura;**
 6. **requisiti e condizioni per l'ammissione dei soci e modo e tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;**
 7. **condizioni per eventuale recesso od esclusione dei soci;**
 8. **regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni** (a tale proposito, si deve ancora una volta notare come l'**art. 4**, della **L.R. 87/97**, ponga quale condizione per l'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali l'esplicita attestazione da parte dello Statuto dell'*"assenza di fini di lucro"*: come già detto, laddove alla lettera della norma regionale si vada ad attribuire un valore assoluto, ricomprendendo l'assenza di fini di lucro in senso soggettivo l'*"indistribuibilità degli utili"* fra i soci, lo Statuto dovrà porre un divieto generale in tal senso (vedi supra ed infra));
 9. **forme di convocazione dell'Assemblea, in quanto si deroghi alle generali norme di legge;**
 10. **sistema di amministrazione adottato, numero di amministratori e loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;**
 11. **numero dei componenti del collegio sindacale;**
 12. **nomina dei primi amministratori e sindaci;**
 13. **importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.**
- Come evidenziato, quelle sopra riportate sono le indicazioni che, ai sensi del Cod. Civ., necessariamente dovranno comparire nell'Atto Costitutivo di una Cooperativa: ad esse la Legge nazionale, fatta eccezione per la previsione contenuta nel **comma 3**, dell'**art. 1**, in base al quale **la denominazione sociale, comunque formata, dovrà sempre contenere l'indicazione di Cooperativa sociale**, niente aggiunge.
 - Al contrario, la Legge regionale, all'**art. 4**, prevede che negli **Statuti di quelle Cooperative sociali che intendono ottenere l'iscrizione presso una delle sezioni provinciali dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali si attesti esplicitamente l'"assenza di fini di lucro" ed il perseguimento di "finalità solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale della comunità, esclusivamente attraverso l'esercizio di una delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 381/91"**.

Sul significato e le implicazioni sostanziali di una tale previsione normativa si rimanda a quanto detto in precedenza e a quanto verrà detto nell'apposita sezione.

- Il **comma 5**, dell'**art. 2521**, prevede la possibilità per la Cooperativa di disciplinare i suoi rapporti con i soci tramite un regolamento che determina *"i criteri e le regole inerenti allo*

svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci". Chiaramente trattandosi di una Cooperativa sociale il regolamento in questione avrà una configurazione di più ampio respiro, riguardando non solo il rapporto tra l'Organizzazione ed i soci (come accade nel medesimo istituto previsto nella L. 142/01 e succ. modd.: vedi retro), ma anche tutti i più rilevanti aspetti della cd. "mutualità allargata".

Il regolamento può essere tanto un'appendice dello Statuto (costituire parte integrante dell'Atto costitutivo), quanto un documento sociale autonomo (in questo secondo caso sarà predisposto dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie).

❖ In riferimento al modello societario a cui la Cooperativa dovrà ispirarsi, specie in mancanza di una specifica disciplina, la riforma del diritto societario intervenuta con il **D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366"**, successivamente perfezionata con il **D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, "Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia"**, ha introdotto sostanziali novità. In particolar modo dalla lettura combinata degli **artt. 2519 e 2522 del Cod. Civ.**, possono essere create tre differenti macro-categorie:

- a. **Cooperative che dovranno acquisire il modello della Società a responsabilità limitata (Srl.):** a questo primo gruppo dovranno necessariamente appartenere, in base all'**art. 2522**, tutte quelle Cooperative costituite da **persone fisiche in numero da 3 a 8 soci**. Solo nel caso di attività agricola potranno essere soci anche le società semplici. Dovranno necessariamente conformarsi ad un tale modello le cd. "Piccole società cooperative" disciplinate dall'art. 21, della L. 266/97, implicitamente abrogato dalla riforma del diritto societario.
- b. **Cooperative che dovranno acquisire il modello della Società per azioni (Spa.):** faranno parte di questo secondo gruppo tutte quelle Cooperative che **contestualmente**, come indicato nel **comma 2, dell'art. 2519**, **abbiano un numero di soci superiore a 19 ed un totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore al milione di Euro** (parametro soggetto ad adeguamento triennale secondo le variazioni degli indici ISTAT.).
- c. **Cooperative che potranno scegliere il modello della Società a responsabilità limitata (Srl.):** in considerazione del fatto che la regola generale è quella enunciata al **comma 1, dell'art. 2519**, in base al quale alle Cooperative, per quanto non previsto espressamente per loro dal Cod. Civ., si applicano, nei limiti della compatibilità, le disposizioni sulle Società per azioni, l'atto costitutivo può prevedere che, al contrario, trovino applicazione (si tratta, dunque, di una scelta che potrà essere effettuata) le norme sulla Società a responsabilità limitata (Srl.) qualora la Cooperativa abbia **un numero di soci cooperatori inferiore a 20** (senza alcuna limitazione per l'attivo dello Stato Patrimoniale), **oppure, pur avendo una base sociale più consistente (superiore a 20), abbiano, però, un totale attivo dello Stato patrimoniale inferiore al milione di Euro.**

In estrema sintesi, dunque, l'art. 2519, in riferimento alle "norme applicabili", rimanda alla disciplina della Società per azioni, circoscrivendo il rimando alla disciplina della Società a responsabilità limitata alle ipotesi di espressa volontà statutaria ed a condizione che sussistano

requisiti “medio-piccola dimensione” desumibili alternativamente dal numero dei soci o dalla consistenza dell’attivo dello Stato patrimoniale.

- Tuttavia è necessario evidenziare come, pur delineandosi la differenza tra due modelli (Cooperative alle quali si applicano le norme organizzative delle Spa. e Cooperative alle quali si applicano le norme delle Srl.), **il rinvio e la successiva applicazione normativa non è del tutto incondizionata, dovendo sussistere, ai sensi del comma 1, dell’art. 2519:**
 - (a) **la mancanza di una norma di diritto comune sulle Cooperative;**
 - (b) **la compatibilità con il modello cooperativo della specifica norma sulle Srl. o sulle Spa.**

- La scelta di un modello, piuttosto che di un altro, ha immediati riflessi sulla disciplina di riferimento ed in ordine alla natura organizzativa dei sistemi di amministrazione e controllo della Cooperativa: e, tuttavia, è necessario ricordare che alcune norme sono comuni e trovano applicazione a prescindere dal modello di amministrazione scelto o imposto dalla legge.

- In riferimento alla “**base normativa comune**”, si deve da subito ricordare come:
 - a. in forza dei **commi 1 e 2, dell’art. 2542, del Cod. Civ. , la nomina degli amministratori**, tranne il caso in cui essa è attribuita dall’Atto costitutivo allo Stato od ad Enti pubblici, **spetti sempre all’Assemblea dei soci** (fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’Atto costitutivo), **la quale dovrà scegliere la maggioranza degli amministratori stessi tra i soci cooperatori** (ovvero tra le persone indicate dalle persone giuridiche che abbiano la qualifica di soci cooperatori): il principio di autogestione, (principio cardine prima della riforma del diritto societario: precedentemente sussisteva, infatti, una sostanziale inammissibilità di amministratori esterni), in considerazione della necessità della Cooperativa di avvalersi di specifiche figure professionali in ambito direttivo, trova nella norma richiamata una parziale limitazione;

 - b. al fine di consentire a tutti gli interessi presenti in Cooperativa di esprimersi e di partecipare attivamente alla direzione della medesima, l’**Atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci** (si pensi, ad es., alla variegata struttura sociale che può avere una Cooperativa Sociale: vedi retro), **in proporzione dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività sociale** (in ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari [categoria, come visto, per certi aspetti incompatibile con la natura della Cooperativa sociale] non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori: **comma 4, art. cit.**);

 - c. nell’intento di offrire una garanzia sostanziale del rispetto e della concreta attuazione della causa mutualistica, il **comma 1, dell’art. 2544**, stabilisce che, indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato (vedi infra), **gli amministratori non potranno fare oggetto di delega (è, dunque, sempre richiesta la collegialità dell’organo) i poteri in materia di ammissione, di recesso, di esclusione dei soci, le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, oltre che le specifiche materie indicate nel comma 4, dell’art. 2381** (redazione del bilancio, aumenti di capitale nel caso in cui siano delegati al consiglio di amministrazione, etc.);

d. di particolare rilievo, soprattutto in riferimento ad una delle due interpretazioni a cui la norma può prestarsi, appare il **comma 1, dell'art. 2543**: *“La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi”*; in base ai **commi 2 e 3, dell'art. richiamato**, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria se (a) il capitale sociale è pari o superiore a quello minimo stabilito per le Società per azioni (art. 2327: 120.000 euro) e (b) se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal **comma 1, dell'art. 2435-bis** (*“(1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;/2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;/3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.”*). L'obbligo viene a cessare se, per due esercizi consecutivi, due dei sopra richiamati limiti non vengono superati.

La dottrina più accreditata in materia sostiene che la norma può essere interpretata in due differenti modi: in particolar modo ci si interroga se essa, facendo espresso riferimento al Collegio sindacale, venga ad imporre il cd. “modello ordinario o tradizionale” (Amministratori e Collegio sindacale) anche per quelle Cooperative cui, per scelta statutaria o per imposizione di legge, si applica il regime delle Società per azioni e che abbiano emesso strumenti finanziari non partecipativi o rientrino nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2477 (limitando, in questo modo, l'autonomia privata nella scelta del modello di amministrazione), od al contrario, essa venga a dettare una disciplina in via esclusiva per quelle Cooperative alle quali si applica (sempre per volontà statutaria o per imposizione di legge) il regime delle Società a responsabilità limitata (nel qual caso la norma avrebbe una sua rilevanza solo per quella parte in cui dispone in ordine alle Cooperative che hanno emesso strumenti finanziari non partecipativi).

L'**Atto costitutivo**, in forza di quanto disposto dal **comma 2, dell'art. 2543**, può attribuire **il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero** (ed è il caso che più interessa le Cooperative sociali) **in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico**, in modo tale da dirimere conflittualità che possono nascere nelle Cooperative in cui la categoria dei soci cooperatori è eterogenea.

- Venendo ora alle **norme specifiche da applicarsi in riferimento al modello societario adottato** per scelta statutaria o per imposizione di legge, l'attenzione verrà innanzitutto posta su quelle Cooperative alle quali si applica la disciplina delle Società per azioni.

a. se alle **Cooperative si applicano, quindi, le norme relative alle Spa**, esse potranno **scegliere tra tre diversi sistemi di amministrazione**: il primo legale, a carattere generale, derogabile (che si applica in assenza di diversa disposizione statutaria) ed i secondi due alternativi adottabili con scelta esercitata nell'Atto costitutivo (**art. 2380, Cod. Civ.**).

➤ **“sistema ordinario o tradizionale”**: il sistema ordinario o tradizionale che volgiasì dire, a ben vedere, **si articola al suo interno in due fattispecie organizzative distinte** (dove, però, compare sempre un'Assemblea dei soci che assolve alle tradizionali funzioni) **a seconda che le Cooperative facciano o non facciano ricorso al mercato del capitale di rischio** (art. 2325-bis: *“[...] sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante”*) **e che siano o non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato.**

In particolare:

a) qualora le medesime **non facciano ricorso**, come detto, **al capitale di rischio e non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato**, la **gestione spetterà al Consiglio di amministrazione** (art. 2380-bis, Cod. Civ.) ed il **controllo, non solo dell'amministrazione** (art. 2403, Cod. Civ.), ma anche contabile (art. 2409-bis, c. 3, Cod. Civ.), sarà affidato al **Collegio sindacale** (art. 2397, Cod. Civ.);

b) al contrario, laddove le Cooperative **facciano ricorso al mercato del capitale di rischio**, la **gestione sarà ancora una volta affidata al Consiglio di amministrazione**, il **Collegio sindacale effettuerà esclusivamente un controllo sull'amministrazione** (più precisamente, **comma 1, art. 2403**: *“il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”*) ed il **controllo contabile sarà affidato ad una società di revisione iscritta nel Registro dei revisori contabili**.

- **“sistema dualistico”**: il sistema dualistico, altrimenti anche indicato come “modello tedesco”, prevede, essenzialmente, la presenza di un **“Consiglio di gestione”** e di un **“Consiglio di sorveglianza”** (art. 2409-octies, Cod. Civ.); **la gestione della Cooperativa spetterà, così, totalmente ed in via esclusiva al Consiglio di gestione** (al quale si applicheranno, in quanto compatibili, le norme stabilite nel modello tradizionale per il Consiglio di amministrazione), che è formato da almeno due componenti anche non soci, ed è **nominato (ed eventualmente revocato) dallo stesso Consiglio di sorveglianza**, il quale ne **determina anche il compenso, approva il bilancio d'esercizio** e, ove redatto, anche il bilancio consolidato, **promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di gestione, presenta le denunce al tribunale ex art. 2409 Cod. Civ. e riferisce per iscritto, almeno una volta all'anno, all'Assemblea dei soci sull'attività di vigilanza svolta, delle omissioni e sui fatti censurabili rilevati (art. 2409-terdecies, Cod. Civ.)**. Se la Cooperativa adoterà questo sistema di amministrazione, gli eventuali possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti dei due organi e i componenti del Consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere nominati tra soci cooperatori o da persone indicate da soci cooperatori persone giuridiche (art. 2544, c. 2, Cod. Civ.). **Il controllo contabile, infine, è eseguito da un revisore contabile o da una società di revisione a seconda della presenza o meno, ancora una volta, del ricorso al mercato del capitale di rischio, nel qual caso sarà obbligatorio l'intervento della società di revisione (art. 2409-quinquiesdecies, Cod. Civ.)**.

Dunque, il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ispirato in particolar modo allo Statuto della Società Europea stabilito dal regolamento del Consiglio dell'Unione Europea dell'ottobre 2001, si fonda su un modello di governance, dove le funzioni attribuite nel modello tradizionale all'Assemblea dei soci vengono assegnate al Consiglio di sorveglianza, tipicamente organo professionale. Parte della dottrina ha rilevato, come l'attuazione concreta di un tale sistema amministrativo ponga dei problemi di compatibilità in relazione al comma 2, dell'art. 2543, in considerazione del fatto che attraverso l'elezione del Consiglio di sorveglianza, i soci cooperatori più attivi sul fronte mutualistico finirebbero con l'esercitare un controllo sostanziale (in contrasto con il principio di democraticità ed con il divieto di controllo societario) sull'organo di gestione i cui membri sono appunto nominati dal Consiglio di sorveglianza.

- **“sistema monistico”**: il sistema monistico, di matrice anglosassone ed anch'esso ispirato allo Statuto della Società Europea, rappresenta un modello di governance semplificato e

certamente più snello e flessibile rispetto ai modelli alternativi visti. Esso, **per alcuni aspetti, si avvicina al modello tradizionale con la differenza determinata non solo dal fatto che l'amministrazione non potrà essere affidata ad un amministratore unico, ma anche dall'eliminazione del Collegio sindacale.** Quest'ultimo è, infatti, **sostituito dal Comitato per il controllo sulla gestione (art. 2409-sexiesdecies, Cod. Civ.)** ed è **nominato dallo stesso Consiglio di amministrazione al suo interno e composto da amministratori che non svolgono funzioni gestionali e che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo Statuto e dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci all'art. 2399 del Cod. Civ., devono avere almeno un componente scelto fra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.** Laddove la Cooperativa adotti questo sistema, gli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo e non possono ricevere deleghe operative né far parte del comitato esecutivo (**art. 2544, c. 3, Cod. Civ.**). In base all'**art. 2409-novesdecies**, il controllo contabile è esercitato a norma dell'art. 2409-bis, 1° e 2° comma.

- c. nel caso in cui la **Cooperativa adotti, per libera scelta o per imposizione normativa, il modello della Società a responsabilità limitata,** in base all'**art. 2475, del Cod. Civ.,** per quanto attiene al **sistema di amministrazione tutto è rimesso alla volontà dei soci.** In particolare, l'art. cit. delinea **due modelli gestionali:**

1. **Organo monocratico o Amministratore unico:** sebbene l'applicazione di un tale modello alla struttura organizzativa della Cooperativa non sia ritenuta opportuna da una parte della dottrina, è da evidenziare come in esso la gestione e la rappresentanza dell'Organizzazione sono sintetizzate in un unico soggetto.
2. **Organo pluripersonale o Consiglio di Amministrazione:** come disposto nel **comma 3, dell'art. in esame,** quando l'amministrazione è affidata a più persone, le medesime costituiscono il Consiglio di Amministrazione: si fa, dunque, riferimento al classico organo decisionale, il quale, però, a seguito della riforma del diritto societario, oltre a poter deliberare con il tradizionale metodo collegiale (vale a dire le riunioni fisiche degli amministratori), laddove lo preveda lo Statuto, potrà anche operare mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in questo caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. In presenza di un Consiglio di Amministrazione, l'Atto costitutivo può prevedere che:
 - **l'amministrazione sia esercitata disgiuntamente:** nel qual caso dovrà essere applicato l'**art. 2257, del Cod. Civ.,** che richiama una forma gestionale plurima, ma indipendente e non collegiale. Il potere di amministrazione spetta, dunque, ad ogni amministratore, il quale agirà individualmente avendo un implicito assenso da parte degli altri, salvo loro espresso dissenso prima che l'operazione sia compiuta (cd. diritto di veto). La maggioranza dei soci, determinata in base alla quota di capitale sottoscritto, deciderà sull'opposizione;
 - **l'amministrazione sia esercitata congiuntamente:** nel qual caso il riferimento va all'**art. 2258, del Cod. Civ.,** che configura una forma gestionale

plurima e congiunta dove l'amministrazione viene affidata ad una pluralità di soggetti che dovranno decidere congiuntamente, richiedendo sia l'ordinaria sia la straordinaria amministrazione l'unanimità dei consensi. L'unico caso in cui gli amministratori sono autorizzati ad agire autonomamente è quello dell' "urgenza di evitare un danno alla società".

- **l'amministrazione abbia una gestione mista:** pur non essendo una tal forma gestionale prevista espressamente in alcuna norma, essa è ampiamente accettata e consigliata dalla prassi amministrativa e consiste, al fine di rendere il più possibile snella l'amministrazione della Società, nel prevedere statutariamente un mix dei due modelli sopra richiamati in riferimento al tipo di operazione sociale da compiere (comunemente, l'amministrazione disgiunta è riferita agli atti di ordinaria amministrazione, mentre quella congiunta è richiesta per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione).

Da ricordare che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 richiedono sempre una deliberazione dell'Organo amministrativo nella sua collegialità (**c. 5, art. cit.**)

Ugualmente, sarà l'Atto costitutivo a decidere sulla presenza o meno di un Collegio sindacale (determinandone le competenze ed i poteri) o di un revisore (la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria se il capitale sociale è pari o superiore a quello minimo stabilito per le Società per azioni o laddove per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal comma 1, dell'art. 2435-bis (vedi retro): obbligo che cesserà se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati).

- ❖ Se è vero che anche le Cooperative sociali saranno soggette alla disciplina delle Srl. e delle Spa. secondo i criteri stabiliti dalla riforma del diritto societario, è altrettanto vero che sarà necessaria, ogni volta, un'attenta analisi per verificare quale disciplina sia maggiormente adeguata alle peculiarità strutturali-organizzative della Cooperativa stessa e maggiormente si conformi ai dettami normativi di settore (quale può essere, ad es., la Legge regionale in materia di cooperazione sociale che, come più volte abbiamo detto, parla espressamente, senza introdurre apparentemente alcun criterio attenuativo o effettuare un diverso richiamo legislativo [come, invece, fa la L. 381/'91, al comma 1, dell'art. 3], di assenza di fine di lucro). Più in generale, l'adeguamento statutario delle Cooperative sociali alle innovazioni contenute nel nuovo diritto societario, pur configurandosi indubbiamente come una necessità, dovrà avvenire gradualmente in considerazione anche del futuro orientamento giurisprudenziale e della prassi amministrativa.

- La riforma del diritto societario intervenuta, come detto, con il D.Lgs. 6/'03 e succ. modd., introduce la distinzione tra due differenti tipologie (macro-categorie) di Cooperativa:

a. la "**Cooperativa a mutualità prevalente**":

- **definita dall'art. 2512, del Cod. Civ.**

- *"Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:*

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;*

2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci”;

- **vincolata al rispetto di basilari criteri** per la definizione della prevalenza, contenuti nell’**art. 2513, del Cod. Civ.**

➤ *“Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:*

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;

b) il costo del lavoro dei soci e' superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9;

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci e' rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza e' documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci e' superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti”;

- **tenuta all’inserimento all’interno del proprio Statuto di particolari “clausole costitutive”**, riguardanti ancora una volta la prevalenza della mutualità, ai sensi dell’**art. 2514, Cod. Civ.:**

➤ *“Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti*

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”. (In questo articolo sono, in buona sostanza, ripresi i requisiti di non lucratività imposti dalla Legge delega con riferimento al DPR. 601/’73 che, a sua volta, rinvia alle previsioni del D.L.C.P.S. 1577/’47, cd. Legge Basevi: è da notare che il comma 1, dell’art. 3, della L. 381/’91, dispone che alle Cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all’art. 26 del D.L.C.P.S. in menzione: richiamo che non è ribadito, come più volte ribadito, nella L.R. 87/’97);

- **iscritta in un apposito Albo** (vedi infra), presso il quale depositerà annualmente il proprio bilancio, come indicato dal **comma 2**, dell'**art. 2512**, del **Cod. Civ.**;
- **continuerà a godere del particolare trattamento fiscale di favore** previsto per la cooperazione (**art. 223-duodecies, c. 6, disp. att. Cod. Civ.**);
- **perderà la qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 2545-octies, del Cod. Civ.**
 - *“La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.
In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione”;*

b. la **“Cooperativa a mutualità non prevalente o diversa”**: queste Cooperative, com'è stato recentemente affermato da buona parte della dottrina, **pur difettando del requisito della prevalenza mutualistica, sono delle vere e proprie Cooperative in quanto rispettanti, comunque, i valori cardine del sistema cooperativo**. Esse non potranno usufruire, stante la disposizione dell'**art. 223-duodecies, disp. att. Cod. Civ.**, degli incentivi di natura tributaria, pur potendo continuare a godere di specifiche agevolazioni.

❖ La **distinzione sopra riportata**, per quanto fondamentale in materia di cooperazione, **interessa solo in parte le Cooperative sociali** (sicuramente, comparando nel comma 1, dell'art. 3, della L. 381/91, il richiamo all'art. 26, del più volte menzionato D.Lgs. C.p.S. 1577/47, facente riferimento ai cd. “requisiti mutualistici”, a seguito della riforma del diritto societario, **il richiamo stesso andrà all'art. 2514, del Cod. Civ.**. Per completezza, anche in questa sede, si ricorda però che, consentendo una divisione seppur “moderata” degli utili fra i soci, nonché una remunerazione ancora una volta “moderata” degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci sovventori [vedi supra], i “requisiti mutualistici” vanno a contrastare con l'assenza di lucro richiesta nella normativa regionale quale requisito per ottenere l'iscrizione presso l'Albo regionale, qualora ad essa si attribuisca un valore assoluto. In sintesi, nessun problema si porrà in sede d'iscrizione al nuovo Albo delle Società cooperative, sostitutivo del Registro Prefettizio, sorgendo la questione dell'incompatibilità tra “requisiti mutualistici” ed “assenza (totale) di fini di lucro” solo ed eventualmente in sede d'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali): infatti, l'**art. 111-septies, dip. att. del Cod. Civ.**, dichiara espressamente che: *“Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente[...]”*.

- **Il trattamento di favore riconosciuto alla Cooperativa a mutualità prevalente è esteso, dunque, ope legis alla Cooperativa Sociale**, la quale, a ben vedere, in considerazione del suo particolare scopo (rappresentato, come detto, dalla cd. “mutualità allargata”) non avrebbe mai potuto rispettare pienamente i caratteri della “mutualità interna” come descritti dagli artt. 2512 e 2513. In buona sostanza, in assenza dell’art. 111-septies delle norme di attuazione e transitorie del Cod. Civ., molte Cooperative sociali prestando i propri servizi in via prevalente a favore di soggetti svantaggiati non soci non sarebbero riuscite a rispettare il vincolo della prevalenza e, conseguentemente, non avrebbero potuto essere ricomprese nella categoria della cooperazione protetta.

Esempio di Statuto di Cooperativa Sociale (liberamente tratto da: “A. Propersi, G. Rossi, Gli enti non profit, Il Sole 24 Ore, 2004)

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1. - È costituita la società cooperativa sociale denominata: «COOPERATIVA SOCIALE» con sede legale in alla via, e sede secondaria in

Il consiglio di amministrazione potrà istituire e sopprimere uffici o succursali, riservata all'assemblea la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie.

La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini nei modi indicati dalla legge n. 381/91.

Art. 2. - La cooperativa avrà la durata di anni a decorrere dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata.

OGGETTO

Art. 3. - La società ha lo scopo di cui al precedente art. 1 ed è retta con i principi della mutualità anche ai fini tributari senza scopo di lucro ed ha per oggetto: *(si riporta a titolo esemplificativo: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi per il recupero e l'integrazione di tossicodipendenti; la gestione di centri di lavoro per la produzione e la commercializzazione di manufatti in genere, la conduzione di fondi agricoli di proprietà e non, l'allevamento e la riproduzione di bestiame; la trasformazione, la commercializzazione di prodotti agricoli, ortofrutticoli e dell'allevamento; la prestazione di servizi a enti pubblici e a privati; l'esercizio di attività professionali e culturali allo scopo di promuovere l'inserimento nella vita attiva, anche tramite l'addestramento professionale, di persone tossicodipendenti e/o ex tossicodipendenti ed emarginati sociali, mediante lo svolgimento in forma associata della loro attività. Questo scopo si esplicherà soprattutto nella conduzione di comunità terapeutiche.*

La cooperativa si propone inoltre di svolgere, nel rispetto della persona ed attuando i principi della solidarietà, attività organizzative di qualsiasi tipo miranti al raggiungimento dell'autonomia da parte di persone in situazione di disagio psicofisico, all'educazione e allo sviluppo delle potenzialità personali, culturali e professionali, nonché all'inserimento di persone che si trovino in condizioni di emarginazione)

Essa potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Potrà aderire ed integrarsi con altre organizzazioni perseguenti le stesse finalità per il raggiungimento dello scopo sociale e potrà usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché dai privati e da enti pubblici e privati, e dalle Comunità Europee.

SOCI

Art. 4. - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci *(si riporta a titolo esemplificativo: le persone fisiche che intendano perseguire gli scopi sociali anche attuando scelte di coinvolgimento sociale, i soggetti in terapia e tutti coloro che concorrono a sostenere la cooperativa con prestazioni varie di volontariato e gli enti collettivi, comunque in numero non superiore a un terzo del numero*

complessivo dei soci, che abbiano tra i loro scopi sociali finalità di promozione della persona umana).

Non può essere socio chi abbia interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 4-bis. - Possono partecipare alla cooperativa anche i soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. La partecipazione dei soci volontari è disciplinata dalla legge 381/91.

Ai soci volontari, ai sensi della legge 381/91, non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 381/91, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri concessi all'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge 381/91.

Possono essere ammessi come soci della cooperativa persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Art. 5. - Sull'accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione presentata dal socio decide il consiglio d'amministrazione con provvedimento motivato.

Art. 6. - I soci sono obbligati al versamento della quota di ammissione, la cui entità è deliberata dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio annuale, alla sottoscrizione ed al relativo versamento della quota sociale, nonché all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 7. - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Art. 8. - Oltre ai casi previsti dalla legge, il socio può recedere laddove non sia obiettivamente in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Art. 9. - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio, previa audizione personale del medesimo, quando:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti o in altro titolo verso la società;
- d) abbia una condotta morale o civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
- e) venga condannato con sentenza penale irrevocabile, per reati infamanti;
- f) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli al suo regolare funzionamento.

Art. 10. - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgeranno fra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate a tutti gli effetti dell'art. 808 del codice di procedura civile, alla decisione arbitrale del collegio dei probiviri, regolato dagli artt. 31 e 32 del presente statuto.

Art. 11. - I soci receduti, decaduti ed esclusi hanno soltanto diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio

eventuale credito liquidato, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Art. 12. - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso nel quale si sia verificata la morte.

Art. 13. -Gli eredi del socio dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono aventi diritto. Devono essere rappresentati da un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione ad uno dei fondi indicati nel 1° comma dell'art. 15 lettera b).

Art. 14. -Ai soci che prestano attività di lavoro a favore della cooperativa potrà essere fissato un compenso determinato secondo criteri di equità (si riporta a titolo esemplificativo: tratte le spese della sussistenza e dell'assistenza terapeutica). Apposito regolamento interno, da approvarsi dall'assemblea dei soci, fisserà le norme organizzative e disciplinari del lavoro, nonché i criteri di massima per la determinazione delle remunerazioni e della disciplina della eventuale attività di volontariato.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 15. - Il patrimonio della società è costituito.

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 17 con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o prevenzioni di oneri futuri;
- e) da eventuali oblazioni, contributi, liberalità che pervenissero alla società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Art. 16. - Le quote sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione e si considereranno vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 17. - Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme corrisposte ai soci a compenso del lavoro prestato ai sensi dell'art 15 destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) ad eventuale riserva straordinaria;
- c) ai fini mutualistici e cooperativi ed assistenziali.

Nessun compenso viene corrisposto a remunerazione delle quote sociali.

Le riserve non potranno essere distribuite ai soci durante la vita sociale.

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 18. - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei sindaci;
- e) il Collegio dei probiviri.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 19. - L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Essa delibera sugli argomenti previsti dal codice civile.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, od entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano.

Dovrà inoltre essere convocata quando ne facciano richiesta scritta diretta al Consiglio di amministrazione almeno due quinti dei soci.

Art. 20. - Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che sono iscritti almeno da tre mesi nel libro dei soci.

La convocazione dell'assemblea è fatta con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, e da inviarsi a ciascun socio al domicilio risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione.

Art. 21. - Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quotasottoscritta.

Art. 22. - I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Non possono essere delegati i componenti del Consiglio di amministrazione ed i Sindaci.

Art. 23. - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione salvo che, su richiesta di almeno cinque soci, l'Assemblea elegga altro a presiederla.

Quando non è presente il Presidente del Consiglio di amministrazione il presidente è eletto dall'Assemblea.

Il medesimo Presidente provvede alla nomina del Segretario dell'assemblea; il Segretario può anche essere un socio.

L'assemblea su proposta del Presidente può nominare scrutatori.

Art. 24. - Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Se le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; esse debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25. - Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Dovranno farsi per appello nominale o per acclamazione a seconda che l'assemblea lo deliberi a maggioranza. Le nomine alle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa, salvo che avvengano, per acclamazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26. - Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri eletti tra i soci secondo il numero fissato dall'assemblea in sede di nomina.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, il consiglio nomina nel proprio seno, il Presidente ed il Vice presidente. I componenti il Consiglio di amministrazione non hanno diritto a compenso salvo diversa deliberazione assembleare: in ogni caso ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio; essi sono esonerati dal prestare cauzione. In caso di dimissioni di un consigliere o del Presidente del consiglio di amministrazione decade l'intero consiglio e l'Assemblea provvede al rinnovo dell'organo amministrativo.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi agli amministratori almeno 3 (tre) giorni prima dell'udienza o di un giorno nei casi di urgenza, almeno 3gni trimestre, nonché quando il presidente lo ritenga utile o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti all'adunanza.

In caso di parità delle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Art. 27. - Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, nulla escluso od eccettuato, salvo quanto sia espressamente riservato dal presente statuto all'Assemblea dei soci.

Art. 28. - Al Presidente del consiglio di amministrazione spetta la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni e da privati, rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, sindacale e fiscale.

Il Presidente, in caso di urgenza o d'impedimento, è sostituito ad ogni effetto dal Vicepresidente.

Art. 29. - Il Consiglio di amministrazione può delegare parte del proprio potere ad uno o più dei suoi membri.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 30. - Il collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Essi devono essere scelti tra i soci della cooperativa e non hanno diritto a compenso salvo diversa deliberazione dell'Assemblea al momento della nomina.

PROBIVIRI

Art. 31. - Il Collegio dei probiviri quando è nominato è composto di tre membri eletti a maggioranza assoluta dall'assemblea dei soci. I probiviri dovranno essere scelti tra non soci.

Art. 32. - I soci e la società sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei probiviri la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione ed ogni altra controversia che possa formare oggetto di compromesso, relativa alla interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto nell'eventuale o negli eventuali regolamenti interni, nonché e quanto oggetto di deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Dovranno essere demandate alle decisioni del collegio tutte le controversie che insorgeranno tra i singoli soci e la società, tra socio e socio sempre relativamente ai rapporti sociali.

I probiviri decideranno secondo equità.

SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

Art. 33. - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art. 34. - In caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale, effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto, a norma dell'art. 26 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 e successive variazioni, a fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico, prevalentemente a enti di tipo cooperativo socialmente dediti all'inserimento nel lavoro e alla integrazione sociale di soggetti in difficoltà.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35. - Per meglio disciplinare il funzionamento interno il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 36. - Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile, le leggi speciali sulla cooperazione, la legge 8.11.1991 n. 381 e la L.R. 24.11.97 n. 87.

L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

- In base all'art. 2523, del Cod. Civ., il Notaio che ha ricevuto l'Atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è fissata la sede legale della Cooperativa, a norma dell'art. 2330, del Cod. Civ. (pur non essendovi un accordo totale in dottrina, l'art. richiamato, prevede che se il notaio od in subordine gli amministratori non provvedono al deposito nel termine sopra indicato ciascun socio può provvedervi a spese della Cooperativa).
- Secondo l'art. 111-ter, disp. att. del Cod. Civ., colui che richiede l'iscrizione dell'Atto costitutivo presso il Registro delle Imprese dovrà indicare nella domanda, l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sede legale della Cooperativa. In caso di successiva modificazione di tale nuovo indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso lo stesso Registro.
- Per quanto attiene agli specifici effetti giuridici che si producono a seguito dell'iscrizione, il comma 2, dell'art. cit., rimanda agli artt. 2331 e 2332, del Cod. Civ. In sintesi:
 - l'iscrizione comporta l'acquisto della personalità giuridica e laddove non venga effettuata entro novanta giorni determina la perdita di efficacia dell'atto costitutivo;
 - conseguentemente per le operazioni compiute in nome della Cooperativa prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito; la norma è ancora più precisa, aggiungendo che sono *“altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli dei soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione”*;
 - qualora successivamente all'iscrizione la Cooperativa abbia ratificato un'operazione compiuta nei termini sopra indicati, diventerà anch'essa responsabile della stessa operazione e sarà tenuta a rilevare coloro che hanno in agito;
 - una volta avvenuta l'iscrizione, la nullità del contratto sociale che sta alla base della Cooperativa può essere pronunciata solo per:
 - 1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
 - 2) illiceità dell'oggetto sociale;
 - 3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

L'ISCRIZIONE ALL' "ALBO DELLE SOCIETA' COOPERATIVE"

- L'art. 6, della L. 381/'91, andando a riformare il **Registro prefettizio previsto nel D.Lgs. C.p.S. 1577/'47 con l'aggiunta della specifica sezione (l'ottava) denominata "Sezione cooperazione sociale"**, prevedeva l'iscrizione delle Cooperative Sociali all'interno dello stesso Registro, come condizione per il godimento di particolari agevolazioni fiscali previste dalla normativa speciale.
- Il D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, "**Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla figura del socio lavoratore"**", al comma 2, dell'art. 15, (nonché all'art. 20), ha disposto la **soppressione dello Schedario generale della cooperazione e del Registro prefettizio** sostituendoli, "*a fini anagrafici e della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura*", con un nuovo "**Albo nazionale degli enti cooperativi**".
 - In considerazione, dunque, dei menzionati **artt. 15 e 20, del D.Lgs. 220/'02**, nonché **dell'ultimo comma, dell'art. 2512, del Cod. Civ.** ("*Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci*"), e **dell'art. 223-sexiesdecies, delle norme di attuazione e transitorie del Cod. Civ.** ("*Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente./Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all'articoli 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate*"), con **Decreto del Ministero delle Attività Produttive 23 giugno 2004, "Istituzione dell'Albo delle società cooperative"**, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio 2004), è stato istituito l'Albo in questione.
- Come chiarito anche dalla **Circolare del Ministero delle Attività Produttive, del 6 dicembre 2004, Prot. N. 1579682, "D.M. 23.06.2004 (pubblicato nella G.U. n. 162 del 13.07.2004) di istituzione dell'Albo delle società cooperative. Circolare attuativa"**:
 - a. **Gestione e collocazione dell'Albo (artt. 2 e 3, D.M. 23.06.04): formalmente l'Albo è istituito presso il Ministero delle Attività Produttive a cura della Direzione Generale per gli enti cooperativi.**
Esso è, però, **concretamente gestito con modalità informatiche** (e comunque secondo quanto disposto dall'art. 31, della L. 340/'00) dagli **Uffici delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura**, i quali provvederanno, anche, a pubblicizzare i dati contenuti nell'Albo stesso.

Come già precisato, a seguito dell'istituzione del nuovo Albo vengono soppressi i Registri Prefettizi e lo Schedario generale della cooperazione, ma cessano di esistere anche le Commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative.

b. **Struttura (artt. 2 e 3, D.M. 23.06.04)**: in riferimento alle norme del Cod. Civ. che disciplinano le società cooperative, l'Albo, gestito con modalità informatiche e comunque secondo quanto disposto dall'art. 31, della L. 340/00, è **suddiviso in due sezioni**:

(1) **“Prima sezione”**: **Sezione Società cooperative a mutualità prevalente**: in questa prima sezione dovranno iscriversi le Cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt. 2512, 2513, e 2514, del Cod. Civ.;

(1-bis) **“Speciale sottosezione della Prima sezione riservata alle Cooperative che vengono qualificate a mutualità prevalente direttamente dalla legge (ope legis)”**: in questa sottosezione speciale della Prima sezione dovranno essere iscritte tutte quelle Cooperative che vengono considerate per espressa previsione di legge come Cooperative a mutualità prevalente: le Cooperative sociali, stante la disposizione dell'art. 111-septies delle disp. att. del Cod. Civ., dovranno essere iscritte proprio in questa speciale sezione.

A tale proposito, interessante risulta la precisazione contenuta nella Circolare in menzione: *“L'iscrizione delle Cooperative sociali nella speciale sottosezione ricordata non fa venire meno la previsione dell'art. 1 della legge n. 381/91, secondo comma: “Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le stesse cooperative operano.” e pertanto per esse deve essere mantenuta anche l'iscrizione nella sezione corrispondente alla natura merceologica della loro attività. Inoltre, al fine di evitare eventuali irregolarità, le Cooperative sociali – fermo restando il possesso dei requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c. – debbono dimostrare in fase di iscrizione il ricorso degli elementi distintivi propri, tramite la compilazione degli appositi campi presenti nella scheda di iscrizione”*;

(2) **“Seconda sezione”**: **Sezione Società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente**: in questa seconda sezione dovranno iscriversi le Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

• *“Ne consegue che tutte le cooperative esistenti alla data di istituzione dell'Albo o costituite successivamente dovranno essere iscritte in una delle due citate sezioni”*.

c. **Iscrizione ed agevolazioni fiscali**: come precisato dalla più volte richiamata Circolare del Ministero delle Attività Produttive, *“l'iscrizione all'Albo da parte di tutti gli enti interessati, così come previsto dall'articolo 7 della legge n. 142/2001, lettera n), e dal successivo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, art. 15, nonché dall'art. 2512 c.c., è necessaria, oltre che ai fini anagrafici, quale presupposto per la fruizione dei benefici fiscali indicati all'art. 223-duodecies delle norme di attuazione e transitorie del c.c. contenute nel R.D. 30 marzo 1942, n. 318, Sez. V, Capo I, come modificate dall'art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6”*

Riferendoci specificamente alle Cooperative Sociali, l'iscrizione al nuovo Albo appare particolarmente significativa anche per l'acquisizione di diritto della qualifica di

ONLUS. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”: infatti, il **comma 8**, dell’**art. 10**, del D.Lgs. in parola dispone che *“sono in ogni caso considerate Onlus, nel rispetto della loro struttura e della loro finalità [...] le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all’art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il 100% da cooperative sociali [...]”*.

La **Circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998, n. 168/E, “Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)”**, al capoverso 1.9, ha, poi, precisato che *“La norma, in attuazione della delega recata dall’articolo 3, comma 189, lettera b) della legge 662 del 1996, sancisce l’automatica qualifica come Onlus dei seguenti soggetti: [...] cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni”*.

In conclusione, ad oggi sarà l’iscrizione della Cooperativa Sociale presso la Sezione “Cooperative a mutualità prevalente di diritto”, dell’Albo delle società cooperative, a far acquisire di diritto alla medesima la qualifica di ONLUS. (e non, come a volte si è erroneamente detto, l’iscrizione presso l’Albo regionale delle Cooperative Sociali).

c. **Procedura d’iscrizione e provvedimento d’iscrizione (artt. 4, 5, 6, 7 e 9, D.M. 23.06.04):** la Cooperativa deve presentare la **domanda d’iscrizione** presso l’**Ufficio delle Camere di Commercio dove ha la sede legale**.

In riferimento a ciò, la Circolare attuativa precisa che: *“[...] in sede di prima iscrizione a seguito di adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni di legge o a seguito di nuova costituzione, la competenza a tale adempimento si presenta naturalmente in capo ai Notai che provvedono al deposito dell’atto presso il Registro delle Imprese”*.

La domanda d’iscrizione **debitamente sottoscritta dal legale rappresentante** della Cooperativa deve portare l’**indicazione della Sezione, “Cooperative a mutualità prevalente”, “Cooperative a mutualità prevalente di diritto” o “Cooperative diverse”, nella quale la stessa Organizzazione intende iscriversi**.

Nella stessa domanda dovrà anche essere **indicata l’appartenenza ad una delle categorie** sotto riportate:

- 1. cooperative di produzione e lavoro;**
- 2. cooperative di lavoro agricolo;**
- 3. cooperative sociali;**
- 4. cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;**
- 5. cooperative edilizie di abitazione;**
- 6. cooperative della pesca;**
- 7. cooperative di consumo;**
- 8. cooperative di dettaglianti;**
- 9. cooperative di trasporto;**
- 10. consorzi cooperativi;**
- 11. consorzi agrari;**
- 12. banche di credito cooperativo;**

13. consorzi e cooperative di garanzia e fidi;

14. altre cooperative.

- Come indicato nei “moduli-scheda” di supporto all’iscrizione allegati alla Circolare *“Le cooperative sociali oltre ad indicare come categoria “primaria” di iscrizione quella di cooperative sociali indicheranno in questa zona un’ulteriore categoria di iscrizione diversa da quella di cooperativa sociale, è possibile scegliere tra le categorie elencate all’articolo 4 del decreto Ministeriale 23 giugno 2004”* (come sopra riportate).

In generale, le Cooperative che si iscrivono all’Albo sono tenute a depositare annualmente anche i propri bilanci documentando nella nota integrativa la permanenza della condizione di mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 2514, del Cod. Civ.

- **Le Cooperative Sociali, dato l’art. 111-septies, delle disp. att. del Cod. Civ.,** (si prescinde dai criteri per la definizione della prevalenza previsti dall’art. 2513, fermi restando gli obblighi indicati all’art. 2514, del Cod. Civ.), **e come precisato nei “moduli-scheda” di supporto all’iscrizione allegati alla Circolare attuativa** (*“Le cooperative iscritte alla sezione. “COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE DI DIRITTO di cui agli artt. 111-septies, 111-undecies e 223-terdecies, disp. att. c.c.” non sono tenute alla presentazione dei dati di bilancio per documentare la prevalenza dei requisiti di mutualità prevalente”*), **non sono tenute ad adempiere ad un tale obbligo.**

L’Ufficio della Camera di Commercio riceve la documentazione, ne verifica la completezza formale ed entro dieci giorni lavorativi la inoltra alla Direzione generale per gli enti cooperativi presso il Ministero delle Attività Produttive. L’Ufficio, qualora ne ravvisi la necessità, può invitare la Cooperativa a completare, rettificare o integrare la domanda entro un congruo termine.

Anche la stessa Direzione generale, prima di procedere all’iscrizione, può sollecitare in tal senso la Cooperativa e trascorso inutilmente il termine stabilito per la consegna dell’ulteriore documentazione, la medesima emetterà un provvedimento motivato di diniego dell’iscrizione nella sezione delle Cooperative a mutualità prevalente, provvedendo all’iscrizione presso l’altra sezione delle Cooperative diverse.

La Direzione generale per gli enti cooperativi, una volta ravvisati tutti gli elementi relativi alla mutualità prevalente, procede, attraverso gli uffici della Camera di Commercio, all’iscrizione, attribuendo ad ogni Cooperativa un numero d’iscrizione con l’indicazione della sezione di appartenenza.

Il numero d’iscrizione, che deve essere debitamente indicato dalla Cooperativa nei propri atti e nella propria corrispondenza, sarà reso disponibile tramite il sistema informatico delle stesse Camere di Commercio.

Qualunque decisione inerente le richieste di riesame della iniziale iscrizione o dell’inserimento della Cooperativa in sezione o categoria diversa da quella indicata nella domanda d’iscrizione compete alla stessa Direzione generale.

- d. **Perdita del requisito della “mutualità prevalente” (art. 5, D.M. 23.06.04):** in generale, le **Cooperative che perdono il requisito della prevalenza sono iscritte a cura della Direzione generale nella Sezione delle Cooperative prive di tale requisito:** della variazione verrà data comunicazione all’Ente interessato da parte della stessa Direzione.
- In particolare, le **Cooperative Sociali**, pur non dovendo rispettare l’art. 2513, del Cod. Civ., **al fine di mantenere la loro iscrizione nella sottosezione speciale delle Cooperative a mutualità prevalente di diritto, come confermato dalla Circolare attuativa e come anche previsto dal comma 2, della L. 381/’91, dovranno pienamente rispettare i dettami di tale legge, nonché l’art. 2514, del Cod. Civ.** (ad oggi, richiamato dalla stessa L. 381/’91, al comma 1, dell’art. 3, in sostituzione dell’art. 26, del D.Lgs.C.p.S. 1557/’47).

L'ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E DEI CONSORZI

a. Premessa: le finalità e l'oggetto della Legge regionale 24 novembre 1997, n. 87: la Legge regionale, nel rispetto dell'art. 9, della L. 381/'91, ha come finalità:

1. l'istituzione dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali e dei Consorzi;
2. la fissazione dei criteri uniformi da rispettare in caso di istituzione di rapporti convenzionali tra gli Enti pubblici territoriali e non e le stesse Cooperative Sociali che hanno la propria sede legale nel territorio della regione Toscana;
3. la determinazione delle modalità di raccordo delle attività svolte dalle Cooperative Sociali di ogni tipo con quelle erogate dai Servizi pubblici di carattere socio-assistenziale e socio-sanitario, educativo, nonché di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione, così come delineati dalla L.R. 72/'97;
4. l'istituzione della Consulta regionale per la cooperazione sociale;
5. la definizione delle misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.

b. L'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e dei Consorzi:

1. Struttura: l'art. 3, della Legge regionale in menzione, istituisce l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e dei Consorzi (questi ultimi devono essere costituiti come società cooperative ai sensi dell'art. 8, della L. 381/'91, vale a dire aventi una base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da Cooperative Sociali. Da non confondere con la diversa percentuale del cento per cento, indicata nel comma 8, dell'art. 10, del D.Lgs. 460/'97, necessaria per l'acquisizione della qualifica "fiscale" di ONLUS.).

- L'Albo, pur essendo unico, è articolato su base territoriale, essendo suddiviso in Sezioni provinciali: responsabile della tenuta del medesimo è, infatti, l'Amministrazione provinciale nella persona del Presidente.
- L'Albo è, ulteriormente, suddiviso in Sezioni che fanno riferimento alla tipologia d'appartenenza della Cooperativa Sociale, come indicata in Legge nazionale. Conseguentemente avremo:
 - **Sezione "A":** nella quale verranno iscritte le Cooperative Sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;

- **Sezione “B”**: nella quale verranno iscritte le Cooperative Sociali che svolgono attività agricole, artigianali, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- **Sezione “C”**: nella quale verranno iscritti i Consorzi costituiti come società cooperative la cui base sociale, come detto, è formata in misura non inferiore al 70% da Cooperative sociali a loro volta iscritte presso una specifica sezione dell’Albo stesso.

2. Gli effetti dell’iscrizione: l’iscrizione della Cooperativa sociale nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali e dei Consorzi (peraltro la Cooperativa sociale esiste già come tale a seguito dell’iscrizione nell’apposita Sezione dell’Albo nazionale delle Società cooperative di cui al D.M. 23.06.04) è:

- come esplicitamente indicato nel **comma 3, dell’art. 3, della L.R. 87/’97**, e dal **comma 2, dell’art. 5, della L. 381/’91**, **in primis, “condizione necessaria” per la stipula delle convenzioni con gli Enti pubblici;**
- come indicato all’**art. 15, della L.R cit.**, inoltre, condizione necessaria per l’accesso al **cd. “Fondo di dotazione”**, vale a dire per l’ottenimento di particolari contributi per l’acquisto di beni materiali, immateriali e scorte specificamente individuati dalla norma:
 - a) acquisto di terreni o del diritto di superficie;
 - b) acquisto, costruzione, ristrutturazione dei fabbricati;
 - c) acquisto d’impianti, macchinari, automezzi ed attrezzature;
 - d) acquisto di brevetti, licenze, marchi, software, spese per la certificazione della qualità;
 - e) marketing operativo e strategico;
 - f) spese per l’adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza;
 - g) scorte nella misura massima del venti per cento dell’investimento totale.
- Infine, seppur la norma sembra esser riferita in generale a tutte le Cooperative sociali, iscritte e non, è indubbio che le Cooperative sociali iscritte, proprio per la dimostrazione costante della presenza di particolari “requisiti solidaristici”, **avranno un ruolo più incisivo in quella fase di programmazione e gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, nonché inerenti la formazione e l’occupazione, di cui al comma 2, dell’art. 2.**

3. L’iscrizione:

I) I **“requisiti per l’iscrizione”**: la Legge regionale prevede **due specifiche “categorie di requisiti”** che le Cooperative sociali, costitutesi ai sensi dell’art. 1, della L. 381/’91, devono necessariamente possedere al fine di ottenere l’iscrizione:

a) **art. 3, cc. 1 e 2 - art. 4 - art. 5, c. 3 – art. 6: “Requisiti generali”**:

- **requisito statutario:** l’**art. 4** prevede un **requisito statutario che interessa tutte le Cooperative sociali**, indipendentemente dalla tipologia d’appartenenza: potranno, infatti, chiedere l’iscrizione nelle sezioni “A” o “B” dell’Albo regionale solo ed esclusivamente quelle Cooperative i cui **statuti attestino esplicitamente l’“assenza di fini di lucro” e**

prevedano “finalità solidaristiche” per il perseguimento dell’interesse generale della comunità, attraverso l’esercizio esclusivo di una delle attività indicate al comma 1, dell’art. 1, della L. 381/’91. Il medesimo requisito statutario è richiesto dall’**art. 6** per l’iscrizione dei Consorzi alla Sezione “C”.

Com’è già stato ampiamente argomentato, l’assenza di fini di lucro richiesto dalla Legge regionale non sembrerebbe ammettere alcuna eccezione: riferendoci, dunque, al lucro soggettivo, inteso come distribuzione degli utili fra i soci, quella “parziale ammissibilità” prevista in Legge nazionale, dato l’esplicito richiamo ai principi della “mutualità cooperativa” (comma 1, art. 3, L. 381/’91: il riferimento va all’art. 26, del D.Lgs. C.p.S. 1577/’47, ma oggi, a seguito della riforma del diritto societario, sembra più opportuno far riferimento all’art. 2514, del Cod. Civ.), apparirebbe incompatibile con la disposizione (perentoria) regionale.

Senza dubbio, la particolare clausola dell’”assenza di fine di lucro” viene ad essere pienamente rispettata qualora nello Statuto si preveda che l’Assemblea, una volta tenuti in considerazione elementi quali le spese, i costi pagati o da pagare (compresi gli ammortamenti) e le somme corrisposte ai soci a compenso del lavoro prestato, destini gli utili annuali residuanti alla riserva legale, all’eventuale riserva straordinaria ed ai fini mutualistici e cooperativi, non prevedendo nessun compenso a remunerazione delle quote sociali (l’argomentazione potrebbe farsi ancora più complessa, andando a considerare, a titolo indicativo, in riferimento alle remunerazioni dei soci lavoratori il comma 6, dell’art. 10, del D.Lgs. 460/’97, che alla lett. e), in ambito di distribuzione indiretta di utili o di avanzi gestione, qualifica come tali “*la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche*”)

- **requisito contrattualistico:** il **comma 3**, dell’**art. 5**, condiziona l’iscrizione **all’applicazione, per i lavoratori, della normativa contrattuale vigente per il settore, nonché al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui ai commi 2 e 5, dell’art. 2, della L. 381/’91** (il numero dei soci volontari non potrà essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d’impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti);
- **requisito territoriale:** in riferimento ai **commi 1 e 2, dell’art. 3, potranno iscriversi all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, unicamente quelle Cooperative che abbiano la propria sede legale nella Regione Toscana:** più in particolare, potranno **ottenere l’iscrizione alla sezione provinciale di Lucca del predetto Albo quelle Cooperative che abbiano la propria sede legale nel territorio provinciale di Lucca.**

b) **art. 5: “Requisiti specifici”:**

- **in riferimento alla Sez. “A”:**

- **effettiva autonomia tecnica, organizzativa ed economica**, in relazione alla tipologia di attività da svolgere, specificamente illustrata nella relazione da depositarsi al momento della presentazione della domanda d’iscrizione (vedi infra);

- **possesso da parte dei soci lavoratori e dei dipendenti dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa regionale e nazionale vigente;**
 - **costituzione risalente ad almeno 6 mesi prima della data di presentazione della domanda d'iscrizione.**
- **in riferimento alla Sez. "B":**
- **presenza idonea di soci lavoratori, soci volontari o dipendenti quanto a numero e professionalità, al fine di garantire un corretto inserimento delle persone svantaggiate;**
 - **presenza, finalizzata la loro inserimento lavorativo, di un numero di persone svantaggiate tale da rispettare il rapporto previsto dall'art. 4, comma 2, della L. 381/'91 (30% del totale dei lavoratori della cooperativa).**
- **art. 5, c. 4: "Divieto generale d'iscrizione":** come divieto generale d'iscrizione, non possono essere iscritte all'Albo regionale delle Cooperative sociali quelle Cooperative che hanno come esclusivo scopo statutario lo svolgimento delle attività di formazione professionale di cui alla L.R. 70/'94 e succ. modd., nonché l'organizzazione esclusiva di attività riconducibili al settore dell'istruzione di ciascun ordine e grado o al settore sanitario.

II) **La procedura per l'iscrizione:** la **domanda d'iscrizione**, redatta in **carta semplice**, indicante la **sezione dell'Albo** nella quale è richiesta l'iscrizione (in conformità con gli scopi statutari), **sottoscritta dal legale rappresentante** della Cooperativa sociale, dovrà essere **inviata attraverso il servizio postale all'Ufficio Volontariato e Terzo Settore della Provincia** (Cortile degli Svizzeri, 55100 – Lucca), o **consegnata a mano** al protocollo generale dell'Ente.

In base all'**art. 7**, della **L.R. 87/'97**, alla domanda d'iscrizione dovranno essere **allegati alcuni documenti** che comprovino il rispetto della normativa sulla cooperazione sociale: più precisamente una serie di documenti è richiesta per tutte le Cooperative sociali (compresi i Consorzi che intendano iscriversi alla Sez. C) indipendentemente dalla Sezione per cui è richiesta l'iscrizione, mentre un'altra serie di documenti è richiesta in riferimento alla specifica Sezione d'iscrizione.

Conseguentemente:

- **"Documenti generali":**
 1. **copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto vigente;**
 2. **certificato d'iscrizione all'Albo delle Società cooperative** (D.M. 23/06/'04) (che sostituisce il certificato d'iscrizione al Registro prefettizio);
 3. **certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a mesi tre;**
 4. **elenco dei soci, dei soci volontari e dei soci sovventori;**

5. **copia dell'ultimo bilancio approvato, includendovi la nota integrativa, le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale** (o di qualsiasi altro organo di controllo, a seconda del sistema amministrativo e di controllo adottato: vedi retro);
6. **dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa che attesti la regolare assunzione di tutti i lavoratori ed il rispetto della normativa contrattuale vigente.**

➤ **“Documenti specifici: Sezione A”:**

1. **dichiarazione del legale rappresentante della Cooperativa sociale attestante il possesso da parte dei lavoratori, dei soci o dei dipendenti della cooperativa dei titoli di studio o degli attestati professionali richiesti dalla normativa regionale e nazionale vigente;** laddove la Cooperativa non sia ancora attiva, una dichiarazione attestante il possesso dei medesimi al momento dell'inizio effettivo dell'attività;
2. **relazione concernente le modalità organizzative delle attività svolte nell'anno precedente e di quelle in programma , con l'indicazione di ogni elemento utile a valutare la sussistenza dell'effettiva autonomia tecnica, organizzativa ed economica, in relazione alla tipologia di attività da svolgere;** laddove la Cooperativa non sia ancora attiva, dovrà essere presentato un dettagliato progetto relativo all'attività che la Cooperativa intende svolgere con specificazione del numero e delle qualifiche del personale che si intende utilizzare.

➤ **“Documenti specifici: Sezione B”:**

1. **dichiarazione del legale rappresentante che attesti:** (a) **il numero delle persone svantaggiate inserite o da inserire nel lavoro,** in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori della Cooperativa; (b) **il possesso di apposita certificazione rilasciata dalla autorità competente, attestante, per ognuna delle persone svantaggiate inserite, la situazione di svantaggio ed il periodo di presunta durata di tale situazione;**
2. **relazione concernente:** (a) **la tipologia delle attività svolte e di quelle in programma, le modalità di impiego lavorativo delle persone svantaggiate,** in conformità a quanto previsto dai piani di inserimento; (b) **l'indicazione del possesso o meno della qualità di socio delle persone svantaggiate,** con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della L. 381/91.

➤ **“Documenti specifici: Sezione C”:**

- a. **dichiarazione del legale rappresentante del Consorzio dalla quale risulti che lo stesso Consorzio è composto in misura non inferiore al settanta per cento da Cooperative Sociali in possesso dei ccdd. “requisiti generali” e “requisiti specifici”** (artt. 4 e 5, L.R. 87/97: vedi supra) (restando inteso, che anche il Consorzio dovrà avere uno Statuto in cui si faccia espresso riferimento all'assenza di fine di lucro ed alle finalità solidaristiche e dovrà depositare i cd. “documenti generali”: vedi retro)

- **Rapporto tra Albo delle Società cooperative (D.M. 23/06/'04) ed Albo Regionale delle Cooperative Sociali (L.R. 87/'97):** come precisato al **comma 5**, dell'**art. 3**, l'**iscrizione nella sezione "cooperazione sociale" del Registro Prefettizio** di cui all'**art. 13**, del D.Lgs. 1577/'47 e succ. modd., **non comporta l'automatica iscrizione all'Albo regionale.**
In vigore della nuova normativa (sostituzione del Registro prefettizio con l'Albo delle Società cooperative: vedi supra), ciò implica che l'iscrizione alla sezione delle "Cooperative a mutualità prevalente di diritto", dell'Albo delle Società cooperative, non implica l'immediata iscrizione all'Albo regionale (ciò che confermerebbe la diversità di requisiti costituzionali richiesti per ottenere le due iscrizioni: vedi retro).

III) Il Decreto del Presidente della Provincia:

- **Decreto d'iscrizione: entro 60 giorni dal ricevimento della domanda d'iscrizione** (debitamente formulata e corredata di tutta la documentazione richiesta ai sensi e per gli effetti della normativa regionale) il **Presidente della Provincia**, laddove sia stata **accertata dall'Ufficio competente la presenza dei requisiti indicati agli artt. 4 e 5, della L.R. 87/'97, emette il Decreto d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali** della Cooperativa o del Consorzio, indicando la specifica Sezione di riferimento (**art. 7, c. 7, L.R. 87/'97**).
 - **Decreto di diniego d'iscrizione:** ancora una volta **entro 60 giorni dal ricevimento della domanda d'iscrizione**, laddove l'Ufficio competente **non ravvisi la presenza dei requisiti sopra indicati**, il **Presidente della Provincia emette il Decreto motivato di diniego d'iscrizione (art. 7, c. 7, L.R. 87/'97).**
 - Il termine di 60 giorni, entro il quale il Presidente della Provincia dovrà adottare il Decreto d'iscrizione o di diniego, potrà essere **prorogato per ulteriori 60 giorni per eventuali integrazioni o rettifiche della documentazione prodotta in sede di domanda d'iscrizione.** Entro quest'ulteriore termine, l'**Ufficio competente può richiedere pareri e dati conoscitivi di vario genere utili ai fini dell'istruttoria (art. 7, cc. 8 e 9, L.R. 87/'97).**
 - **La pubblicità:** Il **Decreto d'iscrizione e di diniego, entro 30 giorni dalla data di adozione, dovranno essere comunicati alla Cooperativa Sociale richiedente, alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente di cui si avvale il Ministero delle Attività Produttive per la gestione dell'Albo delle Società cooperative** (la legge regionale riporta ancora la Prefettura), all'**Ufficio provinciale del lavoro ed al Presidente della Giunta regionale.**
- Il provvedimento di iscrizione nell'Albo, con l'indicazione della relativa sezione, è pubblicato per estratto nel BURT.** (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) (**art. 7, c. 10, L.R. 87/'97**).
- Entro il mese di novembre di ogni anno, lo stesso BURT. pubblica l'elenco delle Cooperative Sociali iscritte all'Albo alla data del 30 settembre (**art. 3, c. 6, L.R. 87/'97**).

- **Il ricorso in opposizione: avverso il Decreto di diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali è ammesso** (oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge), **entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'atto da parte della Cooperativa sociale, il ricorso in opposizione al Presidente della Provincia**, il quale deciderà entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso stesso. (**art. 10, L.R. 87/97**).

3. La “Verifica del permanere dei requisiti d'iscrizione e la Revisione annuale”:

- **Modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto:** in primis, il **comma 2, dell'art. 8, della L.R. 87/97**, dispone che le Cooperative sociali ed i loro Consorzi devono **comunicare al Presidente della Provincia** (più precisamente, all'Ufficio Volontariato e Terzo Settore dell'Amministrazione provinciale) **ogni atto concernente le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto.**
- **Verifica della permanenza dei requisiti d'iscrizione: l'Amministrazione provinciale** (in specie, l'Ufficio sopra citato), al fine di verificare la permanenza di requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, **può in ogni momento richiedere alle Cooperative Sociali ed ai Consorzi iscritti (c. 1, art. 8):**
 - a. **una relazione concernente l'attività svolta;**
 - b. **una relazione sull'andamento delle convenzioni in essere;**
 - c. **l'elenco nominativo dei soci lavoratori o dipendenti;**
 - d. **una relazione sui risultati conseguiti dalle persone svantaggiate inserite nel lavoro, se trattasi specificamente di Cooperativa Sociale di tipo B.**
- **Al fine di verificare specificamente la permanenza dei requisiti indicati all'art. 5, della Legge regionale** (requisiti specifici, di cui abbiamo in precedenza parlato: vedi supra), **gli Enti pubblici convenzionati svolgono periodici controlli in ordine (c. 5, art. 8)::**
 - (a) all'autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria;
 - (b) al possesso da parte degli operatori dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa vigente;
 - (c) alla presenza di un numero di persone svantaggiate non inferiore a quanto previsto dall'art. 4, della L. 381/91;
 - (d) all'applicazione a tutti i soci lavoratori e dipendenti del contratto nazionale di lavoro vigente per il settore;
 - (e) nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei lavoratori e dei soci volontari.

- Nel caso in cui l'Ente pubblico convenzionato riscontri delle irregolarità o la mancanza di uno o più requisiti necessari per l'iscrizione, esso dovrà darne immediata notizia all'Ufficio provinciale competente, il quale darà avvio alla procedura per la cancellazione dall'Albo regionale delle Cooperative Sociali (c. 6, art. 8).

- **Revisione annuale:** l'Amministrazione provinciale è tenuta a svolgere delle specifiche verifiche sulla permanenza di requisiti generali e specifici di cui agli artt. 4, 5 e 6, della Legge regionale (vedi retro): a tal fine l'Ufficio competente, oltre a richiedere la documentazione sopra riportata (c. 1, art. 8) ed altra ed eventuale documentazione necessaria ad acquisire ulteriori elementi di giudizio, dovrà ricevere, entro il 30 giugno di ogni anno, dagli Enti pubblici convenzionati con le Cooperative Sociali, una relazione concernente l'andamento della convenzione.

La Giunta regionale, infine, invia allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dal ricevimento, il verbale compilato a seguito dell'ispezione prevista ai sensi del comma 7, dell'art. 10. del D.Lgs. C.p.S. 1577/'47, come modificato dall'art. 6, della L. 381/'91.

- **Conferma dell'iscrizione:** una volta effettuate le verifiche sopra indicate, entro il 30 settembre di ogni anno, il Presidente della Provincia trasmette al Presidente della Giunta regionale l'elenco delle Cooperative Sociali per le quali la verifica abbia avuto esito positivo al fine della successiva pubblicazione sul BURT.

Il Presidente, sulla base dei risultati derivanti dalle indagini effettuate, invia, alla Giunta regionale anche una più ampia relazione sull'andamento della gestione dell'Albo regionale, sui rapporti instaurati dalle Cooperative sociali e dai Consorzi con gli Enti pubblici, non solo in sede di convenzionamento, nonché sugli aspetti problematici ritenuti più rilevanti (c. 4, art. 8).

- **La cancellazione:** in base alle lett. che vanno dalla a) alla g, dell'art. 9, della L.R. 87/'97, la cancellazione di una Cooperativa sociale (Consorzio, compreso) può avvenire a seguito di:

- a. **cancellazione dall'Albo delle Società cooperative** (D.M. 23/06/'04. La Legge regionale riporta ancora la dicitura Registro prefettizio previsto dall'art. 13, del D.Lgs. C.p.S. 1577/'47);
- b. **perdita di uno dei requisiti previsti dalla L. 381/'91 o dalla presente legge;**
- c. **manifesta incapacità di perseguire le finalità tipiche della cooperazione sociale come indicate in Legge nazionale e regionale;**
- d. **pronuncia di un provvedimento di cui all'art. 10, della L. 575/'65, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/'90;**
- e. **cessazione o sospensione dell'attività per oltre dodici mesi;**
- f. **riduzione del numero dei soggetti svantaggiati al di sotto del 30%, come previsto dall'art. 4, della L. 381/'91, e mancata reintegrazione di tale percentuale entro dodici mesi;**

g. **mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle variazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto di cui al comma 2, dell'art. 8** (vedi supra).

o Una volta accertato il verificarsi di una delle fattispecie sopra riportate, **entro 30 giorni dall'accertamento stesso, il Presidente della Provincia, con proprio Decreto motivato dispone la cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali**. La procedura di cancellazione può, però, essere iniziata, anche, su proposta di qualsiasi Ente pubblico interessato (cc. 2 e 3, art. 9).

o Quale **diretta conseguenza della cancellazione** dall'Albo regionale delle Cooperative Sociali, si determina la **risoluzione dei rapporti convenzionali intrattenuti tra la Cooperativa Sociale e l'Ente pubblico** (c. 5, art. 9).

• Il **comma 6, dell'art. 9**, prevede una **specifico ipotesi di cancellazione** dall'Albo regionale delle Cooperative Sociali **disposta direttamente dalla Regione**: in particolar modo, ciò si verificherà **laddove la Regione, avendo in corso un rapporto convenzionale con una Cooperativa, svolga il controllo periodico di cui al comma 5, dell'art. 8** (vedi supra) e **ravvisi uno dei casi di cancellazione previsti dal comma 1, dell'art. 9** (vedi supra). In questo caso sarà l'Amministrazione regionale a darne comunicazione, oltre che al Presidente della Provincia che ha disposto l'iscrizione, agli altri soggetti interessati (come riportati precedentemente: vedi supra).

➤ **La pubblicità: entro 30 giorni dall'emanazione, il Decreto di cancellazione dovrà essere notificato alla Cooperativa sociale interessata, alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente di cui si avvale il Ministero delle Attività Produttive per la gestione dell'Albo delle Società cooperative** (la Legge regionale riporta ancora la Prefettura), all'**Ufficio provinciale del lavoro** ed alla **Giunta regionale**.

La cancellazione, a cura della Provincia, è pubblicata per estratto sul BURT. (cc. 4 e 5, art. 9).

➤ **Il ricorso in opposizione: avverso il Decreto di cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali è ammesso** (oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge), **entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'atto da parte della Cooperativa sociale, il ricorso in opposizione al Presidente della Provincia**, il quale deciderà entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso stesso. (c. 1, art. 10, L.R. 87/97).

La presentazione del ricorso sospende l'esecutività del provvedimento di cancellazione (c. 2, art. 10).

LE CONVENZIONI

➤ **L'art. 5, della L. 381/91:** l'art. riportato, così come modificato dall'art. 20, della L. 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – legge comunitaria 1994", pur adattandosi, per alcuni aspetti, alla normativa europea in materia di libera concorrenza, ha introdotto significative novità nell'ambito della contrattualistica pubblica, derogando alle regole generali in riferimento all'instaurazione di un rapporto avente natura patrimoniale con le Cooperative sociali iscritte nella sezione "B" dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali.

In buona sostanza, **la norma introduce**, almeno a livello formale, **un trattamento diversificato in ambito convenzionale a seconda della tipologia d'appartenenza della Cooperativa stessa.**

➤ **Gli artt. 11 e 12, della L.R. 87/97:** la **diversità di trattamento è ulteriormente sviluppata formalmente** dagli **artt. 11 e 12, della L.R. 87/97**, i quali, rispettivamente, prevedono dei contenuti essenziali della convenzione e dei criteri di selezione in sede di instaurazione del rapporto con l'Ente pubblico che variano, di nuovo, a seconda della natura della Cooperativa sociale.

o Pur tuttavia, è necessario ricordare che la Legge regionale prevede anche **dei principi comuni a tutti i tipi di Cooperativa sociale.**

- Innanzitutto, **unico è lo scopo** della norma richiamata: *"In attuazione dell'art. 9, comma 2, della legge n. 381/91, al fine di rendere uniformi sul territorio regionale i rapporti tra gli enti pubblici e le cooperative sociali iscritte nelle sezioni "A" e "B" dell'albo, nonché i consorzi iscritti nella sezione "C" dello stesso, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, della L.R. 72/97, adotta schemi di convenzioni-tipo, nel rispetto di quanto previsto dai successivi commi"* (**c. 1, art. 11**);

- in secondo luogo, **tutti i rapporti convenzionali tra l'Ente pubblico e la Cooperativa sociale devono essere basati sull'"autonomia organizzativa"**: così, l'Ente affida in gestione il servizio e la Cooperativa provvederà all'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori che concorrono alla realizzazione del medesimo (**c. 6, art. 11**);

- ancora, al fine di garantire un elevato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione, **le convenzioni aventi ad oggetto la fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti e continuative possono aver una durata pluriennale**, previo inserimento di clausole di revisione periodica del prezzo (**c. 7, art. 11**);

- infine, come già evidenziato in precedenza, gli **Enti pubblici titolari di convenzioni** con le Cooperative sociali iscritte **sono tenuti a verificare l'andamento della convenzione** stessa in riferimento a tutti gli aspetti previsti dalla legislazione vigente (vedi retro) ed in particolar modo in riferimento alla tenuta amministrativa del personale ed alla sicurezza sul posto di lavoro (**c. 10, art. 11**).

o Più in particolare:

- **“Convenzioni con Cooperative Sociali iscritte alla Sezione B”**

- a. **c. 1, art. 5, L. 381/’91: “Affidamento diretto e soglia di irrilevanza comunitaria”:** gli **enti pubblici territoriali e non**, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, **in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione**, possono **stipulare convenzioni con le Cooperative sociali iscritte alla Sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali**, per la **fornitura di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA. sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici** (cd. “Soglia d’irrilevanza comunitaria”, pari a 200.000 Ecu) e a condizione che tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui al comma 1, dell’art. 4, della L. 381/’91.
- b. **c. 4, art. 5, L. 381/’91: “Gara d’appalto e soglia di rilevanza comunitaria”:** nel caso in cui, al contrario, le **forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi abbiano un importo stimato al netto dell’IVA. pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici** (corrispondenza o superamento della cd. “Soglia d’irrilevanza comunitaria”), gli **Enti pubblici**, compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, **non potranno derogare alla normativa in materia di appalti**, ma nei **bandi di gara di appalto e nei capitolati d’onere potranno inserire**, quale condizione d’esecuzione, **l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego delle persone svantaggiate** di cui al comma 1, dell’art. 4, della L. 381/’91, e con l’adozione di specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo.
- c. **c. 4, art. 11, L.R. 87/’97:** in attuazione del comma 2, dell’art. 9, della L. 381/91, con lo scopo fondamentale di introdurre un modello uniforme di rapporto tra gli Enti pubblici e le Cooperative Sociali, la norma in menzione, come sopra ricordato, riporta gli **elementi costitutivi** che devono comparire, in aggiunta alle clausole del capitolato oneri, all’interno della **Convenzione-tipo**:
1. **linee-guida e progetto-programma** con la specifica indicazione del numero delle persone svantaggiate inserite nel lavoro, delle caratteristiche dello svantaggio, dei piani individuali di inserimento correlati alle prestazioni lavorative assegnate, dei ruoli e dei profili professionali di riferimento e delle eventuali figure di sostegno necessarie;
 2. **misure di sicurezza** adottate in riferimento al posto di lavoro ed al tipo di svantaggio delle persone inserite;
 3. **indicazione dell’eventuale impiego di volontari** nell’attività connessa la recupero ed all’inserimento lavorativo;
 4. **indicazione del nominativo del responsabile dell’attività** oggetto della convenzione e del **referente per la parte pubblica**;
 5. **descrizione della fornitura o del servizio**;
 6. **tempi di esecuzione delle prestazioni, durata e termini della convenzione, regime delle inadempienze e casi di risoluzione della convenzione, termini per la disdetta,**

diritto di recesso, nonché clausola di rinnovo previo accertamento dell'esistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

7. **determinazione del corrispettivo** commisurato all'effettivo costo della fornitura oggetto della convenzione, **modalità di pagamento** e di **verifica degli adempimenti contrattuali**, nonché indicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento;
8. **modalità di verifica e vigilanza sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei beni o servizi forniti**;
9. **impegno della Cooperativa al rispetto della normativa nazionale e regionale riguardante l'organizzazione delle attività oggetto della convenzione**; impegno dell'applicazione dei vigenti contratti di lavoro per gli operatori, nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei dipendenti e del personale volontario.

- Le clausole sopra indicate possono essere inserite nei bandi di gara di appalto e nel capitolato di oneri per le forniture di beni e servizi d'importo superiore alla soglia comunitaria assoggettate alla normativa di cui all'art. 20, comma 4, della L. 52/96 (c. 5, art. 11).

- Con **Deliberazione del Consiglio regionale 10 novembre 1998, n. 335, "L.R. 87/97 artt. 11 e 12. Approvazione direttive riferite al punteggio per le selezioni e schemi tipo di convenzione per i rapporti fra enti pubblici e cooperative sociali"**, è stato approvato lo schema-tipo di convenzione tra l'Ente pubblico e la Cooperativa Sociale di tipo B (**Allegato B – B2**).

ALLEGATO B-B²

SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E COOPERATIVE SOCIALI O CONSORZI TRA COOPERATIVE. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L. 381/1991 E DELL'ART. 11 DELLA L.R. 24.11.97 N. 87.

L'anno _____ il giorno _____ del mese ____ di ____ presso la sede _____
via _____

TRA

L'ente pubblico _____ (di seguito denominato ente pubblico), codice fiscale _____ con sede in _____ via _____ n. _____ rappresentato dal Sig. _____ in qualità di _____.

La cooperativa sociale/consorzio di cooperative _____ (di seguito denominata cooperativa sociale) avente sede in _____ via _____ n. _____ codice fiscale e partita I.V.A. _____ iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali, sezione _____ con Decreto Regionale n. _____ del ____ nella persona del suo legale rappresentante signor _____ iscritta alla sezione 8° del Prefettizio della Provincia di _____ con il n. ____/____;

PREMESSO

che l'ente pubblico ha inteso ricorrere al sistema delle Cooperative sociali per la fornitura dei beni o servizi in questione per le seguenti motivazioni _____
che la cooperativa sociale ha, tra le proprie finalità statutarie, lo svolgimento delle attività:

e che tali, attività sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e particolarmente di _____

che le predette persone svantaggiate costituiscono il ___% (almeno il 30% ex art. 4 - 2° comma L. 381/91) dei lavoratori;

che pertanto l'ente pubblico può, in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, concedere direttamente, ai sensi della L. 381/1991 e del comma 7 art. 12 L.R. 87/97, alla cooperativa sociale la fornitura dei seguenti beni e/o servizi:

che la cooperativa sociale ha presentato ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L.R. n. 87 del 24.11.97, il proprio progetto-programma di inserimento nel lavoro di svantaggiati, riportante sia il numero dei soggetti svantaggiati, la tipologia dello svantaggio in relazione alla capacità lavorativa residua, il ruolo e profilo professionale di riferimento, nonché la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno;

che la cooperativa risulta inserita nel contesto socio lavorativo del territorio interessato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art 1

L'ente pubblico affida alla cooperativa sociale la fornitura dei beni o servizi di cui al progetto presentato ed allegato alla presente convenzione quale parte integrante relativi a (descrizione)

e finalizzati alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 della L. 381 /91.

Art. 2

La cooperativa sociale si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 1 tramite un'organizzazione e strutturazione aziendale idonea al raggiungimento sia dell'esatta fornitura, che delle finalità di inserimento lavorativo previste.

La cooperativa/consorzio svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore.

Art. 3

Il responsabile delle attività oggetto della presente convenzione, per la cooperativa sociale è il Sig. _____

Il referente per la parte pubblica è il Sig. _____

Art. 4

E'/non è previsto il seguente impiego di volontari nell'attività connessa al recupero e all'inserimento lavorativo n. _____ con il seguente ruolo _____

Tale personale è regolarmente assicurato, ai sensi del comma 3 art. 2 l. 381/91.

Art. 5

La cooperativa sociale assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro (D. Lgs. 19.9.94 n. 626) in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite, nonché il rispetto della normativa nazionale e regionale riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

Art. 6

La parte pubblica assicura le seguenti modalità di sostegno per l'attuazione del progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate inserite: _____

Art. 7

La cooperativa sociale dichiara che la condizione di persona svantaggiata dei lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione è documentata agli atti della Cooperativa.

Per l'adempimento delle obbligazioni di fornitura di beni e servizi di cui alla presente convenzione, la cooperativa sociale si impegna in ogni caso ad utilizzare n. ____ lavoratori svantaggiati ed il personale di sostegno previsto dal progetto allegato;

La cooperativa sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della L. 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.

Art. 8

La cooperativa assicura l'impegno all'applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo delle cooperative sociali per tutti i lavoratori, soci e non, e per tutte le persone svantaggiate, e al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nel loro confronti e di dare comunicazione dei contributi versati all'Ente committente.

Gli atti convenzionali e quelli connessi sono disponibili per le OO.SS.

I relativi oneri sono conteggiati nel corrispettivo di cui all'art. 11.

Art. 9

La cooperativa sociale è tenuta a redigere e a trasmettere all'ente pubblico una relazione finale o annuale (nel caso di contratto pluriennale) circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

Art. 10

La presente convenzione avrà durata di anni _____; la convenzione ha inizio _____ e terminerà il _____

La convenzione potrà essere rinnovata per un uguale periodo previo accertamento della presenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse nel rispetto di quanto previsto dalla

normativa vigente in materia (citare), e previa revisione del prezzo secondo le variazioni degli indici ISTAT e le variazioni contrattuali di lavoro.

Con le stesse modalità saranno riviste annualmente le convenzioni di cui al comma 7 dell'art. 11 della L. 87/97.

Il diritto al recesso è così disciplinato _____

Art. 11

Il committente, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio e delle attività previste dalla convenzione, corrisponde alla cooperativa sociale la somma di L. _____ oltre agli oneri fiscali secondo le vigenti disposizioni di legge. Tale compenso tiene conto di qualunque costo di impresa che la cooperativa/consorzio si assume, anche in riferimento alle procedure da attuare per l'appropriato sostegno dei percorsi di inserimento lavorativo e tiene conto delle modalità di manutenzione ordinaria delle strutture, attrezzature e beni (da elencare) messi a disposizione da una delle parti in regola con i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti e conformi alle esigenze del servizio.

Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità _____
In caso di ritardato pagamento sarà applicato il tasso legale di interesse. Al termine della presente convenzione il committente procederà alla verifica degli adempimenti contrattuali con le seguenti modalità _____

Art. 12

Presso (indicare la sede e l'indirizzo) _____
è conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione. Il committente procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione ed in particolare riguardo alla qualità dei servizi, in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto di cui all'allegato, alla corretta assunzione del personale impiegato, all'assicurazione dei volontari ed alla tutela degli utenti ai sensi del comma 10 art. 11 L.R. 87/97. Il personale della cooperativa operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile della cooperativa sociale designato.

Il committente è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione dell'attività per la quale risponde unicamente la cooperativa sociale che provvede alla copertura assicurativa per le responsabilità civili verso terzi per qualsiasi evento, possa causarsi. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività nei seguenti modi: _____

La cooperativa non può cedere o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto.

Art. 13

L'accertamento di eventuali danni è effettuato dal responsabile nominato dall'Ente pubblico alla presenza del responsabile del servizio indicato dalla cooperativa.

Il responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo alla cooperativa il giorno e l'ora in cui valuterà lo stato dei danni; in assenza di volontà della cooperativa a partecipare all'accertamento il responsabile del contratto procederà automaticamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione sarà sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla cooperativa.

Nel caso, per qualsiasi motivo imputabile alla cooperativa, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto nel progetto presentato dall'aggiudicataria e parte integrante della presente convenzione, l'amministrazione applicherà alla cooperativa una penale pari a _____ (comprendente sia il corrispettivo relativo al servizio sia una somma a titolo di penale vera e propria).

In caso di accertate gravi inadempienze riguardo ai contenuti della presente convenzione ed alla attuazione dei progetti di cui agli allegati, l'Ente richiederà alla cooperativa di adempiere o di dimostrare la conformità del proprio operato, entro un congruo tempo.

Qualora la cooperativa non adempia nel termine indicato, ovvero non dimostri la conformità del proprio operato, l'Ente potrà procedere alla risoluzione della convenzione. Le eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, che siano riconosciute tali da entrambi i contraenti, sono giudicate da un Collegio arbitrale composto di tre membri, uno nominato dall'ente e uno dalla cooperativa sociale, ai quali viene conferito l'incarico di designare di comune accordo il terzo. In caso di mancato accordo la nomina del terzo componente deve essere effettuata dal tribunale del luogo dove è stata firmata la convenzione.

Per le controversie in materia di rapporto di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di procedura civile.

Art. 14

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia, in particolare L.R. 381/91 e la L.R. 87/97 e successive modificazioni.

d. cc. 7, 8 e 11, art. 12, L.R. 87/97: i commi richiamati, in riferimento ai criteri per la selezione delle Cooperative Sociali di tipo B ed alle modalità per la valutazione delle offerte in sede di convenzionamento, **confermano e parzialmente integrano l'art. 5, della L. 381/91.**

a. In particolar modo, per quanto riguarda l'”**affidamento diretto**” (vedi retro), in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, **le convenzioni potranno essere stipulate previa presentazione di uno specifico progetto per la fornitura di beni o la gestione di servizi avente come fine esclusivo l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.**

o **Solo in caso di presentazione di più progetti** aventi per oggetto le stesse attività, la **scelta è effettuata mediante valutazione** (vedi infra):

1. del **progetto di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate;**
2. del **merito tecnico-organizzativo del progetto o della proposta presentata;**
3. del **valore dell'eventuale apporto dei soci volontari.**

b. Nel caso in cui, al contrario, **ricadendo nella casistica della “fascia di rilevanza comunitaria”**, si proceda all'appalto di beni o servizi, **nei bandi di gara e nei capitoli di oneri deve essere prevista, quale elemento per l'aggiudicazione, la valutazione del programma di recupero e di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, insieme agli altri parametri di qualità e di costo da valutare, ai fini dell'individuazione dell'offerta più vantaggiosa.**

- Ai sensi del **comma 9, dell'art. 12**, in sede di **determinazione dei corrispettivi** dovrà essere fatto riferimento **“ai dati oggettivi di costo del lavoro derivanti dall'applicazione**

per i soci lavoratori o dipendenti del contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali [...]”.

Come previsto dal **comma 3**, dell'**art. 4**, della **L. 381/91**, il costo del lavoro è scorporato per i lavoratori svantaggiati degli oneri sociali non a carico della cooperativa (vedi retro). Del pari, ai fini della determinazione dei corrispettivi, la norma dispone che “*è fatto riferimento ai listini delle Camere di commercio circa i dati di costo delle attrezzature e del materiale necessario all’espletamento dei servizi o alla fornitura di beni*”

- “**Convenzioni con Cooperative Sociali iscritte alla Sezione A ed alla Sezione C**”

a. Premessa: per quanto riguarda i rapporti di convenzione che intervengono tra l’Ente pubblico e le Cooperative Sociali iscritte nella Sezione A dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali è necessario far riferimento, non tanto alla L. 381/91 (che niente dice a tale proposito), quanto piuttosto ad un **quadro normativo complesso** nascente dal coordinamento della legislazione nazionale e di quella regionale in materia di servizi socio-sanitari e di appalti pubblici: in particolar modo significativi appaiono la **L. 8 novembre 2000, n. 328**, “**Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali**”, il **DPCM. 30 marzo 2001**, “**Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328**”, il **D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157**, “**Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi**”, così come modificato dal **D.Lgs. 65/00**, la **L.R. 3 ottobre 1997, n. 72**, “**Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati**”, la **L.R. 24 novembre 1997, n. 87**, “**Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale**”, ma soprattutto, per il quadro d’insieme offerto, la **Deliberazione del Consiglio regionale 31 ottobre 2001, n. 199**, “**Deliberazione Consiglio regionale 5 giugno 2001, n. 118 – Approvazione direttive transitorie per l’affidamento dei servizi alla persona**”.

Dalla lettura combinata di un tale quadro normativo, è da subito possibile notare come **le differenze formali tra l’affidamento alle Cooperative di tipo B e quello alle Cooperative di tipo A, in origine delineate dalla L. 381/91** (ed in parte confermate dalla Legge regionale), **vadano, poi, sostanzialmente ad attenuarsi**: così, non a caso, il **TAR. della Toscana, II Sezione**, con **sentenza n. 469**, del **20 marzo 2000**, pur venendo a considerare questa iniziale differenziazione di disciplina, affermava: “[...]Deve quindi ritenersi che la gara riservata alle Cooperative di tipo A – seppure non espressamente contemplata dalla L. 381/91 – deve nondimeno ritenersi non soltanto consentita, ma addirittura “*incoraggiata*”, attesi i vantaggiosi profili di carattere economico per le Amministrazioni appaltanti rivenienti per effetto delle riduzioni dei costi che le cooperative sociali ottengono in relazione alla partecipazione dei soci volontari./Altrimenti, verrebbe irrimediabilmente frustrata la fondamentale finalità di solidarietà sociale che ispira, al di là di ogni ragionevole dubbio, la normativa precedentemente esaminata. Deve per l’effetto ritenersi che alle Amministrazioni appaltanti, qualora intendano procedere ad una selezione in materia di servizi socio-sanitari ed educativi, sia senz’altro consentito riservarne la partecipazione alle sole cooperative sociali, con l’onere di esplicitare in modo puntuale e preciso le attività oggetto di gara ed il carattere “riservato” della partecipazione[...]

b. c. 2, art. 11, L.R. 87/'97: il comma in menzione riporta, al pari di quanto accade in un diverso comma per le Cooperative di tipo B (vedi supra), il **contenuto essenziale della convenzione-tipo** che dovrà essere impiegata nel momento in cui gli Enti pubblici instaureranno un rapporto con le Cooperative Sociali iscritte nella Sezione A, dell'Albo regionale.

In particolare la convenzione dovrà contenere:

1. **linee guida ed obiettivi del progetto-programma** con l'individuazione dei servizi oggetto di convenzione;
2. **indicazione del responsabile del servizio, attribuzioni, titoli di studio e professionali degli operatori**, nonché **numero, professionalità, attribuzioni dei soci volontari** impiegati nel servizio, nei limiti di cui al comma 5, dell'art. 2, della L. 381/'91; **indicazione del referente della parte pubblica;**
3. **beni immobili e strumentazione** necessari al servizio messi a disposizione dell'Ente contraente o dalla Cooperativa Sociale;
4. **tempi di esecuzione, durata della convenzione, regime delle inadempienze** con conseguente possibile recesso delle parti, nonché la **clausola di rinnovo previo accertamento della presenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse** nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
5. **determinazione del corrispettivo commisurato al costo effettivo del servizio determinato e dettagliato in sede di offerta** con indicate le **modalità di pagamento** e di **verifica degli adempimenti contrattuali**, nonché l'indicazione degli interessi legali di mora per ritardato pagamento;
6. **modalità di verifica e vigilanza sullo svolgimento delle prestazioni**, con particolare riguardo alla qualità dei servizi, alla corretta assunzione del personale impiegato ed alla tutela degli utenti;
7. **impegno della cooperativa al rispetto della normativa nazionale e regionale vigente relativa all'organizzazione delle attività oggetto della convenzione**, con particolare riferimento agli standard di funzionamento ed ai parametri di professionalità del personale da utilizzare;
8. **impegno all'applicazione dei contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale delle Cooperative Sociali**, nonché al **rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi** nei confronti dei dipendenti e del personale volontario.

- In riferimento agli elementi sopra indicati, la già richiamata **Deliberazione del Consiglio regionale 335/'98**, all'**Allegato B – B1**, ha predisposto lo **schema di convenzione tipo** per l'affidamento della gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi.

Allegato B – B1

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI A COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1997N.87

L'anno ____ il giorno ____ del mese di _____ presso la sede del ____ Via _____

TRA

l'ente pubblico _____ (di seguito denominato ente pubblico), codice fiscale _____ con sede in _____ via _____ n. ____ rappresentato dal Sig. _____ in qualità di _____

E

la cooperativa sociale/consorzio di cooperative (di seguito denominata cooperativa sociale) avente sede in _____ via _____ n. ____ codice fiscale e Partita I.V.A. _____ iscritta all'albo regionale delle cooperative, sezione _____ con Decreto regionale n. _____ nella persona del suo legale rappresentante signor _____; iscritta alla sezione 8° del Registro Prefettizio della Provincia di _____ con il n. ____ / ____ ;

PREMESSO

che l'ente pubblico ha inteso ricorrere al sistema delle cooperative sociali per l'erogazione del servizio socio-sanitario o educativo in questione per le seguenti motivazioni _____

che la cooperativa sociale

- ha tra le finalità contemplate nel proprio statuto lo svolgimento di servizi _____ (socio-sanitari, educativi),
- che la cooperativa sociale è in possesso dei requisiti richiesti per l'instaurarsi del rapporto convenzionale con l'Ente pubblico;
- che a seguito di selezione svolta con i criteri di cui all'art. 12 della L.R. 87/97 la cooperativa/consorzio è risultata assegnataria della gestione di un servizio (descrivere) _____;

giusta delibera di affidamento n. ____ del _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il committente affida alla Cooperativa sociale, che accetta, la gestione di _____ (denominazione del servizio).

L'attività dovrà essere svolta presso _____ e consiste (essenziale descrizione) _____

Il Progetto di cui sub allegato A), presentato dalla aggiudicataria del servizio e parte integrante della presente convenzione, evidenzia le modalità di intervento per dare risposte ai bisogni dell'utenza-interessata, per raggiungere gli obiettivi e i risultati prefissati, nonché i seguenti elementi:

- criteri per l'ammissione e dimissioni degli utenti
- orari del servizio
- numero di ore complessive per la realizzazione del progetto
- garanzie del rapporto numerico operatore/utenti ai sensi della normativa vigente
- modalità di stesura dei piani individuali di intervento coperti da segreto professionale al quale sono vincolati tutti gli operatori
- modalità di presentazione e contenuti delle relazioni periodiche da consegnare al committente
- altre modalità organizzative (proposte, riunioni, verifiche, variazioni ecc.) e le variazioni contrattuali di lavoro.

Art. 2

La cooperativa sociale si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni di cui all'art. 1, con idonea organizzazione aziendale, così come di seguito specificato:

a) il personale adibito è in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) della L.R. n. 87/97, idoneo alla migliore realizzazione del servizio.

In particolare:

- la direzione tecnica del servizio sarà affidata a _____ (indicare il nome e la qualifica professionale del responsabile tecnico);

- gli operatori, impegnati nell'attività fra soci e/o dipendenti sono i seguenti:

Nominativo - titolo studio prof.le, mansione -socio e/o dipendente.

- Il progetto prevede l'apporto dei seguenti soci volontari:

Nominativi e mansioni

b) il progetto avrà il seguente tempo di esecuzione ____; la convenzione ha inizio _____ e terminerà il _____

La convenzione potrà essere rinnovata per un uguale periodo previo accertamento della presenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, in materia (citare), e revisione del prezzo secondo le variazioni degli indici ISTAT e le variazioni contrattuali di lavoro.

Con le stesse modalità saranno riviste annualmente le convenzioni di cui al comma 7 dell'art. 11 della L. 87/97.

e) il referente per il committente è il Sig. _____

Art. 3

Il committente, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio e delle attività previste dalla convenzione, corrisponde alla cooperativa sociale la somma di L. ____ oltre agli oneri fiscali secondo le vigenti disposizioni di legge. Tale compenso è onnicomprensivo di qualunque costo di impresa che la cooperativa/consorzio si assume e tiene conto delle modalità di manutenzione

ordinaria delle strutture, attrezzature e beni (da elencare) conformi alle esigenze del servizio, messi a disposizione da una delle parti in regola con i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti (D. Lgs. 19.9.94 n. 626) di cui il responsabile è il Sig. _____

La cooperativa è tenuta a dare attuazione al piano di sicurezza sul lavoro di cui al comma 2 art. 12 L.R. 87/97 formulato in sede di presentazione dell'offerta.

Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità _____.
In caso di ritardato pagamento sarà applicato il tasso legale di interesse. Al termine della presente convenzione il committente procederà alla verifica degli adempimenti contrattuali con le seguenti modalità _____

Art. 4

La cooperativa/consorzio svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività e tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, in particolare al Piano Sanitario Regionale e al Piano Integrato Sociale osservando gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti.

La cooperativa si impegna all'applicazione del contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo delle cooperative sociali e al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei soci lavoratori e/o dipendenti, e del personale volontario, operante quest'ultimo nei limiti del comma 5, art. 21, L. 381/91 e di dare comunicazione dei contributi versati all'Ente committente.

Gli atti convenzionali e quelli connessi sono disponibili per le OO.SS.

Art. 5

Presso (indicare la sede e l'indirizzo) _____
è conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione. Il committente procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione ed in particolare riguardo alla qualità dei servizi in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto presentato in sede di aggiudicazione di cui all'allegato A, alla corretta assunzione del personale impiegato, all'applicazione del CCNL delle cooperative sociali, all'assicurazione dei volontari ed alla tutela degli utenti ai sensi del comma 10 art. 11 L.R. 87/97. Il personale della cooperativa operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile della cooperativa sociale designato.

Il committente è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione dell'attività per la quale risponde unicamente la cooperativa sociale che provvede alla copertura assicurativa per le responsabilità civili verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessario al corretto svolgimento delle attività nei seguenti modi: _____

La cooperativa non può cedere o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto.

Art. 6

L'accertamento di eventuali danni è effettuato dal responsabile nominato dall'Ente pubblico alla presenza del responsabile del servizio indicato dalla cooperativa.

Il responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo alla cooperativa il giorno e l'ora in cui valuterà lo stato dei danni; in assenza di volontà della cooperativa a partecipare all'accertamento il responsabile del contratto procederà automaticamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione sarà sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla cooperativa.

Nel caso, per qualsiasi motivo imputabile alla cooperativa, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto nel progetto presentato dall'aggiudicataria e parte integrante della presente convenzione, l'amministrazione applicherà alla cooperativa una penale pari a _____ (comprendente sia il corrispettivo relativo al servizio sia una somma a titolo di penale vera e propria).

In caso di accertate gravi inadempienze riguardo ai contenuti della presente convenzione ed alla attuazione dei progetti di cui agli allegati, l'Ente richiederà alla cooperativa di adempiere o di dimostrare la conformità del proprio operato, entro un congruo tempo.

Qualora la cooperativa non adempia nel termine indicato, ovvero non dimostri la conformità del proprio operato, l'Ente potrà procedere alla risoluzione della convenzione. Le eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, che siano riconosciute tali da entrambi i contraenti, sono giudicate da un Collegio arbitrale composto di tre membri, uno nominato dall'ente e uno dalla cooperativa sociale, ai quali viene conferito l'incarico di designare di comune accordo il terzo. In caso di mancato accordo la nomina del terzo componente deve essere effettuata dal tribunale del luogo dove è stata firmata la convenzione.

Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile.

Art. 7

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia, in particolare L.R. 381/91 e la L.R. 87/97 e successive modificazioni.

c. cc. 1, 2, 3, 5, 6, art. 12, L.R. 87/'97: in base al **comma 3**, dell'**art. 11**, della **L.R. 87/'97**, gli **Enti pubblici**, nelle **deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione dell'avviso per la gestione dei servizi**, dovranno esplicitare:

1. **le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla cooperazione sociale;**
2. **i criteri di selezione adottati;**
3. **i criteri di valutazione delle offerte.**

o A tale proposito:

- in generale, per l'**assegnazione delle convenzioni**, devono essere presentate **almeno tre offerte da parte delle Cooperative Sociali**, a meno che nell'Albo regionale non vi sia un tal numero di soggetti qualificati;

- più in particolare, il **comma 1**, dell'**art. 12**, dispone che l'**Ente pubblico dovrà procedere predisponendo apposito avviso di selezione fra le Cooperative iscritte nella Sezione "A" (o in quella "C") dell'Albo regionale**: in buona sostanza, tramite tale avviso le Cooperative in grado di erogare il servizio oggetto di affidamento ed in possesso dei requisiti attinenti alle capacità tecnico/organizzative ed economico/finanziarie così come individuate dall'Ente pubblico stesso (e riportate nell'avviso di selezione) sono invitate a presentare un'offerta.

➤ La gestione del servizio socio-sanitario o educativo sarà **affidata** a quella Cooperativa Sociale che ha **presentato l'offerta economicamente e socialmente più vantaggiosa**, valutabile in base ad elementi fondamentali quali:

1. **merito tecnico;**
2. **qualità del progetto;**

3. **modalità di gestione;**
 4. **formulazione di un piano concernente la sicurezza sul lavoro** ai sensi del D.Lgs. 626/'94;
 5. **prezzo.**
- La norma, nell'intento di conseguire un risparmio sulla spesa e di costruire un sistema di responsabilità condivise tra soggetti istituzionali e soggetti sociali così come voluto dall'art. 24, della L. 72/'97, si spinge più oltre individuando degli "**standard di qualità dei servizi**" che dovranno essere **adottati** quali "**elementi di valutazione dell'offerta**":
 1. **legame della Cooperativa con il territorio** nel quale viene eseguito un determinato progetto inserito nel piano zonale di assistenza sociale nei modi e nelle forme di cui al comma 2, dell'art. 11, della L. 72/'97;
 2. **incidenza della presenza di soci volontari** impiegati nel servizio;
 3. **ricollocazione di operatori già impiegati nelle stesse attività** oggetto della convenzione e rimasti **disoccupati**.

- nel caso in cui, per l'erogazione di servizi socio-sanitari ed educativi, si faccia ricorso "*a strutture gestite direttamente da cooperative iscritte nell'albo*" si procede ad "*affidare direttamente alle stesse le prestazioni*" attraverso la corresponsione della retta giornaliera o del corrispettivo del servizio fornito, predisposti dalla normativa regionale o da direttive dell'Ente che affida il servizio.

d. Deliberazione Consiglio regionale 199/'01: come detto all'inizio della sezione, la Deliberazione in menzione fornisce **un quadro normativo d'insieme sull'affidamento dei servizi alla persona ai soggetti del Terzo settore**, in quanto ricettiva dei principi cardine delle norme comunitarie e nazionali in materia.

In particolar modo, come specificato nel **paragrafo 5.3.1, del Piano Integrato Sociale Regionale 2001 allegato alla Deliberazione del Consiglio regionale 5 giugno 2001, n. 118** (richiamato dal capoverso 4, della Del. C. Reg. 199/'01), la **Deliberazione cerca di offrire una soluzione, in attesa di future direttive, alla difficoltà interpretativa inerente l'obbligo di applicazione del D.Lgs. 157/'95, come modificato dal D.Lgs. 65/'00**, e quindi della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, in caso di appalti dei servizi sociali (che sono ricompresi nei servizi dell'Allegato 2): "*Il d.lgs. 65/2000 da un lato mantiene inalterato il comma 3 dell'articolo 2 del d.lgs. 157/1995 - secondo il quale per gli appalti inerenti i servizi dell'all. 2 il decreto si applica limitatamente agli articoli 8, comma 3, 20 e 21 che impongono pochi adempimenti marginali -; dall'altro sostituisce l'articolo 1 del d.lgs. 157/1995 e al comma 3 recita: "Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 (...) le disposizioni del presente decreto si applicano solo se il relativo valore di stima (...) è uguale o superiore a 200.000 Euro."*

La questione è rilevante in quanto accettare l'interpretazione che estende ai servizi sociali l'applicabilità del D.Lgs. 157/'95, nel caso in cui il valore del servizio sia uguale o superiore a € 200.000, implica la non ammissibilità di selezioni limitate alle Cooperative sociali ai

sensi della L.R. 87/'97 e della Del. C. 335/'98, determinando la partecipazione di qualunque soggetto prestatore dei medesimi servizi.

Il paragrafo richiamato conclude in questo modo: *“Preso atto di tale difficoltà interpretativa, e ribadito che sotto la soglia comunitaria non è obbligatorio ma è certamente ammissibile il ricorso alla trattativa privata, negli altri casi la determinazione della procedura di scelta del contraente spetta all'Amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza”*.

Al di là della problematica su esposta, il **capoverso 4, della Del. C. Reg.**, dispone che qualora a giudizio dell'Ente (Ente locale ed Az. Usl.) **i servizi alla persona da affidare “richiedono un'organizzazione complessa di natura imprenditoriale” spetta all'Ente stesso la determinazione della procedura di scelta del contraente, nel rispetto della normativa di riferimento** (ed a questo punto vengono richiamati la Direttiva comunitaria 92/50/CEE come modificata dalla Direttiva 97/52/CEE ed il D.Lgs 157/'95 e succ. modd. Allo stesso tempo, il capoverso 1.2 già richiama la L. 328/'00 ed il D.P.C.M. 30 marzo 2001).

Il **capoverso 4.1 cita espressamente le Cooperative Sociali di tipo A** (e conseguentemente di **tipo C**): *“[...]gli Enti, sulla base di procedure di selezione finalizzate al rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, possono affidare i servizi alla persona a soggetti di natura imprenditoriale, comprese le cooperative sociali di tipo A e di tipo C iscritte all'albo regionale [...]”*.

- o Nel caso in cui, dunque, la gestione del **servizio** richieda una **particolare organizzazione imprenditoriale**, *“qualunque sia il suo importo”*, si applicheranno le disposizioni contenute nella Delibera che possono essere così suddivise (**capoverso 4.1.2**):

a. **“Criteri generali per l'affidamento dei servizi alla persona” (capoverso 2):**

- I. rispettando i principi di pubblicità e trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione, nonché di libera concorrenza e di autonomia degli Enti rispetto alla procedura di scelta del soggetto affidatario del servizio, **l'affidamento dei servizi alla persona dovrà sempre fondarsi sul confronto fra più soggetti e più offerte e, comunque, sulla valutazione e valorizzazione dei diversi elementi di qualità che si intende ottenere dal servizio dedotto in convezione;**
- II. sono da **privilegiare le procedure ristrette e negoziate** di cui all'**art. 6, del D.P.C.M. 30 marzo 2001**, procedendo all'**aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'esclusione dell'affidamento con il metodo del massimo ribasso** (come anche specificato al comma 3, dell'art. 4, del D.P.C.M. cit.);
- III. il **principio di proporzionalità**, fra le caratteristiche risultanti dall'offerta e gli effettivi requisiti che il servizio dovrà avere, **dovrà essere il criterio guida che gli Enti pubblici adotteranno nella scelta della Cooperativa;**
- IV. quanto alla **durata** dell'affidamento, gli Enti pubblici dovranno instaurare **rapporti di durata idonea a facilitare la condivisione degli obiettivi e la soddisfazione degli utenti.**

b. **“Criteri specifici per l’affidamento attraverso procedura di gara” (capoverso 4.2):**

I. **“Requisiti per la partecipazione”:** la Cooperativa Sociale al fine di partecipare alla procedura di gara per l’affidamento dovrà:

- **non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione** di cui all’art. 12 del D.Lgs. 157/’95 e succ. modd.;
- **avere una capacità economica e finanziaria adeguata all’importo del servizio;**
- **avere una capacità organizzativa adeguata all’esecuzione del servizio**, ricomprendente in specie una sede operativa preferibilmente nell’ambito territoriale della zona socio-sanitaria in cui si svolge il servizio, o quanto meno del territorio provinciale di riferimento, idonea a costituire effettivo punto di riferimento per l’utenza;
- **dimostrare che la gestione del servizio rientra fra le finalità statutarie;**
- **rispettare nella gestione del servizio le normative inerenti il settore di appartenenza;**
- **essere iscritta nei Registri o Albi previsti da specifiche normative;**
- **applicare il CCNL di lavoro di settore** (come previsto dalla L. 327/’00);
- **impegnarsi a ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto di affidamento e rimasti inoccupati** (ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul trasferimento di aziende, integrate da accordi sindacali).

II. **“Criterio di aggiudicazione”:** questi i parametri da seguire:

- **il criterio dell’offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, in base al merito tecnico organizzativo, alla qualità dell’offerta ed al prezzo, costituisce il criterio-guida per l’affidamento;**
- **sono esclusi, di conseguenza, gli affidamenti con il metodo del massimo ribasso;**
- **al prezzo potrà essere attribuito un punteggio massimo di 30/100, al merito tecnico organizzativo ed alla qualità dell’offerta rispettivamente di 35/100;**
- **il principio della proporzionalità, come sopra illustrato, guiderà gli Enti pubblici nell’attribuzione dei punteggi;**
- **l’aggiudicazione è effettuata a favore del soggetto che riporta, complessivamente, il punteggio più alto;**

- sono escluse le offerte che conseguono un punteggio inferiore a 21/35 rispetto al merito tecnico organizzativo e quelle che conseguono un punteggio inferiore a 21/35 rispetto alla qualità dell'offerta;
- all'offerta che, tra quelle presentate, consegue il punteggio più alto rispetto al merito tecnico organizzativo, purchè uguale o superiore a 21/35, viene assegnato il massimo punteggio attribuibile.

III. **“Valutazione del prezzo”**: La base economica di riferimento è definita tenendo conto dei seguenti elementi di calcolo:

- **costo contrattuale**, derivante dall'applicazione del CCNL di riferimento, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso CCNL;
- **costi di coordinamento** derivanti dalla autonomia organizzativa dell'organizzazione;
- **costi di ammortamento dei mezzi e delle attrezzature e dei prodotti** necessari all'espletamento del servizio;
- **costi generali** (nelle percentuali previste per il settore dei servizi);
- **costi derivanti da specifici adempimenti inerenti la normativa sulla sicurezza del lavoro** (D.Lgs. 626/'94 e succ. modd.);
- **riferimento all'utile di impresa.**
- il **punteggio massimo** attribuibile all'elemento **prezzo** è di **30/100**;
- la **valutazione della economicità delle offerte** è realizzata **attribuendo un punteggio a crescere in rapporto all'entità del ribasso**;
- il **punteggio massimo previsto dovrà essere attribuito rispetto ad una percentuale di ribasso del 5,5, %**;

➤ Al fine di favorire uniformità sull'intero territorio regionale in riferimento alla metodologia di valutazione, la Deliberazione riporta il seguente **modello di valutazione**:

Ribasso	Punteggio
0.00 - 0.49	19
0.50 - 0.99	20
1.00 - 1.49	21
1.50 - 1.99	22
2.00 - 2.49	23
2.50 - 2.99	24
3.00 - 3.49	25

3.50 - 3.99	26
4.00 - 4.49	27
4.50 - 4.99	28
5.00 - 5.49	29
5.50 - e oltre	30

IV. **“Valutazione del merito tecnico organizzativo”**: un tale parametro riguarda specificamente **l’affidabilità del soggetto rispetto alla prestazione oggetto di affidamento**. Conseguentemente:

- **il punteggio massimo** attribuibile è di **35/100**;
- un **punteggio inferiore a 21/35** comporta **l’esclusione dell’offerta**;
- **all’offerta che, tra quelle presentate, consegue il punteggio più alto, purchè uguale o superiore a 21/35, viene assegnato il massimo punteggio attribuibile, pari a 35/100**;
- ne costituiscono **indicatori** (come ricordato direttamente nella Deliberazione, i punteggi riportati fra parentesi pur essendo indicativi, hanno lo scopo di uniformare i criteri di valutazione adottati):
 - a. **qualità professionale degli operatori** effettivamente impegnati nell’organizzazione, intesa come possesso di titoli professionali ed esperienza acquisita legati al settore d’intervento in cui si colloca l’oggetto dell’affidamento (Punti da 0 a 8);
 - b. **formazione prodotta direttamente o partecipata all’esterno** dall’organizzazione (Punti da 0 a 7);
 - c. **servizi con caratteristiche simili a quelle del servizio oggetto di affidamento, gestiti nel triennio precedente dal concorrente**, con particolare riguardo ai servizi gestiti sul territorio di riferimento (Punti da 0 a 6);
 - d. **modello organizzativo**, inteso come complesso dei tecnici che fanno parte integrante della struttura o hanno con la stessa rapporti continuativi di consulenza e come assetto organizzativo (con riguardo alle funzioni - comprese quelle relative alle indicazioni del D.Lgs. 626/94- e alle persone che vi si dedicano stabilmente) (Punti da 0 a 3);
 - e. **attività di progettazione/coprogettazione** - finanziate o autofinanziate - **sviluppate nell’area su cui insiste il servizio** oggetto di affidamento e finalizzate alla implementazione di reti di protezione e promozione sociale sviluppate sull’area di riferimento (Punti da 0 a 5);
 - f. **entità dei beni immobili/mobili/attrezzature/materiali strumentali all’erogazione del servizio**, di cui le organizzazioni abbiano la disponibilità o che siano stati attivati in precedenza, nell’espletamento dello stesso servizio (Punti da 0 a 3);

g. servizi alla persona autonomamente attivati sullo stesso territorio ed autorizzati e/o accreditati (Punti da 0 a 3);

V. **“Valutazione della qualità dell’offerta”**: la qualità dell’offerta riguarda direttamente la componente tecnico-progettuale. Conseguentemente:

- **il punteggio massimo** attribuibile è di **35/100**;
- **un punteggio inferiore a 21/35 comporta l’esclusione dell’offerta**, secondo quanto previsto precedentemente (vedi supra);
- **all’offerta che, tra quelle presentate, consegue il punteggio più alto, purchè uguale o superiore a 21/35, viene assegnato il massimo punteggio attribuibile, pari a 35/100**;
- ne costituiscono **indicatori** i seguenti elementi (come ricordato direttamente nella Deliberazione, i punteggi riportati fra parentesi pur essendo indicativi, hanno lo scopo di uniformare i criteri di valutazione adottati):

a. **rispondenza del progetto alle caratteristiche dell’utenza**, in relazione alla qualità del servizio da perseguire, attraverso le seguenti fasi:

- a) analisi dei bisogni dell’utenza;
- b) programma di controllo della qualità rispetto agli obiettivi;
- c) programma di gestione tecnico-organizzativa.

(Punti da 0 a 20);

b. **sinergie sviluppate in collaborazione con il tessuto sociale** (famiglie, associazionismo, volontariato, cooperazione sociale di tipo B) ispirate alla collaborazione, all’integrazione e alla messa in rete delle diverse risorse dei soggetti presenti sul territorio, allo scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dell’utenza (Punti da 0 a 9);

c. **inserimento lavorativo di persone svantaggiate, da realizzare mediante documentati accordi, sinergie e forme di collaborazione con cooperative sociali di tipo B, ai sensi della L. 381/’91 ovvero inserimento lavorativo di disabili in numero superiore alle quote di riserva previste all’art. 3 della L. 68/’99** (Punti da 0 a 4);

d. **impiego documentato di volontari**, quale arricchimento del progetto, in aggiunta al lavoro degli operatori indicati nel capitolato (solo per i soggetti di natura imprenditoriale) (Punti da 0 a 2);

Cooperative sociali e soggettività fiscale “ONLUS”

Come abbiamo già accennato in precedenza, in base al **comma 8**, dell'**art. 10**, del **D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460**, “**Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale**”, le Cooperative sociali “*sono in ogni caso considerate Onlus, nel rispetto della loro struttura e della loro finalità [...] le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all’art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il 100% da cooperative sociali [...]*”.

- La **Circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998, n. 168/E**, “**Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)**”, al capoverso 1.9, ha, poi, precisato che a determinare l’acquisizione da parte della Cooperativa sociale della qualifica di ONLUS. è **l’iscrizione presso il Registro prefettizio** (il quale, oggi, è sostituito dall’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/’04: vedi retro) e, quindi, non quella all’Albo regionale delle Cooperative sociali.
- Pur dovendo, dunque, precisare che la Provincia non ha competenza per quanto attiene alla disciplina fiscale ONLUS. (per cui si raccomanda di rivolgersi sempre alla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze, nel cui ambito territoriale la Cooperativa ha il proprio domicilio fiscale) può risultare utile ricordare che:
 - **il capoverso 1.10, della Circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998, n. 168/E – “Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)**, richiamando la precedente Circolare Ministeriale n. 127/E del 19 maggio 1998, conferma che:
 - l’automatica qualificazione come ONLUS. (cd. **ONLUS di diritto**) delle Cooperative sociali iscritte al Registro prefettizio (vedi quanto detto supra) comporta che le stesse **non sono tenute ad adeguare i propri Statuti od Atti costitutivi alle disposizioni del comma 1°, art. 10, del D.Lgs. in menzione, ivi compresa la prescrizione contenuta nella lettera i) dello stesso comma, concernente l’uso della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”**;
 - come indicato anche nella **Relazione illustrativa al Decreto Legislativo n. 460 del 1997**, “*senza necessità di dover previamente modificare la loro struttura organizzativa e funzionale, né di dover rispettare i requisiti richiesti nell’articolo 10 per la generalità delle Onlus*” alle Cooperative sociali iscritte è **riconosciuta automaticamente la “soggettività fiscale Onlus” facendo però “salve le disposizioni di maggior favore” ad esse riconosciute dalle leggi speciali** (come previsto dal già richiamato comma 8°, dell’art. 10);
 - **l’individuazione della norma di maggior favore (disciplina Onlus o normativa speciale) può essere frutto di una valutazione soggettiva da parte della Cooperativa sociale**, che dovrà, quindi, ponderare la convenienza tra le diverse previsioni agevolative;
 - **la scelta fra le due normative può essere effettuata in relazione alle sole ipotesi in cui sia configurabile un’“alternatività” tra le stesse**, dovuta al fatto che la stessa fattispecie trovi disciplina sia nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. 460/’97 sia nelle disposizioni recate dalla normativa speciale;
 - la problematica relativa all’applicazione delle norme di maggior favore assume particolare rilievo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Appendice legislativa

Legge 8/11/1991 n.381

"Disciplina delle cooperative sociali"

Art. 1

Definizione

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
 - a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
 - b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di <<cooperativa sociale>>.

Art. 2

Soci volontari

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

Art. 3 Obblighi e divieti

1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.
2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla <<sezione cooperazione sociale>> prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.
3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

Art. 4 Persone svantaggiate

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età

lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.

Art. 5 Convenzioni

1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.

4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 6 Omissis

Art. 7 Regime tributario

1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

3. Omissis

Art. 8 Consorzi

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

Art. 9 Normativa regionale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

Art. 10 Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Art. 11 Partecipazione delle persone giuridiche

1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Art. 12 Disciplina transitoria

1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.
2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 87

Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale.

ARTICOLO 1

(Finalita' e oggetto)

1. La Regione Toscana riconosce e valorizza il ruolo delle cooperative sociali che operano con carattere di solidarieta' per la promozione umana e per l'integrazione sociale dei cittadini.
2. La presente legge, in attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", detta norme:
 - a) per l'istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali;
 - per la fissazione dei criteri cui devono uniformarsi i rapporti convenzionali tra enti pubblici e cooperative sociali aventi sede legale nel territorio della Regione Toscana;
 - c) per la determinazione delle modalita' di raccordo delle attivita' delle cooperative sociali con quelle dei servizi pubblici di carattere socio-assistenziale e socio-sanitario, educativo nonche' con le attivita' di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione, ai sensi della LR 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunita': riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati";
 - d) per l'istituzione della Consulta regionale per la cooperazione sociale di cui all'art. 13;
 - e) per la definizione delle misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.

ARTICOLO 2

(Attivita' di programmazione e di raccordo fra enti pubblici e cooperative sociali)

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della LR 29 giugno 1994, n. 49 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" e dell'art. 24 della LR n. 72/97, il piano sanitario regionale e il piano integrato sociale regionale definiscono gli interventi per il sostegno e la valorizzazione delle cooperative sociali, nonche' il loro apporto al perseguimento delle finalita' della Regione e del sistema delle autonomie locali nei settori delle politiche sociali, sanitarie ed educative.
2. I piani di cui al comma 1 assicurano, altresì, la partecipazione delle cooperative sociali alle attivita' di programmazione ed alla gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e delle iniziative inerenti la formazione e l'occupazione.

ARTICOLO 3

(Albo regionale)

1. E' istituito l'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi costituiti come societa' cooperative ai sensi dell'art. 8 della legge n. 381/91 che hanno sede legale nel territorio della Regione.

2. L'albo regionale e' articolato per province ed e' tenuto presso l'Amministrazione provinciale nel cui territorio ha sede legale la cooperativa ovvero il consorzio di cooperative.
3. L'iscrizione all'albo e' condizione necessaria per la stipula delle convenzioni di cui agli articoli 11 e seguenti.
4. L'albo regionale di cui al comma 1 e' suddiviso in tre sezioni cosi' distinte:
 - a) sezione "A", nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
 - b) sezione "B", nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attivita' agricole, artigianali, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
 - c) sezione "C", nella quale sono iscritti consorzi costituiti come societa' cooperative la cui base sociale e' formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali iscritte all'albo.
5. L'iscrizione nella sezione "cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui all'art. 13 del DLgs C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 "Provvedimenti per la cooperazione" come modificato dall'art. 6 della legge 381/91, non comporta l'automatica iscrizione all'albo regionale.
6. Entro il mese di novembre di ogni anno, il Bollettino Ufficiale della Regione pubblica l'elenco delle cooperative sociali iscritte all'albo alla data del trenta settembre.

ARTICOLO 4

(Requisito generale per l'iscrizione nelle sezioni "A" e "B" dell'albo)

1. Possono chiedere l'iscrizione nelle sezioni "A" o "B" dell'albo regionale le cooperative sociali i cui statuti attestino esplicitamente l'assenza di fini di lucro e prevedano finalita' solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale della comunita', esclusivamente attraverso l'esercizio di una delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 381/91.

ARTICOLO 5

(Requisiti specifici per l'iscrizione nelle sezioni "A" e "B" dell'albo)

1. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione "A" dell'albo devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) effettiva autonomia tecnica, organizzativa ed economica, in relazione alla tipologia di attivita' da svolgere, specificatamente illustrata nella relazione di cui all'art. 7, comma 3, lett. b);possesso da parte dei soci lavoratori e dei dipendenti dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa regionale e nazionale vigente;
 - c) essere state costituite almeno sei mesi prima della data di presentazione della domanda d'iscrizione.
2. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione "B" dell'albo devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) presenza idonea di soci lavoratori, soci volontari o dipendenti quanto a numero e professionalità, al fine di garantire un corretto inserimento delle persone svantaggiate;presenza, finalizzata al loro inserimento lavorativo, di un numero di persone svantaggiate tale da rispettare il rapporto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 381/91.
3. L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali di cui ai commi 1 e 2 e' comunque condizionata all'applicazione, per i lavoratori, della normativa contrattuale vigente per il settore, nonche' al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 5, della legge n. 381/91.

4. Non sono comunque iscrivibili nell'albo regionale le cooperative sociali che hanno come esclusivo scopo statutario lo svolgimento delle attività di formazione professionale di cui alla LR 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale", e successive modificazioni, nonché quelle che organizzano esclusivamente attività riconducibili al settore della istruzione di ciascun ordine e grado o al settore sanitario.

ARTICOLO 6

(ConSORZI di cooperative)

1. Per l'iscrizione alla sezione "C" dell'albo, i consorzi di cooperative devono essere costituiti da cooperative sociali in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5. Gli statuti dei consorzi devono prevedere i requisiti di cui all'art. 4.

ARTICOLO 7

(Procedure per l'iscrizione all'albo regionale)

1. La domanda di iscrizione all'albo regionale, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, è presentata al Presidente della Provincia nel cui territorio la cooperativa, ovvero il consorzio, ha la propria sede legale. La domanda deve indicare la sezione dell'albo nella quale è richiesta l'iscrizione in conformità con gli scopi statutari.

2. Alla domanda di cui al comma 1, sono allegati:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

b) certificato di iscrizione al registro prefettizio di cui all'art. 3, comma 5;

c) certificato di iscrizione alla camera di commercio di data non anteriore a mesi tre;

d) elenco dei soci, dei soci volontari e dei soci sovventori;

copia dell'ultimo bilancio approvato, ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, di cui agli artt. 2428, 2429 del codice civile, in conformità di quanto dispone l'art. 2416 dello stesso;

e) dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa che attesti la regolare assunzione di tutti i lavoratori ed il rispetto della normativa contrattuale vigente.

3. Le cooperative sociali che presentano domanda di iscrizione nella sezione "A" dell'albo, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono allegare:

a) una dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante il possesso da parte dei lavoratori, dei soci o dei dipendenti della cooperativa dei titoli di studio o degli attestati di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) ovvero, per le cooperative non ancora attive, il possesso dei titoli di studio o degli attestati suddetti al momento dell'inizio effettivo dell'attività;

b) una relazione concernente le modalità organizzative delle attività svolte nell'anno precedente e di quelle in programma, con l'indicazione di ogni elemento utile a valutare la sussistenza del requisito di cui all'art. 5, comma 1, lett. a).

4. Qualora la cooperativa non sia ancora attivata, i documenti di cui al comma 2, lett. f) e al comma 3, lett. a) e b) del presente articolo possono essere sostituiti da un dettagliato progetto relativo all'attività che la cooperativa intende svolgere con specificazione del numero e delle qualifiche del personale che si intende utilizzare.

5. Le cooperative che presentano domanda di iscrizione alla sezione "B" dell'albo, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono allegare alla domanda:

a) una dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante:

a.1. il numero delle persone svantaggiate inserite o da inserire nel lavoro, in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori della cooperativa;

a.2. il possesso di apposita certificazione rilasciata dalla autorità competente, attestante, per ognuna delle persone svantaggiate inserite, la situazione di svantaggio ed il periodo di presunta durata di tale situazione;

b) una relazione concernente:

b.1. la tipologia delle attività svolte e di quelle in programma, modalità di impiego lavorativo delle persone svantaggiate, in conformità a quanto previsto dai piani di inserimento;

b.2. l'indicazione del possesso o meno della qualità di socio delle persone svantaggiate, con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 381/91.

I consorzi di cooperative devono presentare domanda ai sensi del comma 1. A tale domanda devono essere allegati i documenti di cui al comma 2, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del consorzio, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

7. Il Presidente della Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dall'art. 5, adotta il provvedimento di iscrizione della cooperativa o del consorzio nell'albo regionale, indicando la sezione in cui la cooperativa stessa è iscritta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti richiesti, entro lo stesso termine, il Presidente della Provincia adotta il provvedimento motivato di diniego.

Il termine di cui al comma 7 può essere prorogato per ulteriori sessanta giorni per eventuali integrazioni o rettifiche della documentazione prodotta.

9. Entro il termine di cui al comma 8, la Provincia può richiedere pareri e dati conoscitivi utili ai fini dell'istruttoria.

10. I provvedimenti di cui al comma 7 sono comunicati alla cooperativa richiedente o al consorzio, alla Prefettura competente, all'Ufficio provinciale del lavoro e al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data della loro adozione. Il provvedimento di iscrizione nell'albo, con l'indicazione della relativa sezione, è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 8

(Revisione dell'albo)

1. La Provincia nel cui territorio hanno sede legale le cooperative sociali ed i loro consorzi può chiedere agli stessi, al fine della verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione all'albo regionale nonché in previsione della sua revisione annuale, una relazione concernente l'attività svolta, l'andamento delle convenzioni in essere, l'elenco nominativo dei soci lavoratori o dipendenti, i risultati conseguiti dalle persone svantaggiate inserite nel lavoro, nel caso in cui si tratti di cooperative iscritte nella sezione "B" dell'albo predetto.

2. Le cooperative sociali ed i loro consorzi devono comunicare al Presidente della Provincia in cui hanno sede legale, entro trenta giorni dall'avvenuto deposito in Tribunale, gli atti concernenti le modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo.

3. La Provincia e' tenuta a svolgere verifiche sulla permanenza dei requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 6. A tal fine i soggetti convenzionati con le cooperative sociali ai sensi della presente legge devono inviare alla Provincia, entro il termine del trenta giugno di ogni anno, una relazione concernente l'andamento della convenzione. La Giunta regionale invia alla Provincia competente per territorio, entro trenta giorni dal ricevimento, il verbale compilato a seguito dell'ispezione prevista ai sensi dell'art. 10, comma 7, del DLgs C.P.S. n. 1577/47 come modificato ed integrato dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 381/91.

4. Il Presidente della Provincia, effettuate le verifiche di cui al comma 3, trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro il trenta settembre di ogni anno, l'elenco delle cooperative sociali per la quali la verifica abbia avuto esito positivo al fine della successiva pubblicazione ai sensi dell'art. 3, comma

5. Il Presidente della Provincia inoltre, sulla base delle risultanze acquisite, entro lo stesso termine, invia alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione dell'albo di sua competenza, sui rapporti instaurati dalle cooperative sociali e dai consorzi ai sensi della presente legge, nonche' sugli aspetti problematici ritenuti piu' rilevanti.

6. Per verificare il permanere dei requisiti di cui all'art. 5, in base ai quali e' stata disposta l'iscrizione all'albo regionale, gli enti pubblici convenzionati svolgono periodici controlli circa l'autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria, il possesso da parte degli operatori, dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa vigente, la presenza di un numero di persone svantaggiate non inferiore a quanto previsto dall'art. 4 della legge 381/91, e l'applicazione per tutti i soci lavoratori e dipendenti del contratto nazionale di lavoro vigente per il settore, nonche' del rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei lavoratori e dei soci volontari.

7. Nel caso in cui l'ente pubblico convenzionato riscontri irregolarita' o il mancato possesso di uno o piu' dei requisiti richiesti per l'iscrizione, e' tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente della Provincia, il quale provvedera' ad attivare la procedura per la cancellazione dall'albo regionale.

8. E' fatta salva la facolta' della Giunta regionale di provvedere direttamente alle verifiche sulla permanenza dei requisiti delle cooperative e dei consorzi iscritti all'albo, anche in via sostitutiva, in caso di mancato rispetto degli adempimenti.

ARTICOLO 9

(Cancellazione dall'albo)

1. La cancellazione dall'albo regionale di una cooperativa o di un consorzio e' disposta dal Presidente della Provincia nei seguenti casi:

a) cancellazione dal registro prefettizio previsto dall'art. 13 del DLgs C.P.S. n. 1577/47;

b) perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge n. 381/91 o dalla presente legge;

c) manifesta incapacita' di perseguire le finalita' di cui all'art. 1 della legge n. 381/91 ed all'art. 5, commi 1 e 2, della presente legge;

pronuncia di un provvedimento di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale";

e) cessazione, o sospensione dell'attivita' per oltre dodici mesi;

f) riduzione del numero dei soggetti svantaggiati al di sotto del trenta per cento, previsto dall'art. 4, comma

2, della legge n. 381/91 e mancata reintegrazione di tale percentuale entro dodici mesi;

g) mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 8, comma 2.

2. La procedura di cancellazione, oltreche' d'ufficio, puo' essere iniziata a seguito di proposta di ogni ente pubblico interessato.

3. Il Presidente della Provincia, qualora abbia accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma

1, dispone la cancellazione dall'albo della cooperativa o del consorzio, entro trenta giorni dall'accertamento, con decreto motivato.

4. Del provvedimento di cancellazione e' data comunicazione, entro trenta giorni dall'adozione dell'atto, alla cooperativa o consorzio interessato, alla Prefettura di competenza, all'Ufficio provinciale del lavoro e alla Giunta regionale.

5. La cancellazione dall'albo, pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura della Provincia, comporta per gli enti pubblici operanti nel territorio regionale l'obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

6. Qualora, nell'esercizio del potere di cui all'art. 8, comma 5, la Regione abbia verificato l'esistenza di uno dei motivi di cancellazione previsti dal comma 1, dispone la cancellazione dall'albo della cooperativa o del consorzio entro trenta giorni dall'accertamento e ne da' comunicazione ai soggetti di cui al comma 4, oltre che al Presidente della Provincia interessata.

7. Ai fini della cancellazione della cooperativa o del consorzio dal registro prefettizio, il Presidente della Provincia esprime il parere di cui all'art. 11, ultimo comma, del DLgs C.P.S. n. 1577/47, come modificato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 381/91.

ARTICOLO 10

(Ricorso in opposizione)

1. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'Albo regionale e' ammesso il ricorso in opposizione rispettivamente al Presidente della Provincia competente entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi provvedimenti.

2. La presentazione del ricorso sospende l'esecutivita' del provvedimento di cancellazione.

3. Il Presidente della Provincia decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

ARTICOLO 11

(Contenuti delle convenzioni)

1. In attuazione dell'art. 9, comma 2, della legge n. 381/91, al fine di rendere uniformi sul territorio regionale i rapporti tra gli enti pubblici e le cooperative sociali iscritte nelle sezioni "A" e "B" dell'albo, nonche' i consorzi iscritti nella sezione "C" dello stesso, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in conformita' di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, della LR 72/97, adotta schemi di convenzione-tipo, nel rispetto di quanto previsto dai successivi commi.

2. La convenzione-tipo di cui al comma 1, per le cooperative di tipo "A", deve contenere:

a) le linee guida e gli obiettivi del progetto-programma con l'individuazione dei servizi oggetto di convenzione;

b) l'indicazione del responsabile del servizio, numero, attribuzioni, titoli di studio e professionali degli

operatori nonché il numero, le professionalità, le attribuzioni dei soci volontari impiegati nel servizio nei limiti di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 381/91 e l'indicazione del referente per la parte pubblica;

c) i beni immobili e strumentazione necessari al servizio messi a disposizione dall'ente contraente o dalla cooperativa sociale;

d) i tempi di esecuzione, la durata della convenzione, il regime delle inadempienze con conseguente possibile recesso delle parti nonché la clausola di rinnovo previo accertamento della presenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

e) la determinazione del corrispettivo commisurato al costo effettivo del servizio determinato e dettagliato in sede di offerta con indicate le modalità di pagamento e di verifica degli adempimenti contrattuali, nonché l'indicazione degli interessi legali di mora per ritardato pagamento;

f) le modalità di verifica e vigilanza sullo svolgimento delle prestazioni, con particolare riguardo alla qualità dei servizi, alla corretta assunzione del personale impiegato ed alla tutela degli utenti;

g) l'impegno della cooperativa al rispetto della normativa nazionale e regionale vigente relativa all'organizzazione delle attività oggetto della convenzione, con particolare riferimento agli standard di funzionamento ed ai parametri di professionalità del personale da utilizzare;

h) l'impegno, altresì, alla applicazione dei contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale delle cooperative sociali, nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei dipendenti e del personale volontario.

3. Gli enti pubblici, nelle deliberazioni concernenti l'approvazione dell'avviso per la gestione dei servizi, devono evidenziare le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla cooperazione sociale, la scelta dei criteri di selezione, l'individuazione dei criteri di valutazione delle offerte.

4. La convenzione-tipo di cui al comma 1, per le cooperative di tipo "B", oltre alle clausole del capitolato di

oneri, deve contenere:

a) le linee guida ed il progetto-programma con l'indicazione del numero delle persone svantaggiate inserite nel lavoro, le caratteristiche dello svantaggio, i piani individuali di inserimento correlati alle prestazioni lavorative assegnate, i ruoli ed i profili professionali di riferimento, le eventuali figure di sostegno ritenute necessarie;

b) le misure di sicurezza adottate in relazione al posto di lavoro e al tipo di svantaggio delle persone inserite;

c) l'indicazione dell'eventuale impiego di volontari nell'attività connessa al recupero e all'inserimento lavorativo;

d) l'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività oggetto della convenzione e del referente per la parte pubblica;

e) la descrizione della fornitura o del servizio;

f) i tempi di esecuzione delle prestazioni, la durata ed i termini della convenzione, il regime delle inadempienze e i casi di risoluzione della convenzione, i termini per la disdetta, il diritto di recesso, nonché la clausola di rinnovo previo accertamento dell'esistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

g) la determinazione del corrispettivo commisurato all'effettivo costo della fornitura oggetto della convenzione, le modalita' di pagamento e di verifica degli adempimenti contrattuali, nonche' l'indicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento;

h) le modalita' di verifica e vigilanza sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualita' dei beni o servizi forniti;

i) l'impegno della cooperativa al rispetto della normativa nazionale e regionale riguardante l'organizzazione delle attivita' oggetto della convenzione; l'impegno all'applicazione dei vigenti contratti di lavoro per gli operatori, nonche' al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei dipendenti e del personale volontario.

5. Le clausole di cui al comma 4 possono essere inserite nei bandi di gara di appalto e nel capitolato di oneri per le forniture di beni e servizi d'importo superiore alla soglia comunitaria assoggettate alla normativa di cui all'art. 20, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – legge comunitaria 1994".

6. I rapporti convenzionali tra l'ente pubblico e la cooperativa devono essere caratterizzati da reciproca autonomia organizzativa. L'ente affida in gestione il servizio e la cooperativa provvede all'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori che concorrono alla realizzazione del servizio stesso.

7. Al fine di garantire, attraverso la continuita', un elevato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione, le convenzioni relative alla fornitura dei servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti e continuative possono aver durata pluriennale, previo inserimento di clausole di revisione periodica del prezzo.

8. Le convenzioni di cui al presente articolo possono essere stipulate anche con i consorzi di cooperative iscritti all'albo regionale. Le attivita' ed i servizi che sono acquisiti dal consorzio devono essere realizzati da cooperative socie iscritte all'albo regionale.

9. Nel caso in cui i consorzi stipolino le convenzioni ai sensi del presente articolo, le cooperative incaricate della esecuzione delle stesse, sottostanno ai criteri che hanno presieduto all'affidamento.

10. Gli enti pubblici titolari delle convenzioni con cooperative sociali iscritte all'albo sono tenuti a verificare l'andamento della convenzione per gli aspetti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare la tenuta amministrativa del personale e la sicurezza degli impianti, dei beni mobili ed immobili. A tale scopo l'ente pubblico puo' richiedere alla cooperativa convenzionata, in qualsiasi momento, copia della documentazione afferente lo svolgimento dell'attivita'.

ARTICOLO 12

(Criteri per la selezione delle cooperative sociali e dei loro consorzi Modalita' per la valutazione delle offerte)

1. L' Ente pubblico che intende affidare in gestione ad una cooperativa sociale di tipo "A" o ad un consorzio di tipo "C" un servizio socio-assistenziale, sanitario ed educativo tramite la stipula di una convenzione di cui all'art. 9, comma 2, della legge 381/91, deve procedere, attraverso apposito avviso di selezione fra le cooperative iscritte nella sezione "A" o "C" dell'albo regionale, invitando a presentare una offerta quelle che risultano in grado di erogare il servizio oggetto di affidamento ed in possesso

dei requisiti attinenti alle capacità tecnico/organizzative ed economico/finanziarie, individuati dall'Ente pubblico e riportate nell'avviso di selezione stesso.

2. I servizi di cui al comma 1 sono affidati, tramite convenzione, alla cooperativa che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione all'attività, quali il merito tecnico, la qualità del progetto, le sue modalità di gestione, la formulazione di un piano concernente la sicurezza sul lavoro ai sensi del DLgs 19 settembre 1994, n. 626 e il prezzo.

L'elemento prezzo non può avere un peso superiore al cinquanta per cento del punteggio complessivo previsto fino all'emanazione dell'apposita direttiva regionale di cui al comma 4.

3. Al fine di conseguire obiettivi di risparmio sulla spesa ed al fine di costruire un sistema di responsabilità condivise tra soggetti istituzionali e soggetti sociali ai sensi dell'art. 24 della LR 72/97, tra gli elementi di valutazione dell'offerta concorrono i seguenti standard di qualità dei servizi:

a) il legame della cooperativa con il territorio nel quale viene eseguito un determinato progetto inserito nel piano zonale di assistenza sociale nei modi e nelle forme di cui all'art. 11, comma 2, della LR 72/97;

b) l'incidenza della presenza di soci volontari impiegati nel servizio;

c) la ricollocazione di operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto della convenzione e rimasti inoccupati.

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta una direttiva con la quale sono definiti gli standard di qualità dei servizi di cui alla presente legge ed il punteggio da attribuire a ciascuno degli elementi di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei principi di buona amministrazione.

5. Per l'assegnazione delle convenzioni, devono essere presentate almeno tre offerte da parte di cooperative sociali, salvo che nell'albo non sia presente un numero tale di soggetti qualificati.

6. Qualora, per l'erogazione di servizi socio sanitari ed educativi si faccia ricorso a strutture gestite direttamente da cooperative iscritte all'albo, si procede ad affidare direttamente alle stesse le prestazioni con la corresponsione della retta giornaliera o del corrispettivo per il servizio fornito, stabiliti dalla normativa regionale o da direttive dell'Ente che affida il servizio.

7. Le convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/91, si stipulano, di norma, previa presentazione di un progetto per la fornitura di beni o la gestione di servizi, che abbia come fine l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, nei limiti di cui all'art. 5 della predetta legge, come modificato dall'art. 20 della legge 52/96.

8. Nel caso in cui vengano presentate più proposte per fornitura di beni o servizi, la scelta della cooperativa con cui stipulare la convenzione deve avvenire previa valutazione del progetto di inserimento lavorativo, predisposto per le persone svantaggiate, del merito tecnico/organizzativo del progetto o della proposta presentata e del valore dell'eventuale apporto dei soci volontari. La direttiva regionale di cui al comma 4, determina il punteggio da attribuire a gli elementi richiamati.

9. Per la determinazione dei corrispettivi, si fa riferimento ai dati oggettivi di costo del lavoro derivanti dalla applicazione per i soci lavoratori o dipendenti del contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali, così come certificato da appositi provvedimenti emanati dal Ministero del Lavoro o dalle sue articolazioni regionali. Il costo del lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 381/91, è scorporato per i lavoratori svantaggiati degli oneri sociali non a carico della cooperativa. Analogamente, ai fini della

determinazione dei corrispettivi, e' fatto riferimento ai listini delle Camere di commercio circa i dati di costo delle attrezzature e del materiale necessario all'espletamento dei servizi o alla fornitura di beni.

10. Nel caso in cui i consorzi stipulino le convenzioni ai sensi dell'art. 11, comma 8, le cooperative sociali incaricate della realizzazione delle stesse sottostanno ai criteri che precedono.

11. Nel caso in cui si proceda all'appalto per la fornitura di beni o servizi, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 381/91, nei bandi di gara e nei capitolati di oneri deve essere prevista, quale elemento per l'aggiudicazione, la valutazione del programma di recupero e di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, insieme agli altri parametri di qualita' e di costo da valutare, ai fini della individuazione dell'offerta piu'vantaggiosa.

ARTICOLO 13

(Consulta regionale sulla cooperazione sociale)

1. La Commissione regionale per le politiche sociali, nei modi e nelle forme di cui all'art. 63 della LR 72/97, svolge le funzioni della Commissione regionale per la cooperazione sociale, gia' istituita ai sensi della LR 28 gennaio 1994, n. 13, per le materie proprie delle attivita' socio-assistenziali.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge sonodichiarate decadute le cariche e cessate le funzioni residue determinate ai sensi dell'art. 63, comma 11, della LR 72/97 della Commissione regionale per la cooperazione sociale di cui alla LR 13/94.

3. Per lo svolgimento delle attivita' in materie diverse da quelle socio-assistenziali e per l'affidamento dei compiti di cui all'art. 14, e' istituita la Consulta regionale sulla cooperazione sociale.

4. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, nomina a far parte della Consulta coloro che sono stati designati a norma dei commi 5, 6 e 7 nonche' il segretario, di cui al comma 8.

5. La Giunta regionale nomina quali membri componenti della Consulta tre esperti esterni appartenenti alle Universita' e agli Istituti di ricerca operanti in Toscana.

6. Le Associazioni regionali delle cooperative piu'rappresentative, aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 35 del DLgs n. 1577/47 e successive modificazioni, designano tre membri effettivi, aventi una comprovata esperienza nel settore.

7. Le Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori, maggiormente rappresentative, designano unitariamente tre rappresentanti.

8. Un funzionario del ruolo unico regionale assegnato al Dipartimento diritto alla salute e delle politiche di solidarieta' della Giunta regionale assicura le funzioni di segreteria.

9. I componenti della Consulta durano in carica per l'intera legislatura regionale e restano in carica fino all'elezione della nuova Consulta. Il Presidente e' eletto nell'ambito dei membri della Consulta con la maggioranza dei due terzi. Il Presidente convoca le riunioni, almeno ogni tre mesi e, quando ne facciano richiesta almeno due quinti dei membri, oppure l'Assessore competente, nel termine massimo di venti giorni dall'istanza.

10. La Consulta approva un regolamento per il proprio funzionamento.

ARTICOLO 14

(Compiti della Consulta)

1. La Consulta svolge i seguenti compiti:

- a) esamina la presenza e lo sviluppo delle cooperative sociali nel territorio della Regione Toscana;
- b) verifica lo stato dei rapporti fra cooperative sociali e le pubbliche amministrazioni, per l'insieme delle questioni che attengono al settore ed, in particolare, per ciò che riguarda le modalità di stipula delle convenzioni;
- c) esegue il monitoraggio sulla situazione del mercato del lavoro del settore, della formazione professionale e degli andamenti occupazionali;
- d) svolge rilievi ed analisi circa gli standard qualitativi e l'efficienza dei servizi;

2. Il Consiglio regionale e la Giunta possono chiedere alla Consulta pareri circa le iniziative in materia di cooperazione sociale.

ARTICOLO 15

(Fondo di dotazione)

1. La Regione Toscana concorre ad agevolare l'accesso al credito delle cooperative sociali iscritte all'albo regionale della Toscana che realizzino investimenti in beni materiali, immateriali e scorte.

2. I finanziamenti, concessi dalle banche ad un tasso d'interesse non superiore a quello di riferimento per il credito industriale, cui si applica un contributo in conto interessi, si riferiscono a spese di investimento, finalizzate all'esercizio dell'attività delle cooperative sociali. Tali spese riguardano:

- a) l'acquisto di terreni o del diritto di superficie;
- b) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, automezzi e attrezzature;
- d) l'acquisto di brevetti, licenze, marchi, software, spese per la certificazione di qualità;
- e) marketing operativo e strategico;
- f) spese per l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza;
- g) scorte nella misura massima del venti per cento dell'investimento totale.

3. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito presso la FIDI Toscana S.p.A. un apposito fondo di dotazione, disciplinato con specifica direttiva approvata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, che stabilisce le modalità per l'ammissione ai contributi, i criteri di assegnazione e le modalità di rendicontazione della gestione del fondo. Gli incentivi di cui al presente comma non possono cumularsi con altri contributi pubblici concessi allo stesso fine, in virtù dei rapporti convenzionali di cui alla presente legge.

ARTICOLO 16

(Sistema informativo)

1. La Giunta regionale, nell'ambito dell'osservatorio sociale regionale di cui all'art. 64 della LR n. 72/97, garantisce l'afflusso dei dati relativi agli interventi effettuati dalle cooperative sociali in campo socio-assistenziale in attuazione della presente legge.

2. A tal fine le cooperative sociali forniscono tutte le informazioni richieste dalla Regione, anche utilizzando gli strumenti informativi appositamente predisposti.

ARTICOLO 17

(Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione)

1. La Giunta regionale, con i provvedimenti di approvazione e finanziamento dei corsi di formazione rivolti agli operatori impegnati nei servizi socio-sanitari ed educativi, può prevedere una percentuale dei posti da riservare a soci lavoratori e dipendenti delle cooperative sociali regolarmente iscritte nella sezione "A" dell'albo regionale.

ARTICOLO 18

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 15 si fa fronte con le seguenti variazioni da apportare agli stati di previsione del bilancio dell'esercizio 1997, competenza e cassa, per analogo importo:

Spesa in diminuzione:

Capitolo 50060

Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento, artt. 38 e 87 della LR 6 maggio 1977, n. 28) L. 1.000.000.000

Spesa di nuova istituzione:

Capitolo 02194

Costituzione presso la FIDI Toscana del fondo di dotazione per le cooperative sociali (art.15 della LR) L. 1.000.000.000

Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi al 1997, si provvede con legge annuale di bilancio.

ARTICOLO 19

(Norme transitorie)

1. Le domande di iscrizione all'albo di cui all'art. 5 della LR n. 13/94, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definite, sono trasmesse alla Provincia ove ha sede legale l'organizzazione richiedente, entro trenta giorni dalla data suddetta. La Provincia provvede alla conclusione dell'istruttoria ed all'emanazione dei relativi provvedimenti nel termine di novanta giorni dall'acquisizione delle domande stesse.

2. Tutta la documentazione riguardante le cooperative iscritte all'albo regionale istituito con LR n. 13/94 e' trasmessa alle Province territorialmente competenti ai sensi della presente legge.

3. Nell'anno 1998, in sede di revisione dell'albo ai sensi dell'art. 8, le Province sono tenute alla verifica della rispondenza degli statuti a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, diffidando le cooperative che non abbiano adeguato i propri statuti ad uniformarsi entro il termine di centoventi giorni dalla diffida. Trascorso inutilmente tale termine, la cooperativa inadempiente viene cancellata dall'albo con provvedimento motivato del Presidente della Provincia.

ARTICOLO 20

(Abrogazione)

1. E' abrogata la LR 28 gennaio 1994, n. 13 "Disciplina dei rapporti tra le Cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale". Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi e dei rapporti gia' instaurati ai sensi della predetta legge.

**Il “Sito Volontariato e Terzo Settore”
della Provincia di Lucca è composto dalle seguenti sezioni:
(www.provincia.lucca.it)**

<p>NEWS Iniziative promosse dall’Amministrazione Provinciale o dalle Associazioni stesse</p>	<p>BACHECA - Bacheca delle iniziative - Progetti in realizzazione - Attività Realizzate (convegni, seminari, incontri, ecc.)</p>
<p>VOLONTARIATO E TERZO SETTORE - descrizione del volontariato e del terzo settore - link con il sito della Regione Toscana (gestione Albi Volontariato e Terzo Settore) - Banche dati aggiornate costantemente di: - Associazioni iscritte al Forum - Associazioni di Volontariato iscritte ai Registri Regionali - Associazionismo iscritto all’Albo Regionale - Cooperative Sociali iscritte</p>	<p>MODULISTICA Tutti i moduli necessari alle associazioni (iscrizione, revisione, ecc.)</p>
<p>RIFERIMENTI NORMATIVI Suddivisi per tipologie: - Circolari - Decreti - Leggi - Leggi Regionali Suddivisi per aree tematiche: - Ambiente - Immigrazione Associazioni di promozione sociale - Lavoro Carcere - Minori Cooperative Sociali - Onlus (Fisco) Diritti / Privacy - Protezione Civile Disagio - Sanità Europa - Servizio civile e militare Famiglia - Sport per tutti Finanziamenti al terzo settore - Studio e formazione Fondazioni - Sviluppo e Cooperazione Handicap - Volontariato</p>	<p>GLOSSARIO E BIBLIOGRAFIA - Glossario - Bibliografia locale (testi realizzati dalle associazioni di volontariato e del terzo settore della Provincia, dall’Amministrazione stessa, o di particolare interesse) - Bibliografia generale - Tesi</p>
<p>CALL WEB Area di contatto con l’Amministrazione - Indirizzi e telefoni degli Uffici di riferimento - Spazio per inviare direttamente messaggi</p>	<p>LINK - Collegamento con altri servizi della Provincia - Links di importanza prioritaria - Links divisi per aree tematiche: - Solidarietà Internazionale - Settore Sanitario e donazione sangue / organi - Minori</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Anziani - Ambientalismo - Protezione Civile Disabili - Assistenza Sociale Altri
--	--

Caratteristiche principali del sito sono:

- Aggiornamento costante delle informazioni e accoglimento delle indicazioni e suggerimenti delle Associazioni
- Offerta di servizi di comunicazione e visibilità per le realtà operanti nel settore del Volontariato – Terzo Settore
- Costituzione di una banca dati di tipo quantitativo e qualitativo sulle Associazioni di Volontariato e del Terzo Settore
- Implementare una banca dati comprendente informazioni normative, pubblicazioni, convenzioni, atti, links,.,
- Creazione di un’area in cui le organizzazioni di volontariato e del terzo settore possano confrontarsi tra loro e con l’Ente Pubblico ed esprimersi sui temi di attualità che investono il settore in costante mutamento

I dati che le associazioni possono riportare nella pagina a loro disposizione sono:

- logo dell'associazione/cooperativa
- sede legale e amministrativa
- sede operativa
- tel.
- e-mail
- n. soci
- data di costituzione
- scopi
- servizi offerti
- attrezzature e mezzi a disposizione
- altre informazioni ritenute utili



Provincia di Lucca
Dipartimento Cultura e Politiche Sociali
Ufficio Volontariato e Terzo Settore
Cortile degli Svizzeri - 55100 Lucca
Tel. 0583 417255 – Fax 0583 417334
E-mail volontariato@provincia.lucca.it
ops@provincia.lucca.it